

Innocenzo III, il IV concilio lateranense e Vallombrosa

di Maria Pia Alberzoni

1. Vallombrosa tra XII e XIII secolo

Al passaggio dal XII al XIII secolo il papato si impegnò in un processo di revisione giuridica e di riorganizzazione della vita regolare che trovò la sua più efficace espressione nel canone 12 *In singulis regnis* del IV concilio lateranense¹. Nel corso del pontificato di Innocenzo III tale evoluzione emerse in modo evidente, così che la storiografia ha parlato di una *réorganisation* dei monasteri benedettini attuata da questo pontefice in collaborazione con la sua curia².

L'esame delle vicende relative alla congregazione vallombrosana dalla

¹ M. Maccarrone, *Le costituzioni del IV concilio lateranense sui religiosi*, in *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, Roma 1995 (Nuovi studi storici, 25), pp. 19-36; il testo della costituzione è in *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis Glossatorum*, ed. A. García y García, Città del Vaticano 1981 (Monumenta iuris canonici, s. A: Corpus Glossatorum, 2), p. 60.

² U. Berlière, *Innocent III et la réorganisation des monastères bénédictins*, "Revue bénédictine", 32 (1920), pp. 22-42 e 145-159; l'intero processo è considerato da M. Maccarrone, *Primato romano e monasteri dal principio del secolo XII ad Innocenzo III*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali in Occidente (1123-1215)*, Milano 1980 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 9), pp. 49-132, ora in Id., *Romana Ecclesia - cathedra Petri*, a cura di P. Zerbi - R. Volpini - A. Galuzzi, II, Roma 1991 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 48), pp. 821-927; si veda inoltre G.M. Cantarella, "Societas christiana": ricerche, orientamenti, discussioni (1977-1980), "Studi medievali", s. III, 23 (1982), p. 314, dove viene giustamente accentuata la stretta relazione tra le concessioni di protezione apostolica e di esenzione e "la massima accentuazione dell'universale primato papale". Circa il significato dell'apporto offerto dai pontefici del XII e del XIII secolo alla formazione di "raggruppamenti monastici" un importante contributo è offerto da F. Neiske, *Papsttum und Klosterverband*, in *Vom Kloster zum Klosterverband. Das Werkzeug der Schriftlichkeit*, hrsg. von H. Keller - F. Neiske, München 1997 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 74), pp. 252-276, in particolare p. 253: "Schon früh hatten die Päpste erkannt, daß der Zusammenschluß vieler den Reformidealen verpflichteter Köster in einem Verband nicht nur für die Belange des Mönchtums von Vorteil waren, sondern auch dem Anliegen der Gesamtkirche nützlich sein konnten, ja im Verlaufe des 11. Jahrhunderts sogar dazu dienen konnte, die Position des Papsttums allgemein zu Stärken".

seconda metà del XII secolo fino al pontificato di Innocenzo III conferma l'importanza di questo cruciale periodo, nel quale, oltre alle generali direttive per una riforma dell'intera Chiesa su basi giuridiche, diverse e convergenti sollecitazioni sorte all'interno della congregazione interagirono favorendo uno sviluppo istituzionale che trovò la sua più chiara espressione nel 1258 con le nuove costituzioni, compilate dai cardinali Ottaviano degli Ubaldini e Pietro Capocci³. In tale contesto particolare significato riveste il capitolo celebrato nel maggio del 1216 *apud Vallumbrosam* sotto la presidenza dell'abate Benigno, nel corso del quale venne composta la più ampia silloge normativa della congregazione, elaborata sotto il dichiarato influsso del IV concilio lateranense⁴. Con la legislazione stabilita nel 1216, alla quale si richiameranno ripetutamente i successivi capitoli vallombrosani, oltre a fissarsi il precedente sviluppo istituzionale del raggruppamento monastico facente capo a Vallombrosa, si avvia una fase di riforma su più salde basi giuridiche, modellata sul consolidato modello cisterciense⁵, ma soprattutto segnata dal generale processo di “codificazione” del diritto particolare della congregazione⁶.

³ I motivi più significativi di questa evoluzione sono esaminati nel loro sviluppo storico da G. Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*”. *Le strutture di governo della congregazione vallombrosana e il loro sviluppo dal 1073 al 1258*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*. Atti del IV Convegno di studi storici sull'Italia benedettina (Pontida, 3-6 settembre 1995), a cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1998 (Italia benedettina, 16), pp. 563-594 (per le costituzioni del 1258, p. 564); G. Monzio Compagnoni, *Lo sviluppo delle strutture costituzionali vallombrosane dalle origini alla fine del '200*, in *L'Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo. Gli sviluppi istituzionali e culturali e l'espansione geografica (1101-1293)*, a cura di ID., Vallombrosa 1999 [ma 2001] (Archivio vallombrosano, 3), pp. 176-208.

⁴ *Acta Capitulum Generalium Congregationis Vallis Umbrosae, I: Institutiones abbatum (1095-1310)*, a cura di N.R. Vasaturo O.S.B., Roma 1985 (Thesaurus Ecclesiarum Italiae, 7/25) [d'ora in poi *Acta*], pp. 52-62; oltre che nella tradizione manoscritta, gli atti di questo capitolo sono tramandati anche in un documento conservato all'Archivio di Stato di Firenze, nel fondo Diplomatico Ripoli (l'indicazione è in *Acta cit.*, pp. XXXIV-XXXV): il documento risulta redatto in forma solenne e porta le sottoscrizioni autografe di tutti gli intervenuti. A questo proposito nota l'editore (p. XXXV): “è questo ... l'unico atto originale che possediamo dei capitoli generali vallombrosani fino al 1310”.

⁵ I probabili influssi a sua volta esercitati dalla più antica organizzazione vallombrosana su quella nascente di Cîteaux sono minuziosamente, ma non sempre criticamente, esaminati da D. R. Duvernay, *Cîteaux, Vallombreuse et Étienne Harding*, “*Analecta sacri Ordinis Cisterciensis*”, 8 (1952), pp. 379-495.

⁶ F. Neiske, *Reform oder Kodifizierung? Päpstliche Statuten für Cluny im 13. Jahrhundert*, “*Archivum Historiae Pontificiae*”, 26 (1988), pp. 71-118. Il significato della messa per iscritto delle norme monastiche e il loro influsso nel processo istituzionale è stato esaminato da G. Melville, *Zur Funktion der Schriftlichkeit im institutionellen Gefüge mittelalterlicher Orden*, “*Frühmittelalterliche Studien*”, 25 (1991), pp. 391-417; J. Wollasch, *Reformmönchtum und Schriftlichkeit*, “*Frühmittelalterliche Studien*”, 26 (1992), pp. 274-286, e K. Schreiner, *Verschriftlichung als Faktor monastischer Reform. Funktionen von Schriftlichkeit im*

Accenno qui soltanto che l'emergere di almeno due indicazioni strutturali nelle disposizioni capitolari del 1216 permette di cogliere l'introduzione a Vallombrosa del modello cisterciense, che, come si è detto, oramai era quello fatto proprio dal papato: si tratta del termine *capitulum generale* – fino all'inizio del XIII secolo desueto in ambito vallombrosano, dove le riunioni degli abati venivano piuttosto definite *conventus*⁷ – e, soprattutto, della formalizzazione dell'ufficio dei visitatori, nonché della dettagliata procedura elaborata per le modalità secondo le quali costoro avrebbero dovuto agire⁸. Erano infatti questi i capisaldi dell'organizzazione cisterciense e a favore dell'introduzione di tali strumenti di governo si era autorevolmente pronunciato il concilio lateranense⁹. A partire dal capitolo generale del 1216, dunque, si apre una nuova fase della storia vallombrosana, nella quale la congregazione si presenta oramai secondo la struttura dell'ordine monastico, inteso secondo la moderna concezione giuridica, e, a conferma del rinnovato assetto, il termine *ordo* diventa sempre più usuale e, soprattutto nella documentazione papale, si sostituisce gradatamente a *congregatio*¹⁰.

Ordenswesen des hohen und späten Mittelalters, in Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, hrsg. von H. Keller - K. Grubmüller - N. Staubach, München 1992, pp. 37-75, ai quali è ora possibile aggiungere F. Cygler, *Ausformung und Kodifizierung des Ordensrechts vom 12. bis 14. Jahrhundert. Strukturelle Beobachtungen zu den Cisterciensern, Prämonstratensern, Kartäusern und Cluniakensern*, in *De ordine vitae. Zu Normvorstellungen, Organisationsformen und Schriftgebrauch im mittelalterlichen Ordenswesen*, hrsg. von G. Melville, Münster 1996 (Vita regularis, 1), pp. 7-58.

⁷ Monzio Compagnoni, "Vinculum caritatis et consuetudinis", pp. 586-593.

⁸ In precedenza la visita dei monasteri della cosiddetta prima generazione, cioè direttamente aggregati a Vallombrosa, era competenza esclusiva dell'abate maggiore, in quanto continuatore dell'ufficio di paterna correzione esercitato da Giovanni Gualberto (Monzio Compagnoni, "Vinculum caritatis et consuetudinis" cit., pp. 577-586); per i monasteri di seconda generazione era prevista un'azione di controllo e correzione da parte degli abati delle case direttamente preposte; ringrazio Giordano Monzio Compagnoni che con estrema cortesia mi ha fornito queste informazioni. Il problema della visita canonica presso i regolari è ora trattato nel suo insieme da J. Oberste, *Visitation und Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei Cisterziensern, Prämonstratensern und Cluniakensern (12.- früher 14. Jahrhundert)*, Münster 1996 (Vita regularis, 2); ID, *Die Dokumente der kelösterlichen Visitationen*, Turnhout 1999 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental, 80).

⁹ Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., pp. 77-79; G. Melville, "Diversa sunt monasteria et diversa habent institutiones". *Aspetti delle molteplici forme organizzative dei religiosi nel Medioevo*, in *Chiesa e società in Sicilia. I secoli XII-XVI*, a cura di G. Zito, Torino 1995, pp. 323-345 (specie 329-332), e Id., *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht. Eine Skizze zum 12./13. Jahrhundert*, in *Proceeding of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law*, ed. P. Landau - J. Müller, Città del Vaticano 1997 (Monumenta Iuris Canonici, Serie C., 10), pp. 691-712 (specie 691-693); Cygler, *Ausformung und Kodifizierung* cit., p. 9.

¹⁰ Melville, "Diversa sunt monasteria" cit., p. 329: "Con i Cistercensi, all'inizio del XII secolo, ebbe inizio una forma completamente nuova di *vita religiosa*. Una concezione più ampia di *ordo* venne a sostituire quella fino ad allora diffusa che si limitava ad indicare uno stile di vita comu-

Al fine di individuare i più significativi momenti di tale evoluzione la seguente indagine non si limiterà all'esame della pur copiosa normativa vallombrosana a partire dall'inizio del XIII secolo, ma cercherà di cogliere l'interazione di almeno tre fattori che sembrano aver giocato un ruolo primario nello sviluppo istituzionale della congregazione: l'azione regolamentatrice portata avanti dal papato, l'autorità dell'abate maggiore nei confronti dei monasteri appartenenti alla congregazione, le pressioni dell'episcopato nei confronti del raggruppamento monastico vallombrosano. E' all'interno di tali mutevoli relazioni che assumono significato pregnante gli eventi che segnano fin dagli inizi l'abbaziale di Benigno, colui che si trovò a portare il maggior peso dell'inevitabile cambiamento istituzionale. Tale gioco di forze assume particolare evidenza nella documentazione emessa dalla curia papale su richiesta dell'abate maggiore, come pure nelle norme sulla vita regolare promulgate dai *Juristenpäpste* a partire da Alessandro III, che non solo esercitarono un ruolo determinante nello sviluppo della legislazione delle reti monastiche, ma vennero esse stesse recepite come parte integrante delle sillogi normative, ponendosi addirittura come decisivo elemento ordinatore dei rapporti interni alla congregazione¹¹. Per questo motivo le mie osservazioni prenderanno per lo più lo spunto dai rapporti tra la curia romana e l'abate di Vallombrosa, senza peraltro trascurare le sollecitazioni provenienti dall'interno della congregazione, che spesso motivarono il ricorso all'autorità del romano pontefice e, quindi, la richiesta di documenti papali.

2. L'abate Benigno

A realizzare l'importante svolta istituzionale sopra delineata fu soprattutto l'abate maggiore Benigno, un personaggio di non secondaria importanza per la storia vallombrosana, come testimonia la venerazione di cui fu fatto oggetto nell'Ordine. Secondo la anonima *Vita sancti Benigni*, scritta un seco-

ne. Osservanza si collegò ora inscindibilmente a coerenza in senso giuridico-corporativistico”. Si veda l'analisi di Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 568-572, dove però si pone l'acquisizione del termine *congregatio* come punto d'arrivo del processo culminante nel XII secolo; utili indicazioni circa i tempi di tale processo generale si trovano in J. Dubois, *Les ordres religieux au XII^e siècle selon la curie romaine*, “*Revue Bénédictine*”, 78 (1968), pp. 288-290 (anche in Id., *Histoire monastique en France au XII^e siècle. Les institutions monastiques et leur évolution*, London 1982, Collected Studies Series, saggio n.1), al quale è ora possibile aggiungere Id., *Ordo*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, VI, Roma 1980, coll. 806-820 (specie 811-812), e K. Elm, *Orden. I. Begriff und Geschichte des Ordenswesens*, in *Theologische Realencyclopädie*, XXV, Berlin - New York 1995, pp. 315-330.

¹¹ Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., pp. 80-81.

lo dopo la sua morte, egli sarebbe stato un sacerdote beneficiale della chiesa di Figline, non distante da Monteverchi, in seguito entrato nel monastero fiorentino di S. Salvi, uno dei più antichi cenobi della *congregatio* vallombrosana, quando era abate maggiore Terzo (1179-1190)¹².

Se tale percorso biografico non costituisce un motivo di valenza agiografica, potremmo dire “della rinuncia”, mirante a sottolineare la forte tensione spirituale del personaggio, Benigno sarebbe stato uno di quegli ecclesiastici che, non paghi della condizione di sacerdote beneficiale, aveva scelto di abbracciare una *vita districtior* in un cenobio espressione del monachesimo riformato¹³. E’ interessante notare che, come Benigno, negli stessi anni altri chierici e canonici avevano dato segno di non accontentarsi più dello stato chiericale, ma di volersi cimentare con l’esperienza cenobitica¹⁴. Basti qui accennare al noto caso del *magister* Gerardo da Sesso, che da canonico di Parma passò al monastero cisterciense di S. Maria e S. Croce di Tiglieto¹⁵, per assumere poi rilevanti cariche ecclesiastiche, culminate nella creazione cardinalizia¹⁶, oppure al prete Alberto di Mantova, che dagli anni ottanta del XII

¹² R. Volpini, *Benigno*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, VIII, Roma 1966, pp. 508-511; sui monasteri collegati a Vallombrosa si vedano le osservazioni di Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 572-577 e A. Degl’Innocenti, *Santità vallambrosana fra XII e XIII secolo*, in *L’Ordo Vallisumbrosae tra XII e XIII secolo* cit., pp. 462-463.

¹³ K. Elm, *La Congregazione di Vallombrosa nello sviluppo della vita religiosa altomedievale*, in *I vallombrosani nella società italiana dei secoli XI e XII*, a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa 1995 (Archivio vallombrosano, 2), pp. 30-31; in area toscana era sensibile anche la presenza di Camaldoli, sulla quale rinvio a G. Vedovato, *Camaldoli nell’età comunale*, in *Il monachesimo italiano nell’età comunale* cit., pp. 529-562.

¹⁴ Forse a seguito del vasto movimento di riforma canonica, che aveva portato a un sensibile avvicinamento dei canonici alla vita monastica: si veda C.D. Fonseca, *Constat ... monasterium esse tam canonicorum quam et monachorum. Le influenze monastiche sulle strutture istituzionali delle Canoniche e delle Congregazioni canonicali*, in *Vom Kloster zum Klosterverband* cit., pp. 239-251.

¹⁵ S. Maria e S. Croce di Tiglieto fu il primo monastero cisterciense al di qua delle Alpi situato nei pressi di importanti direttrici stradali che da Genova, attraverso Ovada, si dirigevano verso Acqui e Asti: oltre a V. Polonio, *San Bernardo, Genova e Pisa*, in *San Bernardo e l’Italia*, a cura di P. Zerbi, Milano 1993 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 8), pp. 72-75.

¹⁶ Gerardo, noto per essere l’autore di una *Summa* teologica, dal 1192 è attestato come canonico di Parma dove fu attivo almeno fino al 1195; quindi si fece monaco nel monastero cisterciense di Tiglieto, dove divenne abate prima del novembre 1205 (M.P. Alberzoni, *Da Guido di Aosta a Pietro di Lucedio*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al XV secolo*, a cura di G. Cracco, con la collaborazione di A. Piazza, Roma 1998, p. 229 ora in EAD., *Città, vescovi e papato nella Lombardia dei comuni*, Novara 2001 [Studi, 26], p. 238); quindi per oltre tre anni intensamente attivo in area padana come *visitorator et provisor Lombardiae* (M.P. Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma della Chiesa in ‘Lombardia’. Prime indagini sui ‘visitoratores et provisoires’*, “*Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*”, 73, 1993, pp. 150-156, ora in EAD., *Città, vescovi* cit., pp. 95-98); prima dell’aprile 1209 eletto vescovo di Novara, dove, non-

secolo si ritirò a vivere presso il monastero mantovano di S. Andrea, dove attorno a lui si raccolsero uomini e donne desiderosi di dedicarsi al servizio di Dio e dei fratelli, costituenti il nucleo di una nuova *religio*, i Canonici regolari di S. Marco, che nel gennaio del 1207 fu approvata da Innocenzo III¹⁷.

La casistica potrebbe ampliarsi in modo considerevole, qualora si procedesse a uno spoglio sistematico della documentazione. Mi limito qui a ricordare il caso di un anonimo sacerdote di Vercelli, dove era rettore della chiesa di S. Michele e dove godeva della stima dei suoi parrocchiani. Anch'egli, quando seppe che il vescovo eletto di Ivrea – il vercellese Pietro di Magnano, già abate del monastero cisterciense di Lucedio, quindi di quello di La Ferté – aveva abbandonato la sede episcopale e si era ritirato in un eremo, lasciò la sua chiesa e volle seguirlo per condurre con lui vita eremitica¹⁸. Analoghe tensioni a una *vita districtior* sono rilevabili, nello stesso periodo anche tra l'episcopato – basti qui solo un cenno a Jean de Bellemains dapprima vescovo di Poitiers, dal 1182 trasferito alla sede arcivescovile di Lione, che nel 1193 ottenne da Celestino III di potersi ritirare a vita monastica a Clairvaux¹⁹, oppure al vescovo Lanfranco di Pavia (1180-1198) che, abbandonato l'ufficio, si era ritirato nel monastero vallombrosano di S. Sepolcro di quella città²⁰ –

ostante i numerosi incarichi che svolse per delega papale, si impegnò soprattutto per la riforma del clero della città e della diocesi; dall'aprile 1211 “eletto” cardinale vescovo di Albano e legato papale nell'Italia settentrionale, fino alla morte, avvenuta il 16 dicembre 1211 a Cremona, quando egli era ancora solo vescovo eletto di Novara e di Albano. Su Gerardo, oltre a M. Cipollone, *Gerardo da Sesso vescovo eletto di Novara, Albano e Milano*, “Aevum”, 60 (1986), pp. 223-239 e Ead., *Gerardo da Sesso, legato apostolico al tempo di Innocenzo III*, “Aevum”, 61 (1987), pp. 358-388, si veda W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinalen unter Coelestin III. und Innocenz III.*, Wien 1984 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 1/6), pp. 125 e, da ultimo, M.P. Alberzoni, *Dal cenobio all'episcopio: vescovi cisterciensi nell'Italia nord occidentale all'inizio del XIII secolo*, in *L'abbazia di Lucedio e l'Ordine cisterciense nell'Italia occidentale nei secoli XII e XIII*. III Congresso storico vercellese (Vercelli, 24-26 ottobre 1997), Vercelli 1999, pp. 156-176 ora in EAD., *Città, vescovi* cit., pp. 121-133.

¹⁷ M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 17), pp. 291-297; Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 157-160 (EAD., *Città, vescovi* cit., pp. 98-100); Ead., *Da Guido di Aosta* cit., p. 229 (EAD., *Città, vescovi*, p. 238).

¹⁸ PL 215, coll. 1197 C - 1198 B; Alberzoni, *Da Guido di Aosta* cit., pp. 233-234; Ead., *Dal cenobio all'episcopio* cit., pp. 160-161; si veda ora EAD., *Città, vescovi*, pp. 240-241 e 123-124.

¹⁹ C. Egger, *Innocenz III. als Theologe. Beiträge zur Kenntnis seines Denkens im Rahmen der Frühscholastik*, “Archivum historiae pontificiae”, 30 (1992), pp. 57-60.

²⁰ F. Savio, *Gli antichi vescovi d'Italia dalle origini al 1300 descritti per regioni. La Lombardia II/2: Cremona - Lodi - Mantova - Pavia*, Bergamo 1932, p. 446 e ora M. P. Alberzoni, “*Murum se pro domo Dei opposuit*”. *Lanfranco di Pavia (1198) tra storia e agiografia*, in *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*, Verona 2000 (Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 47-99, anch'esso in EAD., *Città, vescovi* cit., pp. 137-171; si veda N. D'Acunto, *I Vallombrosani e l'episcopato nei secoli XII e XIII*, in *L'Ordo Vallimbrosae* cit., pp. 339-364.

come pure all'interno dell'Ordine cisterciense. In quest'ultimo caso prevale decisamente l'ideale eremitico, attuato da alcuni esponenti di rilievo che continuarono a far parte dell'Ordine, come Raniero da Ponza²¹, oppure da chi, come Gioacchino da Fiore, diede vita a una sorta di riforma²². E addirittura la curia romana non fu estranea a tali correnti riformatrici²³.

Benigno, dopo aver ricoperto la carica abbaziale a S. Salvi almeno dal 1195, successe all'abate maggiore Martino tra la fine del 1201 e gli inizi del 1202, quindi nei primi anni del pontificato di Innocenzo III, quando particolarmente vive erano le attenzioni del pontefice per i monasteri direttamente soggetti alla sede romana. Ciò comportò la necessità di intensi rapporti con la curia papale, sulla base dei quali è possibile ricostruire dettagliatamente alcune importanti fasi della vita della congregazione vallombrosana. Interessanti analogie si possono evincere da un esempio anche geograficamente non lontano da Vallombrosa, precisamente dall'abate Nicola di Sassovivo, anch'egli a capo di una modesta rete monastica, la quale proprio durante il suo abbaziato conobbe un deciso rafforzamento interno. Attilio Bartoli Langeli ha assai opportunamente evidenziato lo stretto legame tra l'azione di Nicola e gli obiettivi della curia innocenziana: la coincidenza produsse un'affermazione politica ed economica dell'abbazia che non ebbe riscontro in epoche successive²⁴. Senza voler qui indugiare in facili paragoni, anche perché il più breve

²¹ G.L. Potestà, *Raniero da Ponza socius di Giocchino da Fiore*, "Florensia", 11 (1997), pp. 69-82; M.P. Alberzoni, *Raniero da Ponza e la curia romana*, *ibidem*, pp. 83-113.

²² G.L. Potestà, *Gioacchino riformatore monastico nel Tractatus de vita sancti Benedicti e nella coscienza dei primi florensi*, "Florensia", 6 (1992), pp. 73-93. Indicativa di tale tendenza è una lettera di Innocenzo III al vescovo di Padova, con la quale gli si ordinava di costringere alcuni Cisterciensi, probabilmente provenienti dal monastero piacentino della Colomba, che senza ottenere l'autorizzazione da parte del loro abate si erano dati a vita eremitica nei pressi di Padova, a tornare nel chiostro: *Die Register Innocenz' III.*, VII: 7. *Pontifikatsjahr, 1204/1205. Texte und Indices*, unter der Leitung von O. Hageneder, bearbeitet von A. Sommerlechner - H. Weigl gemeinsam mit C. Egger - R. Murauer, Wien 1997 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 7), n. 178, pp. 313-314.

²³ K.V. Selge, *Franz von Assisi und Hugolino von Ostia*, in *San Francesco nella ricerca storica degli ultimi ottanta anni*, Todi 1971 (Convegni del Centro di studi sulla spiritualità medievale, 9), pp. 159-222; ID., *Franz von Assisi und die römische Kurie*, "Zeitschrift für Theologie und Kirche", 67 (1970), pp. 129-161; da ultimo vedi W. Malekzek, *Franziskus, Innocenz III., Honorius III. Und die Anfänge des Minoritenordens. Ein neuer Versuch zu einem alten Problem*, in *Il papato duecentesco e gli ordini mendicanti*, Spoleto 1998 (Atti dei Convegni della Società internazionale di studi francescani e del Centro interuniversitario di studi francescani, n.s., 8), pp. 25-80.

²⁴ A. Bartoli Langeli, *Premessa*, in *Le carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo*, IV: 1201-1214, a cura di Id., Firenze 1976, soprattutto pp. XXI-XXVII: "La nuova fase della storia dell'abbazia, che la portò a una potenza economica e politica paragonabile, nella regione, solo al monastero perugino di S. Pietro, iniziò sì col governo abbaziale di Nicola; ma per impulso e volontà precisa di Innocenzo III (...). Nel nostro caso, l'azione di Innocenzo va vista soprattutto nell'ambito

abbaziato di Nicola (1205-1222) si presenta decisamente più fortunato di quello di Benigno – che pur essendo decisamente più lungo si chiuse con le sue dimissioni dalla prestigiosa, ma onerosa carica, probabilmente agli inizi del 1234²⁵–, bisogna in ogni caso notare che fin dallo scorcio del XII secolo la curia papale doveva guardare a Vallombrosa con grande stima, come attesta nel giugno del 1198 la concessione della prestigiosa basilica romana di S. Prassede all'abate maggiore Martino, perché vi si insediasse una comunità monastica che vivesse secondo il *monasticus ordo*, stabilito dalla regola di Benedetto, e dall'osservanza dei *vestri ordinis instituta*²⁶. Il medesimo abate Martino, proveniente dal monastero bergamasco di S. Sepolcro di Astino²⁷, aveva sicuramente presieduto almeno un *conventus abbatum*, del quale però non si sono conservati gli atti²⁸. Durante il suo abbaziato si segnala un'iniziativa di rilevante significato anche istituzionale, precisamente la canonizzazione di Giovanni Gualberto, solennemente proclamata da Celestino III il 1° ottobre 1193, per ottenere la quale profuse il suo impegno l'abate Gregorio di Passignano, il monastero dove si conservavano le spoglie mortali del fondatore²⁹. La forte posizione così conseguita dall'abate di questo monastero all'interno della congregazione, e probabilmente anche le spese che il cenobio

della politica di *recuperatio*: privo di una vera forza militare e di una struttura statale solida, egli non poteva che creare delle zone di influenza mediante l'operato di persone di sua fiducia, poste al vertice di istituzioni ecclesiastiche (diocesi, monasteri) e non (comuni)” (p. XXIV). Su tale monastero vedi ora G. Casagrande - A. Czortek, *Monasteri e comuni in Umbria (secc. XI-XIII). Appunti e considerazioni da un primo sondaggio*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale* cit., pp. 617-620.

²⁵ Volpini, *Benigno* cit., p. 510.

²⁶ P. Fedele, *Tabularium S. Praxedis*, “Archivio della R. Società romana di storia patria”, 28 (1905), pp. 79-81 (1198 giugno 30); la fondazione vallombrosana era stata voluta dal cardinale prete Soffredo di S. Prassede, sul quale si veda Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 73-76.

²⁷ Sulle vicende dei più antichi insediamenti vallombrosiani nell'Italia settentrionale, vedi G. Monzio Compagnoni, *Fondazioni vallombrosane in diocesi di Milano. Prime ricerche*, in *I Vallombrosani nella società italiana* cit., pp. 203-238; Id., *Il “Rythmus” di Maginfredo di Astino e l'espansione vallombrosana in Italia settentrionale durante la prima età comunale*, “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, 51 (1997), pp. 341-420 (soprattutto pp. 378-390) e, da ultimo, F. Menant, *Nouveaux monastères et jeunes communes: les vallombrosains du S. Sepolcro d'Astino et le groupe dirigeant bergamasque (1107-1161)*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale* cit., pp. 269-316.

²⁸ Vedi *Acta* cit., p. 45, dove l'indicazione delle fonti manoscritte fa risalire la convocazione al 1190; si vedano i frequenti richiami alla normativa stabilita in questo *conventus* presenti negli atti dei successivi capitoli.

²⁹ R. N. Vasaturo, *Vallombrosa: l'abbazia e la congregazione. Note storiche*, a cura di G. Monzio Compagnoni, Vallombrosa 1994 (Archivio vallombrosano, 1), pp. 54-56, dove si mette in luce anche l'attività diplomatica svolta da Gregorio a servizio della curia di Celestino III per guadagnarne il favore.

dovette sostenere non disgiunte da eventi bellici, furono forse all'origine del forte indebitamento di Passignano e degli attriti tra l'abate maggiore, Martino prima e Benigno poi, e l'abate Uberto, scoppiati sullo scorcio del 1204³⁰.

Sembra dunque che gli inizi sostanzialmente favorevoli dell'abbaziale di Benigno abbiano costituito la premessa indispensabile per giungere al coronamento del suo governo, che la storiografia ha normalmente definito come "riformatore" e "centralizzatore"³¹: in effetti, ancora all'inizio del XIII secolo la congregazione vallombrosana si presentava come una confederazione di monasteri uniti dall'osservanza di consuetudini comuni, piuttosto che come un Ordine caratterizzato dalla regolare celebrazione di "assemblee legislative" e dalla messa per iscritto delle norme collegialmente stabilite³². O meglio: la celebrazione dei *conventus abbatum*, addirittura precedente all'uso introdotto dai Cisterciensi, non dovette avvenire a scadenze regolari e le decisioni in tali assemblee stabilite non sembrano aver avuto un carattere propriamente normativo³³. Soprattutto poco chiare dovevano essere le prerogative dell'a-

³⁰ Non bisogna infatti dimenticare che tra 1196 e 1202 Passignano fu coinvolto nella guerra che portò alla distruzione ad opera dei Fiorentini della città imperiale di Semifonte: Vasaturo, *Vallombrosa: l'abbazia e la congregazione* cit., pp. 57-58, per cui è probabile che la solenne elevatio del corpo di san Giovanni Gualberto, che pure era stata ordinata dal pontefice contestualmente alla canonizzazione, sia stata rinviata anche per le difficoltà economiche insorte; al notevole indebitamento del monastero di Passignano cercò di mettere argine l'abate maggiore Martino, facendosi promettere dall'abate Uberto che non avrebbe contratto nuovi debiti superiori alla somma di 20 libbre: l'episodio si ricava da un'inedita lettera di Innocenzo III, nella quale sono tratteggiate le fasi cruciali della controversia tra Uberto di Passignano e gli abati maggiori Martino e Benigno, sulla quale vedi sotto, nota 77 e testo corrispondente. Le vicende della guerra condotta da Firenze contro Semifonte sono tratteggiate da R. Davidsohn, *Storia di Firenze, I: Le origini*, Firenze 1956 (ed. originale Berlin 1896), pp. 931-945.

³¹ Sia il Volpini (*Benigno* cit., p. 509: "L'opera di Benigno, mentre mirava al recupero dell'antica tensione religiosa, tentò anche il rinsaldamento della tradizionale centralizzazione dell'Ordine, indebolita dalle tendenze centrifughe che facevano capo al monastero di Passignano"), sia il Vasaturo (*Vallombrosa: l'abbazia e la congregazione* cit., pp. 58-60) sottolineano il tentativo di riforma in senso centralizzato dell'Ordine messo in atto da questo abate.

³² Sono queste le caratteristiche indicate dal Neiske come proprie di un Ordine in senso giuridico (vedi lo studio ricordato sopra alla nota 9). Monzio Compagnoni, "*Vinculum caritatis et consuetudinis*" cit., pp. 566-567: "Il rapporto con il padre comune – il solo vincolo extragiuridico a legare i monasteri, mai definiti come vallombrosani fino al 1084 – ebbe quindi prioritaria espressione nella comune osservanza, che in qualche modo aveva valore di legge (...) L'aggregazione di nuovi monasteri avvenne pertanto facendo principalmente riferimento alla consuetudine".

³³ Monzio Compagnoni, "*Vinculum caritatis et consuetudinis*" cit., p. 572: "Il termine *congregatio* mostra dunque il graduale tentativo dei monaci di esprimere la consapevolezza di costituire un'entità di tipo congregazionale fondata sul *vinculum caritatis*, coscienza che, agli inizi del XII secolo, appare raggiunta solo all'interno del capitolo generale, da dove gradualmente – e forse parallelamente allo sviluppo di contenuti e strumenti propriamente giuridici – si diffonde non solo all'interno dei monasteri vallombrosani, ma anche nel tessuto sociale, come rivelano gli

bate maggiore all'interno della congregazione: se infatti questi da una parte godeva di un'autorità indubbiamente maggiore rispetto a quella dell'abate di Cîteaux, che era strettamente vincolato a una gestione collegiale dell'Ordine, d'altra parte l'autorità esercitata dai superiori dei cenobi direttamente dipendenti da Vallombrosa sui monasteri da essi fondati (“suffraganei” o della “seconda generazione”), evidente soprattutto nelle modalità di elezione degli abati locali, doveva costituire un allentamento della coesione interna³⁴. Il problema dell'*imperium maioris abbatis* era stato motivo di discussione fin dal capitolo celebrato a S. Salvi sotto la presidenza del cardinale Bernardo degli Uberti nel 1101³⁵, ed era stato in seguito ripreso con forza nel *conventus abbatum* del 1139³⁶; nuove, esplicite affermazioni delle prerogative dell'abate maggiore nei confronti degli altri superiori saranno sancite, in un contesto dalle valenze più nettamente giuridiche, nei capitoli presieduti da Benigno, di otto dei quali si sono conservati gli atti³⁷.

3. I monasteri in diocesi di Forlì e i conflitti circa la giurisdizione del vescovo (1198-1202)

L'esame delle occasioni che richiesero l'intervento dell'abate di Vallombrosa in difesa dei diritti suoi o dell'intera congregazione pongono in primo piano, sia dal punto di vista cronologico, sia per il prolungato impegno

atti riguardanti i cenobi e in particolare le carte di fondazione, toccando dopo la metà del secolo anche la cancelleria pontificia”; tutto questo sviluppo è ora riconsiderato da Monzio Compagnoni, *Lo sviluppo delle strutture costituzionali* cit., pp.33-208.

³⁴ Duvernay, *Cîteaux, Vallombreuse* cit., pp. 430-435; circa il problema dei rapporti tra la “casa madre” e i monasteri suffraganei offrono importanti chiarimenti D. Meade, *From Turmoil to Solidarity: The Emergence of the Vallumbrosan Monastic Congregation*, “The American Benedictine Review”, 19 (1968), soprattutto pp. 344-350 e Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 572-577. Un'attenta analisi del progressivo definirsi delle prerogative dell'abate di Cîteaux nel corso del XII secolo è in J.-B. Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé de Cîteaux au XII^e et XIII^e siècle*, “*Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis*”, 24 (1968), pp. 47-66.

³⁵ *Acta* cit., p. 6 rr 8-12: “ut in vera unitate cum vinculo perfectionis perpetuo remanerent, secundum antiquam bonamque consuetudinem domni Iohannis, abbatis maioris Vallimbrose statuerunt unanimiter maioris abbatis prefate congregationis imperio et voluntate in omnibus obedire, prout unicuique impotentis Deus largiri dignabitur”.

³⁶ *Acta* cit., p. 17 rr 17-20: “Firmaverunt etiam obedientiam in omnibus servare domno maiori Vallumbrose abbatibus tam in personis dandis et accipiendis quam et in substantiis, et in omnibus quae ad retinendum statum congregationis noscuntur”.

³⁷ Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 576-577 segnala l'assenza di norme emanate nei capitoli generali, circa i rapporti tra i monasteri “matri” e le loro dipendenze fino al capitolo del 1226 (*Acta* cit., p. 70 33 rr 32-33).

che richiese, la controversia con il vescovo di Forlì in merito ai diritti spettanti all'abate di Vallombrosa sui monasteri di S. Mercuriale e di S. Maria di Fiumana posti in quella diocesi³⁸. I due monasteri erano entrati a far parte della *congregatio* vallombrosana per donazione del vescovo Alessandro di Forlì, rispettivamente tra il 1169 e il 1176 e nel 1182³⁹, ma con i successivi vescovi liviensi si aprì un lungo contenzioso incentrato sulla rivendicazione di eminenti diritti episcopali in precedenza esercitati sui monasteri, in particolare il diritto di visita e l'intervento nell'elezione dell'abate⁴⁰. Nicolangelo D'Acunto ha già efficacemente tratteggiato le fasi della controversia. Per quanto riguarda il problema che ci proponiamo di esaminare, cioè l'incentivo offerto da questi scontri in vista di un ripensamento dell'identità vallombrosana, possiamo notare che, mentre nella causa apertasi nel corso del pontificato di Celestino III l'attore era il vescovo Giovanni, a partire dall'abbazia di Benigno sarà l'abate maggiore ad avviare le controversie con l'episcopio liviense.

Nel documento contenente la sentenza arbitrale pronunciata il 13 maggio 1198 a Ravenna da Guardo priore della canonica di S. Maria in Porto, giudice delegato di Celestino III⁴¹, era infatti riportato per intero il libello accusatorio del vescovo Giovanni, nel quale erano indicati i capi delle accuse formulate dal presule nei confronti dell'abate di S. Mercuriale⁴², Guarnerio, che

³⁸ Sui due monasteri, vedi P.F. Kehr, *Italia pontificia*, V: *Aemilia sive provincia Ravennas*, Berolini 1911 (d'ora in poi IP V), rispettivamente pp. 143-144 e 144-145.

³⁹ Per le complesse relazioni con l'episcopato, soprattutto nei primi decenni del XIII secolo, si veda D'Acunto, *I Vallombrosani e l'episcopato* cit., pp. 351-357; ricordo che il vescovo di Forlì, Alessandro, partecipò al *conventus abbatum* del 1189; su di lui vedi A. Calandrini - G. Fusconi, *Forlì e i suoi vescovi. Appunti e documentazione per una storia della Chiesa di Forlì*, I: *Dalle origini al secolo XIV*, Forlì 1985 (Studia Ravennatensia, 2), pp. 503-530; si vedano le importanti osservazioni di A. Padovani, *Monasteri e comuni in Romagna*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale*, pp. 475-477.

⁴⁰ P. Graziani, *La vita cittadina fra l'abbazia di S. Mercuriale e l'episcopio di S. Croce*, in *Storia di Forlì*, a cura di A. Vasina, Forlì 1990, pp. 106-112; la documentazione è edita in *Il "Libro Biscia" di S. Mercuriale di Forlì*, a cura di S. Tagliaferri - B. Gurioli, con introduzioni di A. Vasina, I (aa. 894-1178), Forlì 1982; II (aa. 1178-1200), Forlì 1987; III (aa. 1200-1221), Forlì 1993; IV (aa. 1221-1231, con appendice documentaria di G. Rabotti), Forlì 1994.

⁴¹ *Il "Libro Biscia"*, II cit., n. XVII, pp. 361-365; IP V cit., n. *2, p. 144.

⁴² *Il "Libro Biscia"*, II cit., p. 362: oltre alla non osservanza delle sentenze di interdetto comminate dal vescovo, nonché la scomunica contro il monastero a seguito della riscossione delle decime in alcune pievi soggette al monastero, decime che poi non erano state trasmesse al vescovo, quest'ultimo rivendicava alcuni diritti inerenti la vita del monastero: "item peto ipsius monasterii coreptionem, interdictionem, excomunicacionem, aprobacionem et reprobacionem electionum abbatum, et cetera que ad ius episcopale pertinent; item omnia que antecessores mei soliti erant habere vel facere tam in spiritualibus quam in temporalibus"; Padovani, *Monasteri e comuni in Romagna* cit., pp. 477-478; sul vescovo Giovanni II (1192-1203), si veda Calandrini - Fusconi, *Forlì e i suoi vescovi* cit., pp. 531-544.

a sua volta aveva risposto con un libello anch'esso inserito nel documento. E' di un certo interesse esaminare i motivi che avevano condotto a una sentenza arbitrare: in occasione della causa intentata da Giovanni nel corso del pontificato di Celestino III – come si è detto – era stato il vescovo di Forlì a rivolgersi al pontefice per ottenere che venisse nominato un giudice delegato per la soluzione della stessa⁴³. Ciò poneva il presule in una situazione di vantaggio rispetto all'accusato, giacché chi presentava in curia il libello accusatorio poteva influire sulla nomina dei giudici delegati indicando personalità a lui gradite e dalle quali poteva dunque aspettarsi una sentenza favorevole⁴⁴. La complessa e articolata sentenza, che il priore di S. Maria in Porto pronunciò dopo aver visto le allegazioni delle parti e aver consultato “plures sapientes tam in legibus quam in decretis”, fu resa nota alla presenza dell'abate Martino di Vallombrosa e dell'abate Guarnerio, segno dell'interesse che tale controversia ricopriva per le sorti dell'intera congregazione, mentre non risulta che alla pubblicazione della stessa fosse presente il vescovo, cosa che fa supporre il suo disappunto di fronte a un giudizio che, sebbene riconoscesse i diritti dell'episcopio in relazione soprattutto alla vita sacramentale delle pievi, alle decime e alle annuali *procuraciones*, d'altra parte limitava l'*episcopale ius* alla consacrazione degli altari, all'ordinazione dei chierici e al conferimento della cresima ai fanciulli. Per l'abate di Vallombrosa dovette invece essere di estrema importanza veder riconosciuti i suoi diritti circa la correzione nel monastero e, soprattutto, l'elezione degli abati⁴⁵. Se dunque la

⁴³ Il documento di delega è perduto; chiare le indicazioni in merito nel testo della sentenza: “Ego Guardus prior canonice Sancte Marie in Portu ex delegacione felicis memorie Celestini pape...” (Il “Libro Biscia”, II cit., p. 361).

⁴⁴ La considerevole crescita di cause sottoposte al tribunale papale e, da questo, delegate a giudici, è efficacemente messa in luce da O. Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich*, Graz-Wien-Köln 1967 (Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs, 10), soprattutto pp. 24-74, dove sono esaminate anche le diverse modalità di intervento dei delegati papali; sullo svolgimento dei processi fornisce utili indicazioni H. Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert)*, I: *Untersuchung*, Bonn 1997 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, 4/1), pp. 18-21, 48-68.

⁴⁵ Il “Libro Biscia”, II cit., p. 364: “item absolvo abbatem et monacos et plebem seu monasterium Sancti Mercurialis a petitione quam dominus episcopus faciebat petendo ipsius plebis et monasterii coreptionem, interdictionem, excommunicationem, aprobacionem et reprobacionem(m) electionum abbatum”. Circa l'esercizio dell'*episcopale ius* sui monasteri esenti, vedi G. Schreiber, *Kurie und Kolster im 12. Jahrhundert*, II, Stuttgart 1910 (Kirchenrechtliche Abhandlungen, 65/66), pp. 181-224; l'esame della documentazione relativa alle abbazie francesi, nella quale appare la discussione di casi analoghi, è in L. Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises aux XI^e et XII^e siècles. Exemption et protection apostolique*, Paris 1997 (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques, 336), pp. 94-128; circa il diritto alle *procuraciones* C. Brühl, *Zur Geschichte der procuratio canonica vornehmlich im 11. und 12. Jahrhundert*, in *Le istituzioni ecclesiastiche della “societas christiana” dei secoli XI-XII*.

causa era stata intentata dal vescovo direttamente contro l'abate di S. Mercuriale, l'interesse dell'intera congregazione era evidente, giacché il riconoscimento al presule dell'*episcopale ius* circa la correzione del monastero e l'elezione degli abati avrebbe nella sostanza significato la sottrazione del cenobio dall'autorità dell'abate maggiore, il quale era ben consapevole della posta in gioco, come testimonia la sua presenza a Ravenna, accanto all'abate di S. Mercuriale, alla proclamazione della sentenza.

Benigno, succeduto a Martino come si è detto tra 1201 e 1202, dovette continuare il confronto con il presule liviense e agli esordi del suo abbaziale si rivolse a Innocenzo III per ottenere la nomina di giudici delegati: si dava così inizio a una nuova fase della controversia, che questa volta vedeva attore non più il vescovo, che evidentemente non aveva osservato la sentenza del 1198, ma l'abate maggiore, direttamente impegnato a salvaguardare il *ius particolare* della congregazione intera⁴⁶.

L'iniziativa di Benigno presso la sede romana, oltre a inaugurare una stagione di proficui rapporti con la curia innocenziana, permise all'abate maggiore di richiedere giudici delegati favorevoli alla sua parte, precisamente l'abate di Musignano⁴⁷, Raimondo, e l'arcidiacono di Fiesole, Monaldo⁴⁸: costoro, come era prassi per i giudici delegati, avevano in primo luogo fissato un termine di convocazione per le parti al fine di avviare la discussione della causa. Se l'abate di Vallombrosa sicuramente si era presentato al tribunale dei due delegati – che con molta probabilità avevano convocato i contendenti addirittura a Fiesole –, il vescovo di Forlì, più volte chiamato a comparire non si era mai recato al cospetto dei giudici, vuoi perché la sede della convocazione si era rivelata troppo lontana, vuoi per la lucida consapevolezza che i delegati papali erano scopertamente favorevoli alla parte avversa, e perciò era stato condannato in quanto contumace⁴⁹. Il vescovo, inoltre, aveva nella

Papato, cardinalato ed episcopato, Milano 1974 (Miscellanea del Centro di studi medioevali, 7), pp. 419-431.

⁴⁶ Una ricostruzione particolarmente attenta agli interessi vescovili e comunali è offerta da Padovani, *Monasteri e comuni in Romagna* cit., pp. 478-480.

⁴⁷ Si tratta del monastero di S. Bartolomeo *de Musiliano* in diocesi di Bologna: IP V cit., pp. 290-291.

⁴⁸ Il "*Libro Biscia*", IV, n. XIX, pp. 250-253 (sentenza del 1202 settembre 27); qualche indicazione in Calandrini - Fusconi, *Forlì e i suoi vescovi* cit., pp. 540-542.

⁴⁹ "Qui episcopus legitime a nobis citatus et datis induciis et dillationibus multis, cum autem nec per se nec per alium ante nostrum conspectum se presentaret, altera parte veniente et de iure suo coram nobis allegante, visis et intellectis suis rationibus, habito insuper plurimum sapientium consilio, sententiam contumacie in eum tulimus" (*Il "Libro Biscia"* IV cit., pp. 250-251); sulla procedura abitualmente seguita dai giudici delegati si veda Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 71-82.

sostanza ignorato la promulgazione della sentenza costringendo i due giudici delegati a portarsi a Forlì, dove si erano adoperati per giungere a una composizione amichevole tra le parti. Qui dovevano essere intercorsi accordi così che il presule aveva infine accettato che i giudici delegati emettessero un arbitrato nella causa. Probabilmente il presule liviense fu convinto ad accettare il ricorso a una sentenza arbitrata a seguito della mediazione del podestà di Forlì, Argoglioso, che in quanto rappresentante del comune entrò a far parte del collegio arbitrale, segno evidente dei forti interessi cittadini legati ai beni ora controllati da S. Mercuriale⁵⁰. Il 27 settembre 1202 a Forlì, dunque, i tre arbitri – ma i due giudici delegati dichiaravano sempre di agire “ex delegatione domini pape et eius auctoritate”, segno che dal pontefice avevano ricevuto il mandato di giungere in ogni caso a una soluzione, sia con una sentenza emessa a seguito del dibattimento della causa, sia con un giudizio arbitrato⁵¹ – pronunciavano il verdetto, che al primo punto riaffermava esplicitamente il diritto dei monaci di S. Mercuriale di eleggere l’abate secondo le modalità previste nella regola di Benedetto nonché la *consuetudo* della congregazione; l’elezione doveva avvenire alla presenza dell’abate di Vallombrosa o di un suo nunzio e il nuovo abate doveva essere confermato dal vescovo e dall’abate di Vallombrosa o dal suo nunzio; se però il vescovo avesse contestato l’elezione, l’abate di Vallombrosa avrebbe in ogni caso potuto confermare l’eletto, che, a sua volta, avrebbe prestato obbedienza all’abate maggiore della congregazione e a nessun altro⁵². Così pure il diritto di correzione dei monaci era riservato all’abate di S. Mercuriale, che avrebbe potuto rivolgersi all’abate maggiore e, solo nel caso che questi fosse stato

⁵⁰ “Cum autem postea sentencie sic late non pareret, volentes ei deferre, usque Forlivium accessimus et ibidem dominum episcopum et dominum abbatem de pace et concordia inter se componenda premonuimus, qui nostris monitis obtemperantes, in nos et in dominum Argoliosum Forlivii potestatem pro comune Forlivii de omnibus litibus, controversiis et discordiis generaliter inter se habitis compromiserunt” (*Il “Libro Biscia”, IV cit.*, p. 251). Argoliosus era con molta probabilità un esponente famiglia degli Argogliosi, una delle più cospicue nei secoli XII e XIII: vedi C. Dolcini, *Il Comune di Forlì nei secoli XII e XIII*, in *Storia di Forlì, II: Il Medioevo*, a cura di A. Vasina, Bologna 1990, p. 133; la sua presenza a una donazione vescovile del 1202 è segnalata da Padovani, *Monasteri e comuni in Romagna cit.*, p. 479.

⁵¹ Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit cit.*, pp. 50-53: tale più ampio mandato era di norma espresso già nella lettera commisoria della causa; la consuetudine, progressivamente affermatasi, di ricorrere ad arbitrati per giungere a un compromesso tra le parti, è tratteggiata da Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit cit.*, pp. 62-68.

⁵² *Il “Libro Biscia”, IV cit.*, n. XIX, p. 251: “[abbatem] quem insimul confirmet dominus episcopus et dominus abbas vel eorum nuncii, quam confirmationem interpretamur ut dicant “placet” vel “non placet”; et si episcopus qui per tempora fuerit nollet consentire, abbas confirmet qui per tempora fuerit et abbas electus obedientiam tamen abbati Vallisumbrose promittat et non alii, et ab eo investiatum secundum consuetudinem sue congregationis”.

richiesto e non fosse intervenuto, dopo trenta giorni la competenza in materia sarebbe passata al vescovo. All'abate di Vallombrosa veniva inoltre riconosciuta la facoltà di rimuovere i monaci e anche gli abati, che si fossero resi colpevoli, e di sostituirli con altri idonei⁵³: in considerazione di queste disposizioni – che venivano sottoscritte dalle parti, le quali in caso di trasgressione dell'arbitrato si impegnavano a pagare cento marche d'argento (sarebbero state devolute metà alla controparte e metà al comune di Forlì), e che, per volere del podestà e del consiglio cittadino, venivano addirittura inserite negli statuti comunali – l'abate di Vallombrosa otteneva un importante risultato⁵⁴. Gli arbitri, che agivano per autorità papale, gli avevano infatti a pieno riconosciuto l'esercizio di prerogative che garantivano in modo indiscutibile la soggezione di S. Mercuriale all'abate generale, nonché la rafforzata posizione di quest'ultimo a capo della congregazione. Inoltre fu ribadita la piena autorità dell'abate maggiore in materia di trasferimento dei monaci da un monastero all'altro per motivi disciplinari o per l'insorgere di determinate esigenze: si tratta di un problema che pure era stato motivo di dibattito all'interno della congregazione nel corso del XII secolo e che era stato fissato nelle deliberazioni capitolari del 1139⁵⁵. Esso doveva essersi ripresentato in seguito, giacché nel privilegio solenne *Monet nos*, concesso da Clemente III il 6 gennaio 1188, fu aggiunta una clausola, nella quale si faceva esplicito riferimento alle decisioni di un precedente capitolo generale – quello appunto del 1139 –, in seguito non più presente nella documentazione pontificia, volta a garantire questa prerogativa dell'abate maggiore⁵⁶. Il fatto che una disposizione in proposito si trovi negli atti del primo capitolo presieduto da Benigno

⁵³ *Ibidem*, p. 252: "Item dicimus quod abbati vallebrosiano qui per tempora fuerit liceat malos et pravos monachos remove, et eorum loco idoneos ponere, et abbatem similiter remove si malus vel pravus inventus fuerit".

⁵⁴ L'arbitrato prevedeva che i monaci di S. Mercuriale avrebbero dovuto obbedire al vescovo in materia di scomuniche e di interdetti; prerogativa esclusiva del vescovo sarebbe rimasta l'ordinazione dei chierici, la consacrazione degli altari e del crisma; gli veniva inoltre riconosciuto il diritto a otto *procuraciones* ogni anno (accompagnato da quattro chierici o laici, da quattro servitori e da sei uomini di scorta), senza per altro dimenticare le consuetudini favorevoli al capitolo; a conclusione gli arbitri apponevano la frase: "Item pronunciamus quod episcopus de his que superius scripta sunt et sibi concessa tantum de cetero sit contentus" (*ibidem*, p. 252).

⁵⁵ Monzio Compagnoni, "Vinculum caritatis et consuetudinis" cit., pp. 580-583.

⁵⁶ *Bullarium Vallombrosanum*, a cura di F. Nardi, Florentiae 1729, p. 73: "Præterea secundum communem institutionem omnium abbatum ordinis vestri in generali capitulo congregationis factam liceat tibi, fili abbas, de quolibet monasterio congregationis fratres ad principales monasterium, prout videris animæ salutis expedire sine alicujus contradictione, transferre"; il problema del trasferimento dei monaci all'interno della congregazione viene esaminato, unicamente in base ai testi normativi approvati dai capitoli generali, da D. Meade, *General Preface*, in *Acta* cit., pp. XII-XVII.

nel 1206, è forse indice del fatto che, ancora all’inizio del XIII secolo, l’attuazione di tale potere dell’abate maggiore incontrava resistenza all’interno della congregazione⁵⁷.

4. Benigno delegato papale

La nomina di giudici nella sostanza favorevoli aveva dunque contribuito non poco a determinare l’esito positivo della sentenza, ma ciò, come si è detto, era stato possibile per l’iniziativa questa volta assunta dall’abate Benigno, che tra 1202 e 1206 dovette inoltre intrattenere assidue relazioni con la curia romana.

Se, come è ipotizzabile, nel 1202 Benigno di persona si era recato alla curia romana, a distanza di pochi mesi ricevette un incarico da parte del papa: si trattava di intervenire al fine di risolvere la difficile questione del trasferimento della cattedrale e del capitolo di Arezzo – fino ad allora collocati nella chiesa extramuraria di S. Donato – all’interno della città⁵⁸. Il 22 aprile 1203, assieme al vescovo di Firenze di nome Pietro, Benigno sarebbe dovuto intervenire presso l’abate del monastero di S. Flora “ad ecclesiam Aretinam nullo pertinens mediante”⁵⁹, e, se necessario, costringerlo ad accettare l’unione della chiesa urbana di S. Pietro Maggiore dipendente dal monastero con la cattedrale di S. Donato, posta al di fuori delle mura, giacché era volontà del vescovo, come pure del capitolo e del comune aretino, assicurare la presenza della principale chiesa all’interno della città⁶⁰. Già in precedenza gli interessati si erano rivolti a Innocenzo III, ma la proposta presentata non aveva incontrato il favore del papa e dei cardinali. Il presule e il capitolo avevano allora avanzato la richiesta di poter trasferire la cattedrale presso la chiesa di S. Pietro Maggiore, entrando in possesso di parte dei suoi beni anche per la costruzione del palazzo vescovile e delle abitazioni dei canonici;

⁵⁷ *Acta cit.*, p. 48 rr 89-94; mutuo l’osservazione da Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 581-582.

⁵⁸ Non risulta attendibile la ricostruzione dei fatti proposta da F. Bonnard, *Arezzo*, in *Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques*, III, Paris 1924, col. 1664; P.F. Kehr, *Italia pontificia*, III: *Etruria* (d’ora in avanti IP III), Berolini 1908, pp. 157-159; qualche cenno alla vicenda in Vedovato, *Camaldoli nell’età comunale cit.*, pp. 539-540.

⁵⁹ Si tratta di un monastero benedettino, intitolato alle sante Flora (o Fiora) e Lucilla: IP III cit., pp. 161-163.

⁶⁰ *Die Register Innocenz’ III.*, VI: 6. *Pontifikatsjahr, 1203/1204. Texte und Indices*, bearbeitet von O. Hageneder - J.C. Moore - A. Sommerlechner gemeinsam mit C. Egger - H. Weigl, Wien 1995 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/6), n. 50, pp. 72-74

per compensare il monastero della diminuzione del patrimonio, il papa aveva suggerito di affidarsi a un arbitrato, del quale furono incaricati gli stessi inviati papali⁶¹. I due delegati papali avrebbero inoltre dovuto immettere il preposito e i canonici aretini in possesso della chiesa, preoccupandosi che nella precedente cattedrale di S. Donato rimanessero almeno quattro canonici e due chierici per garantire la continuità delle celebrazioni liturgiche. Quello affidato a Benigno era dunque un compito delicato, ostacolato da inevitabili scontenti, per l'esecuzione del quale la scelta di Benigno fu probabilmente suggerita al papa dal vescovo e dal capitolo di Arezzo⁶².

Anche nei mesi che seguirono, i contatti dell'abate di Vallombrosa con la curia papale continuarono: Benigno, infatti, prese parte alla celebrazione del capitolo regionale dei monasteri esenti, celebrato a Perugia nell'ottobre del 1203, sotto la presidenza dei tre delegati papali Raniero, vescovo di Città di Castello⁶³, Martino, priore di Camaldoli⁶⁴, e Giovanni, priore di S. Frediano

⁶¹ La sentenza arbitrale su tale questione venne infatti pronunciata prima del 19 maggio 1203: U. Pasqui, *Documenti per la storia della città di Arezzo*, II, Firenze 1916, n. 439, p. 65. Da tale documento è possibile evincere che l'abate di S. Flora (o Fiora) aveva accolto in modo decisamente sfavorevole l'arbitrato di Benigno e del vescovo di Firenze e che, durante la lettura del verdetto, aveva minacciato di presentare appello; il podestà di Arezzo aveva allora promesso di pagare 400 marche d'argento al monastero, qualora il preposito non avesse fatto rogare una carta contenente le disposizioni degli arbitri, che prevedevano per il monastero la possibilità di godere delle rendite della chiesa di S. Pietro fino alla fine del mese di settembre, se il preposito non avesse acquistato entro quella data la chiesa di S. Pietro "in piccolo", come previsto nell'arbitrato, "et supradictus abbas consensit post predicta dationi possessionis a dicto episcopo Florentino et abbate Vallisumbrose faciente dicto preposito de dicta ecclesia Sancti Petri maioris et pertinentiis de rebus eius, sicut in dicto arbitrio continetur; et renuntiavit dictus abbas Sancte Flore omnibus appellationibus, quas fecerat ante et post dicti arbitrii recitationem".

⁶² Notiamo che nel corso della causa, forse prima del 19 maggio 1203, era morto il vescovo di Arezzo, giacché in quel documento l'interlocutore del podestà aretino e dell'abate di S. Flora era il preposito della cattedrale; il successivo 28 maggio venne eletto a succedergli, non senza l'attivo intervento di Innocenzo III, il suddiacono papale e canonico della cattedrale Gregorio: Pasqui, *Documenti per la storia cit.*, n. 441, pp. 66-67.

⁶³ La situazione del vescovato castellano, con qualche cenno ad azioni intraprese al suo interno da Raniero II, è tratteggiata da F. Barni, *Giovanni II, "restauratore del vescovato di città di Castello" (1206-1226)*, Napoli 1991 (Studi e ricerche dell'Istituto di storia della Facoltà di Magistero dell'Università di Perugia, 8).

⁶⁴ Il priore Martino di Camaldoli doveva godere grande stima da parte di Innocenzo III, che nel 1201 lo aveva incaricato, unitamente al vescovo Sicardo di Cremona, di stabilire una pacificazione tra le città lombarde: Savio, *Gli antichi vescovi*, p. 106 (1201 settembre 1); H. Zimmermann, *Die päpstliche Legation in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Vom Regierungsantritt Innocenz' III. bis zum Tode Gregors IX. (1198-1241)*, Paderborn 1913 (Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland, 17), p. 57, colloca in modo non convincente questa missione nel 1203; si veda inoltre il cenno in Vedovato, *Camaldoli nell'età comunale cit.*, pp. 541-542.

di Lucca⁶⁵. E' merito di Michele Maccarrone aver richiamato l'attenzione su tale progetto papale e di averlo collocato nel più ampio quadro di azione riformatrice intrapresa da questo pontefice. I capitoli regionali erano infatti finalizzati a introdurre nei monasteri esenti importanti motivi di controllo – in particolare la visita periodica –, sul modello di quelli già vigenti presso i Cisterciensi, così da garantire una adeguata osservanza monastica. Essi erano stati indetti dal pontefice fin dal 15 febbraio 1203 e il congruo anticipo con il quale la convocazione era stata notificata è indice della cura che Innocenzo III aveva posto nella realizzazione di tale progetto: il pontefice, in quanto ultimo riferimento istituzionale di questi monasteri esenti dall'autorità episcopale, considerava “suo dovere di ufficio intervenire disciplinarmente nei monasteri esenti”⁶⁶. Di tali capitoli, della presidenza dei quali era incaricata una terna di ecclesiastici – un vescovo, un abate esente e il priore di una canonica regolare⁶⁷ – è giunta a noi solo la testimonianza relativa ai partecipanti di quello svoltosi a Perugia il 2 ottobre 1203, esteso ai monasteri esenti della Toscana, delle Marche e del ducato di Spoleto. Tra i partecipanti a tale assemblea, dopo i legati papali che presiedevano la riunione, nell'elenco dei circa trenta abati, quattro prepositi e tre giuristi presenti al capitolo, l'abate di Vallombrosa, Benigno, veniva ricordato al primo posto, immediatamente seguito dall'abate Nicola di Sassovivo⁶⁸.

Gradatamente, dunque, sia a causa delle difficoltà emerse nei rapporti con l'episcopato, sia nei contatti con la curia papale, a sua volta veicolatrice di un

⁶⁵ Le notizie sui tre personaggi sono in M. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 17), pp. 237-238; sulla canonica di S. Frediano di Lucca, vedi IP III cit., pp. 412-437.

⁶⁶ Maccarrone, *Studi su Innocenzo III* cit., p. 233; il testo della lettera di convocazione, già pubblicato dal Maccarrone, *ibidem*, pp. 328-330, è ora in *Die Register Innocenz' III.*, V: 5. *Pontifikatsjahr, 1202/1203. Texte*, bearbeitet von O. Hageneder unter Mitarbeit von C. Egger - K. Rudolf - A. Sommerlechner, Wien 1993 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/ 5), n. 158 (159), pp. 306-311. Si veda, inoltre, U. Berlière, *Les chapitres généraux de l'Ordre de s. Benoit avant le IV^e concile de Latran (1215)*, “Revue bénédictine”, 8 (1891), pp. 255-264.

⁶⁷ Maccarrone, *Studi su Innocenzo III* cit., pp. 229-231, e si vedano i destinatari delle missive papali in *Die Register Innocenz' III.*, V cit., pp. 307 e 309-310, dove è possibile evincere che l'esperimento interessava solo le regioni centro-settentrionali della penisola italiana (ad eccezione di Aquileia, gravitante sul regno di Germania) e i regni di Francia e di Inghilterra; vedi anche Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., pp. 156-159.

⁶⁸ Maccarrone, *Studi su Innocenzo III* cit., p. 331: “Hoc actum est in ecclesia maiore Perusine civitatis, coram predictis legatis et abate Valleumbrose et abbate Saxivivi et abbate Sancti Paulii Pisis et insolis...”; circa la partecipazione di Benigno a questa importante assise ecclesiastica, ancora il Maccarrone nota a p. 239: “In primo luogo figura l'abate maggiore di Vallombrosa, Benigno, ricordato per primo per la sua superiorità quale capo di una estesa congregazione monastica”.

sempre più definito “diritto pontificio” sui religiosi⁶⁹, dovette crescere l’auto-coscienza interna alla congregazione, per la coesione della quale assumeva sempre più rilievo la figura dell’abate maggiore, la cui centralità nella rete monastica era riconosciuta e valorizzata dal papa.

5. Il privilegio di protezione del 1204 e la deposizione dell’abate di Passignano

Nella tarda primavera del 1204 Benigno avanzò presso la curia papale la richiesta di conferma del privilegio di protezione per il monastero di Vallombrosa e per i cenobi da esso dipendenti. L’abate maggiore Martino aveva già richiesto e ottenuto da Innocenzo III nel gennaio del 1199 un solenne documento di conferma dei privilegi – come era uso chiedere ai papi di recente intronizzati – secondo il formulario *Religiosam vitam eligentibus*⁷⁰; forse perché Benigno entrò in carica solo due anni dopo e, soprattutto, giacché il papa era il medesimo, non si preoccupò di chiedere un altro documento di protezione e solo nella primavera del 1204 dovette essere inoltrata la richiesta alla cancelleria apostolica⁷¹. Nel quadro dei problemi interni alla congregazione assume un certo rilievo notare che la forma del privilegio richiesto da Benigno si discostava da quella dell’analogo documento rilasciato sempre da Innocenzo III all’abate Martino. Nella tradizione documentaria vallombrosana sono infatti presenti due tipi di privilegio papale di protezione: uno facente capo al fondamentale documento di Urbano II, nel quale si chiariva inequivocabilmente il ruolo del monastero di Vallombrosa come *caput* dell’intera congregazione e nel quale si fondeva l’autorità dell’abate maggiore sull’esplicito riferimento alla figura e all’opera di Giovanni Gualberto, il primo abate⁷²; una seconda tradizione documentaria sembra

⁶⁹ Maccarrone, *Le costituzioni* cit., pp. 44-45.

⁷⁰ IP III cit., n. *39, p. 96 (1199 gennaio 4); A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, I, Berolini 1874 (d’ora in poi Potthast), 558; l’edizione è in G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta*, I, Florentiae 1758, p. 553. Ringrazio il p. don Pierdamiano Spotorno dell’Abbazia di Vallombrosa, che gentilmente mi ha fornito una fotocopia del documento.

⁷¹ Sui sistemi del funzionamento della cancelleria papale all’inizio del XIII secolo: M. Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500*, Innsbruck 1894; P. Herde, *Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im dreizehnten Jahrhundert*, Laßleben 1967²; P. Rabikauskas, *Diplomatica pontificia*, Roma 1968².

⁷² IP III cit., n. 5, pp. 88-89; *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum*, II, Augustae Taurinorum 1858, pp. 133-135 (1090 aprile 9, Roma): “§7. Constituumus autem, ut eorum [i.e. aliorum monasteriorum] omnium caput, vestrum quod in Valle Umbrosana situm est, monasterium habeatur. § 8. Sane cum terminus vitae Pastori vestro

invece risalire a un privilegio di Adriano IV, nel quale per la prima volta si introduce una importante clausola volta a rafforzare il potere di correzione dell'abate maggiore nei confronti di monaci o abati della congregazione, che non vivevano conformemente all'*ordo monasticus* e alla *consuetudo Valembrosane congregationis*⁷³. L'abate maggiore Terzo, nel giugno del 1186, aveva già richiesto e ottenuto da Urbano III tale tipo di documento⁷⁴, che, nel gennaio del 1188, gli era stato ribadito da Clemente III con l'aggiunta dell'importante clausola relativa ai poteri di trasferimento dei monaci all'interno della congregazione⁷⁵, mentre il privilegio innocenziano del gennaio 1199 era ancora formulato sul classico modello di Urbano II e quindi non faceva riferimento al potere di correzione dell'abate maggiore nei confronti dei monaci e degli abati della congregazione⁷⁶.

Sulla base di tali considerazioni è dunque possibile ipotizzare che Benigno abbia richiesto nella tarda primavera del 1204 alla curia il rilascio del privilegio di protezione secondo la forma che ribadiva i diritti di correzione da parte dell'abate maggiore, giacché era oramai evidente la necessità di un deciso

divina disponente contigerit, qui eius loco substituendus fuerit, quia et vobis et aliis omnibus præesse debet, omnium, qui cæteris præsent monasteriis consensu et iudicio eligatur. Quod si forte ex ipsis abbatibus quilibet, Domino disponente, ad hoc generale regimen electus fuerit, ad vestrum principale coenobium principaliter transeat. Et eius mox iudicio, sicut in diebus venerandæ mem. Ioannis, primi abbatis vestri, factum constat, cætera omnia unita vobis monasteria disponantur”. Meade, *From Turmoil*, p. 341 sottolinea l'importanza di tale documento per i successivi sviluppi del gruppo monastico vallombrosano; si veda inoltre Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 80-81 e Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., pp. 192-193.

⁷³ P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia*, IV (1903-1911), Città del Vaticano 1977 (*Acta Romanorum pontificum*, 4), n. 2, pp. 32-33 (1156 dicembre 5): “Et quoniam apostolica sedes nulli debet delinquendi prestare materiam uel fauorem, adicientes statui-mus ut abbates siue fratres uestre congregationis qui occasione protectionis apostolice sedis minus regulariter quam ordo monasticus uel consuetudo Valembrosane congregationis exigat, uiuere cupiunt, Valembrosanus abbas canonice illo corrigende liberam habeat facultatem”.

⁷⁴ IP III cit., n. 30, p. 94; *Bullarium Vallumbrosanum* cit., pp. 64-68; notiamo che qui è anche ripresa, sebbene in modo molto più breve, la formula che attribuiva all'abate di Vallombrosa il governo di tutta la congregazione: “et ut nullis fratribus ejusdem congregationis liceat constituere sibi abbatem sine consensu ejus (i.e. abbatis maioris), sicut a tempore bon. mem. Joannis primi abbatis ejusdem congregationis noscitur observatum”.

⁷⁵ Vedi sopra, nota 56 e testo corrispondente.

⁷⁶ Con “modello urbaniano” si intendono qui le clausole: “Statuentes ut omnium predictorum monasteriorum caput quod in Valle Umbrosa situm est monasterium habeatur”, e “Sane cum terminus vite pastori vestro... Quod si forte ex ipsis abbatibus...et eius mox iudicio”; il corrispondente testo del privilegio di Urbano II è riportato sopra, alla nota 72. Onorio III nel 1216 rilasciò a Benigno un nuovo privilegio sempre dall'*incipit Religiosam vitam eligentibus*, che quindi si pone su tale linea (1216 ottobre 15, Potthast 5343: *Bullarium Vallumbrosanum* cit., pp. 99-101 [ma 99-103]). Segnalo che tra i formulari della curia papale esaminati e pubblicati dal Tangl, *Die päpstlichen Kanzleiordnungen* cit., non si trovano modelli relativi alla congregazione vallombrosana.

intervento nei confronti dell'abate Uberto di Passignano. Secondo le accuse che gli venivano mosse, egli sarebbe stato responsabile del grave dissesto finanziario dell'abbazia, per altro già pesantemente indebitata allorché egli assunse la carica, ma fu soprattutto l'atteggiamento ambiguo di Uberto di fronte ai ripetuti interventi dell'abate maggiore – il predecessore di Benigno, Martino, e poi di Benigno stesso⁷⁷ – a provocare un intervento deciso, come per altro avevano sollecitato anche i monaci e i conversi di quel monastero⁷⁸. All'abate maggiore erano infatti giunte le relazioni dei monaci del monastero dove erano conservate le spoglie mortali di san Giovanni Gualberto contro il loro abate e Benigno, dopo ripetuti tentativi di ottenere che Uberto rispettasse gli impegni e si astenesse dall'accendere nuovi debiti, aveva cercato auto-

⁷⁷ Su Passignano, oltre a IP III cit., pp. 104-115, vedi N. Vasaturo, *L'espansione della congregazione vallombrosana fino alla metà del secolo XII*, "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 16 (1962), pp. 465-466; F. Soldani, *Historia monasterii S. Michaelis de Passiniano*, I, Lucae 1741, trascura completamente questo inglorioso capitolo della storia del suo monastero. Una ricostruzione dei fatti è possibile sulla base di alcuni documenti inediti: Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), Diplomatico, Normali, 1199 novembre 20, Badia di Passignano, contiene il solenne giuramento prestato dall'abate Uberto, con il quale egli si impegnava a non contrarre entro un anno debiti superiori a 20 libbre e a non alienare beni del monastero per un valore superiore alle 50 libbre senza il consenso del decano e del camerario, dei monaci, dei patroni e dei vassalli (*fideles*) del monastero. Anche i conversi incaricati della gestione dei beni del monastero si assumevano un analogo impegno. Con l'abate maggiore Martino, Uberto si era inoltre impegnato con giuramento a estinguere gli enormi debiti del suo monastero, come emerge dalla lettera di Innocenzo III del 1205 febbraio 28 (l'edizione è in *Appendice I*): "Turamentum preterea, quod coram predecessore tuo, tunc te abate Sancti Salvii existere ac eciam te presente, de solvendo debito monasterii prestitit et ultra .x. libras per annum de cetero minime faciendo". Ringrazio sentitamente la dott. Sandra Marsini dell'Archivio di Stato di Firenze per avermi consentito di visionare i documenti del fondo di Passignano, nonostante fossero in lavorazione nell'ambito di un progetto di informatizzazione.

⁷⁸ Insistenti richieste di intervento giunsero a Benigno dai monaci e dai conversi, come attesta il doc. ASFi, Diplomatico, Normali, 1205 aprile 1, Badia di Passignano (l'edizione è in *Appendice II*): "Cum frater Ildibrandus, monachus ecclesie et monasterii de Pasignano, [...] capituli et ipsius monasterii de voluntate et consensu monacorum et fratrum ibidem degentium, denuntiasset Benigno abati Vall(isumbrose) [...] quod Ubertus abbas ipsius monasterii erat dilapidator bonorum corporis et membrorum ipsius monasterii". Nel medesimo fondo, si conservano poi alcune deposizioni prestate nel corso della causa da conversi (*Tignanus*, *Rodolfinus* e Buongianni) e da monaci (*presbiter* Angelo, Raniero) di Passignano contro il loro abate, unitamente agli elenchi dei debiti di cui era gravato il monastero di Passignano all'inizio dell'abbaziato di Uberto e dopo un anno dal suo ingresso in carica: ASFi, Diplomatico, Normali, 1204, Badia di Passignano. Secondo una nota dell'archivista (sec. XVIII), Uberto sarebbe stato abate tra 1198 e 1205; giacché la causa intentata da Benigno dovrebbe essere successiva al 1200, l'archivista aveva stabilito di collocarla verso lo scorcio dell'abbaziato di Uberto, nel 1204. In realtà la pergamena è priva di riferimenti cronologici e gli elenchi di debiti sembrano arrestarsi al 1199 (quando in effetti Uberto dovette prestare il solenne giuramento ai monaci, ai patroni della chiesa e ai vassalli del monastero, vedi sopra, nota 77), motivo per cui sarebbe forse possibile anticipare di qualche anno l'escussione delle testimonianze.

revole sostegno presso la curia papale facendosi rilasciare il 1° giugno 1204 un privilegio di protezione, secondo il modello risalente ad Adriano IV⁷⁹. La richiesta di Benigno, oltre a rivelare la necessità di una forte legittimazione del suo operato, è forse da porre in relazione al capitolo regionale dei monasteri esenti, celebrato pochi mesi prima di questi avvenimenti. Non bisogna infatti sottovalutare il fatto che già in quella circostanza il papa aveva con fermezza rivendicato la propria autorità nei confronti dei monasteri esenti dall'autorità episcopale e, quindi *nullo medio* soggetti alla Chiesa romana, per la riforma dei quali aveva appunto indetto il capitolo regionale⁸⁰.

L'intervento di Benigno nei confronti dell'abate di Passignano merita attenzione, giacché lo svolgimento di questa causa rivela nuove modalità di azione dell'abate maggiore all'interno della congregazione, indubbiamente influenzate dalle procedure tipiche della giurisdizione papale delegata: per questo risulta di estremo interesse ricostruirne le fasi sulla base di alcuni documenti inediti, che vengono pubblicati qui di seguito in *Appendice*. Uberto di Passignano era stato accusato presso l'abate di Vallombrosa di aver violato il giuramento con il quale si era impegnato a non contrarre debiti oltre una certa somma e a non alienare beni del monastero senza il consenso del capitolo stesso e di altri influenti laici⁸¹. Benigno l'aveva allora convocato a Vallombrosa per sottoporre il suo operato a giudizio e là Uberto aveva accettato di sottostare agli ordini dell'abate maggiore; sulla strada che da Vallombrosa lo riconduceva a Passignano, però, aveva cambiato parere e nel monastero di S. Salvi, forse consigliato da qualche monaco di quel cenobio, si era appellato al tribunale papale⁸². In seguito, però, aveva pensato di recedere da tale decisione e si era dichiarato pronto ad accettare il giudizio di Benigno, che lo aveva nuovamente convocato dopo tre giorni a S. Salvi, dove,

⁷⁹ *Bullarium Vallumbrosanum* cit., pp. 88-92 (1204 giugno 1: *Religiosis desideris dignum*), Potthast 2234; la clausola “Quia vero apostolica sedes nulli debeat delinquendi praestare materiam vel favorem...” (vedi sopra, nota 73) si trova alla p. 91.

⁸⁰ *Die Register Innocenz' III.*, V cit., pp. 307-308: “In quo siquidem apostolice sedi a multis detrahitur, quod ad reformationem et correctionem abbatum et conventum monasteriorum ipsorum extitit hactenus, ultra quam debuerit, negligens et remissa. Volentes autem, prout ex suscepte tenemur amministrationis officio, reformationi monasteriorum ipsorum sollicitius imminere, quorum curam debemus gerere specialem, cum fratribus nostris deliberantes diutius, ut viam ad hoc possemus eligere meliorem, cum per legatos a nostro latere destinatos abbates et conventus ipsos nequeamus annis singulis visitare, taliter duximus statuendum, quod hoc anno apud Perusium abbates monasteriorum ipsorum singuli cum uno vel duobus tantum monachis (...) convenientes”; sulla *specialis cura* del papato nei confronti dei monasteri esenti, si vedano Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 55-56 e Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 55-65.

⁸¹ Vedi sopra, nota 77.

⁸² *Appendice II* (ASFì, Diplomatico, Normali, 1205 aprile 1, Badia di Passignano).

dopo nuove tergiversazioni, Uberto aveva infine deciso di appellarsi al pontefice e Benigno gli aveva fissato come termine per presentarsi in curia il successivo 20 febbraio 1205⁸³. Entro quella data i procuratori delle due parti che si confrontavano – monaci e conversi, da una parte, e abate dall'altra – si erano effettivamente recati dal papa per esporgli la causa, ma Innocenzo III, sia per la piena fiducia nell'operato di Benigno, sia per evitare che gli appelli costituissero un espediente per eludere la *monastica disciplina*, il 28 febbraio aveva affidato la soluzione della causa all'abate maggiore, unitamente ad altri due abati della congregazione (*coabates*), noti per la loro religiosità e discrezione, affinché procedesse alla *correctio* “tam in capite quam in membris”, senza tenere conto di eventuali appelli alla sede apostolica⁸⁴. Benigno, dunque, si era associato Lotario, abate di S. Mustiola di Torri⁸⁵, e Paolo, abate di S. Salvi⁸⁶, e con loro aveva più volte fissato a Uberto un termine per presentarsi a discutere la causa; Uberto si era infine recato a S. Salvi, ma aveva subito chiesto un rinvio. I tre abati, a questo punto decisi a condurre a termine la controversia, gli avevano concesso un solo giorno, dopo il quale egli, citato dall'abate Lotario, si era nuovamente reso cuntumace, dimostrando così di volersi ancora sottrarre al giudizio⁸⁷. Benigno allora, il 1° aprile 1205,

⁸³ L'andamento della precedente discussione si ricava dalla lettera papale in *Appendice I*: “Tu (Benignus) autem appellationi humiliter deferens partes duxisti ad nostram presentiam... mittendas et dominica quinquagesime ipsis terminum adsignasti” (nel 1205 la domenica di quinquagesima cadeva il 20 febbraio).

⁸⁴ La *littera commissoria* è riportata per intero nella sentenza, secondo modalità tipiche della documentazione relativa ai giudici delegati papali (Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit*, pp. 50-53 e 99-101); *Appendice I*: “nos discretione tua gerentes fiduciam pleniorum et appellationis diffugium ad eludendam disciplinam monasticam reprobrantes negotium ipsum ad te duximus remittendum, per apostolica tibi scripta mandantes quatenus, adcersitis tibi duabus coabatibus tuis religiosis atque discretis et inquisita super hoc attentius veritate, una cum ipsis abatibus corrigas appellatione remota tam in capite quam in membris que secundum Deum et beati Benedicti regulam corrigendam in predicto monasterio”; la clausola *appellatione remota*, che serviva a impedire il blocco della causa, fa pensare che il papa abbia considerato inadeguato il fondamento dell'appello di Uberto (indicazioni in proposito in Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit*, pp. 106-108). Circa l'uso dell'espressione “correctio tam in capite quam in membris” presso Innocenzo III, vedi W. Imkamp, *Das Kirchenbild Innocenz' III. (1198-1216)*, Stuttgart 1983 (Päpste und Papsttum, 22), pp. 195 e 286-289.

⁸⁵ Sul monastero della SS. Trinità e di S. Mustiola di Torri, vedi IP III cit., pp. 227-229 e Vasaturo, *L'espansione* cit., p. 475: sulla base dei documenti papali esaminati dal Kehr, è possibile datare l'abbaziato di Lotario a partire almeno dal 1179 (vedi nn. 7 e 8, p. 229); Lotario doveva essere ancora abate di Torri in occasione del capitolo del 1216, i cui atti risultano anche da lui (sebbene in modo problematico) sottoscritti (*Acta* cit., p. 61).

⁸⁶ Non ricorre il nome di questo abate in IP III, pp. 39-40.

⁸⁷ *Appendice II*: “ipse tanquam inobediens et contumax nullatenus venit...et quia eundem Ubertum contemptorem sancte regule et preceptorum seniorum suorum et vitiorum (...) superbie invenimus, secundum preceptum Domini et beati Benedicti regulam eum ammonimus et correximus; ipse vero nullatenus se correxisset in sua contumacia perseveravit”.

nel chiostro del monastero di Passignano, alla presenza del decano Ulivo e dei monaci e sacerdoti Angelo, Marco e Alberto, nonché dei conversi *magister* Accorso, Rodolfino e Buongianni, di molti altri monaci e conversi⁸⁸, e di laici e *fideles* del monastero, assistito dai due coabati “de auctoritate domini pape” aveva solennemente condannato Uberto in quanto dilapidatore e spregiuro, lo aveva quindi deposto e aveva sciolto i monaci, i conversi e i feudatari del monastero dal giuramento che a lui li legava; infine aveva minacciato, con formule proprie della documentazione pontificia, l’anatema a coloro che non avessero osservato tale sentenza. Uberto, che non era presente alla notifica della sentenza, non si diede pace, ma cercò di appellarsi nuovamente al papa e di opporre resistenza, così che Benigno comminò una scomunica solenne “pulsatis campanis et extintis candelis” all’ex-abate e ai suoi fautori⁸⁹.

Nonostante una così complessa e giuridicamente corretta procedura, la *contumacia* dell’abate di Passignano e, probabilmente, l’appoggio che gli davano alcuni suoi *factores* rendevano impossibile l’attuazione della sentenza, in particolare l’elezione di un regolare successore. Benigno allora si era rivolto ancora al papa, sia per informarlo della promulgazione della scomunica solenne, sia per ottenere una conferma della sua sentenza, unitamente all’incarico ad alcuni ecclesiastici che ne garantissero l’attuazione⁹⁰. A distanza di oltre un anno dalla deposizione di Uberto, precisamente il 2 maggio del

⁸⁸ E’ interessante notare che i più noti accusatori di Uberto, il monaco Ildebrando (delegato dai confratelli a richiedere l’intervento di Benigno nei confronti di Uberto, vedi *Appendice II*) e il monaco Gerolamo, colui che succederà a Uberto nella carica, non vengono ricordati nominativamente tra i testimoni; si vedano inoltre i nomi di alcuni testimoni al processo, nell’atto citato sopra alla nota 78.

⁸⁹ Vedi *Appendice II*; le due righe contenenti queste ulteriori minacce dovettero essere aggiunte in un secondo tempo, precisamente quando il notaio e giudice imperiale Gerardo, dopo le sottoscrizioni di Benigno e dei due coabati, redasse l’elenco dei testimoni all’atto e appose il suo *mundum*: l’inchiestro, infatti, risulta leggermente più chiaro, rispetto a quello utilizzato nel resto dell’atto e le due righe, decisamente compresse, occupano lo spazio che doveva essere stato lasciato tra la fine dell’atto e la sottoscrizione di Benigno; circa la terminologia usata per contraddistinguere tali censure ecclesiastiche e il loro significato all’inizio del XIII secolo, vedi W. Maleczek, *Petrus Capuanus, Kardinal, Legat am vierten Kreuzzug, Theologe († 1214)*, Wien 1988 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, I/8), pp. 274-280 (*Excommunicatio und Anathema in Theorie und Praxis unter Papst Innocenz III.*).

⁹⁰ Le notizie sono desunte dal documento papale del 2 maggio 1205 (ASFi, Diplomatico, Normali, 11205 aprile 1, Badia di Passignano, l’edizione è in *Appendice III*); il documento era già stato pubblicato da G. Lami, *Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta*, II, Florentiae 1758, p. 997. Le misure volte ad arginare o a prevenire le ribellioni all’interno soprattutto dei monasteri cisterciensi e cluniacensi sono esaminate da G. Melville, *Der Mönch als Rebell gegen gesetzte Ordnung und religiöse Tugend. Beobachtungen zu Quellen des 12. und 13. Jahrhunderts*, in *De ordine vitae* (vedi sopra, nota 6), pp. 153-186.

1205, Innocenzo III incaricava quindi l'abate di Strumi e il priore di S. Giacomo di Firenze – due cenobi vallombrosani – di far osservare con autorità direttamente delegata dal papa le sentenze canonicamente emesse e di far sì che i monaci di Passignano procedessero a una regolare elezione del nuovo abate⁹¹.

Il caso qui esaminato si presenta dunque come una netta affermazione dell'autorità di Benigno all'interno della congregazione, ottenuta grazie all'assiduo appoggio della sede apostolica. Una più attenta considerazione dei fatti suggerisce però alcune osservazioni. Se, infatti, sulla base di quanto contenuto nella legislazione approvata nei *conventus abbatum*, all'abate maggiore era riconosciuto il potere di correzione nei confronti dei monaci e degli abati dei cenobi dipendenti da Vallombrosa, tale *imperium maioris abbatis* non si era ancora strutturato e legittimato adeguatamente in relazione agli sviluppi del diritto canonico⁹². Dall'esame del caso di Passignano si ricava l'impressione che gli strumenti disciplinari grazie ai quali Benigno avrebbe dovuto imporre la propria autorità all'interno della congregazione non gli consentissero l'esercizio di un effettivo comando: egli, infatti, sia per poter proseguire nella causa contro Uberto, sia per veder attuate le sue decisioni dovette ricorrere all'autorità papale. Non solo. Nel momento in cui Benigno ricevette da Innocenzo III l'incarico di portare a termine la causa relativa all'abate di Passignano, non sembra che egli abbia svolto tale compito in quanto abate maggiore, ma in quanto giudice delegato del papa: per autorità apostolica, infatti, come più volte si ribadisce nel documento, Benigno depone e scomunica Uberto. Anche per veder rispettata la sentenza emessa non sembra più sufficiente l'autorità dell'abate di Vallombrosa, ma è necessario un nuovo ricorso al papa e la nomina, da parte sua, di altri due “giudici delegati” nella persona di due abati della congregazione, attivi sempre *auctoritate nostra*, cioè del pontefice.

Ancora un aspetto merita attenzione: l'aggregazione dei due *coabati* può certo far pensare allo stile di governo collegiale cisterciense, nel quale un posto di rilievo spettava agli abati maggiori⁹³. Non è però da sottovalutare

⁹¹ *Appendice III*: “Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus dictas sententias sicut regulariter sunt prolate faciatis auctoritate nostra sublato appellationis obstaculo firmiter observari, supradictis monachis de Passignano mandantes ut personam idoneam canonicè sibi eligant in abbatem”.

⁹² Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 577-586; sui poteri dell'abate maggiore all'interno della congregazione si tornerà in seguito, nel § 10.

⁹³ Presso i Cisterciensi l'abate di Cîteaux svolgeva i più delicati compiti (visita e correzione) sovente affiancato da *coabbates*: vedi Van Damme, *Les pouvoirs de l'abbé* cit., pp. 59-61. Circa le difficoltà segnalatesi all'inizio del XIII secolo all'interno dell'Ordine cisterciense, causate dal

che la nomina di giudici delegati prevedeva a partire dagli ultimi decenni del XII secolo per lo più il conferimento dell'incarico a tre destinatari: anche a questo riguardo, dunque, le modalità di intervento di Benigno sembrano modellarsi sulla prassi della giurisdizione papale delegata, piuttosto che su quella di un *particulare ius* vallombrosano⁹⁴. Più che di un intervento deciso da parte dell'abate di Vallombrosa, lo scontro con Uberto di Passignano costituì per Benigno la prova dell'esiguità dei fondamenti giuridici della sua autorità: sembra infatti di poter concludere che, senza il decisivo e ripetuto intervento papale, l'abate maggiore non sarebbe stato in grado di prendere una simile decisione e nemmeno di farla osservare.

6. Il trasferimento della sede episcopale di Fiesole

La stagione di intensi contatti con la curia papale fu suggellata da un incarico affidato dal pontefice a Benigno nel dicembre del 1205, questa volta assieme al canonico pisano e suddiacono papale *magister* Gualando: i due si sarebbero dovuti recare a Fiesole e lì convocare il vescovo e il capitolo fiesolano, nonché il podestà, i consoli e i *consilarii* di Firenze, per individuare le reali possibilità esistenti circa il trasferimento della sede vescovile da Fiesole in un'altra località che si presentasse più idonea, ma evidentemente compatibile con gli interessi della limitrofa giurisdizione fiorentina. Se fosse stato individuato un luogo adatto, i due inviati papali avrebbero dovuto informare nel modo più dettagliato il pontefice, così che questi “per vestram relationem instructi” avrebbe potuto “in ipso negotio melius procedere”⁹⁵.

tentativo dell'abate di Cîteaux di affermare il proprio potere nei confronti degli altri abati-padri, per la soluzione delle quali era pesantemente intervenuto Innocenzo III, oltre a Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 112-117, si veda l'attenta analisi di G. Cariboni, “*Huiusmodi verba gladium portant*”. *Raniero da Ponza e l'Ordine cistercense*, “*Florensia*”, 11 (1997), pp. 115-135.

⁹⁴ Fino al pontificato di Lucio III era consueta la nomina di due giudici delegati; in seguito prevalse l'uso di incaricare almeno tre giudici, sia per facilitare una decisione in caso assenza di unanimità tra i giudici, sia per garantire il proseguimento della causa qualora uno dei delegati avesse dovuto assentarsi: Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit* cit., pp. 31-32; Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 190-191. Notiamo che nel *conventus abbatum* vallombrosano del 1171 (*Acta* cit., p. 35 rr 78-80) si prevedeva che, in caso di interventi disciplinari nei confronti di altri abati, l'abate maggiore si sarebbe associato i decani, o altri collaboratori non meglio specificati.

⁹⁵ *Die Register Innocenz' III.*, VIII: 8. *Pontifikatsjahr, 1205-1206. Texte und Indices*, bearbeitet von O. Hageneder – A. Sommerlechner gemeinsam mit C. Egger – R. Murauer – H. Weigl, Wien 2001 (Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, II/8), n. 166 (165), pp. 292-293; Potthast 2625.

Già Alessandro III aveva autorizzato il trasferimento del vescovado fiesolano a Figline, ma tale località aveva subito danni irreparabili nel corso di una guerra tra Firenze e Arezzo, così che la sede vescovile era stata riportata, seppur provvisoriamente, a Fiesole⁹⁶. Il vescovo Raniero, in precedenza arcidiacono della Chiesa di Firenze, in accordo con le autorità del comune fiorentino, aveva ottenuto di collocare il vescovado fiesolano nella sede del monastero di S. Pietro maggiore a Firenze, da dove erano state inopinatamente trasferite le monache, con grave danno per l'intera comunità. Innocenzo III nel marzo del 1204 era pesantemente intervenuto per condannare l'operato del vescovo e del comune, che, oltre tutto, aveva subito ratificato il trasferimento, trascurando volutamente di considerare i diritti di patronato esistenti su quel monastero. Il papa, rifacendosi al *Decretum* di Graziano, aveva allora ribadito con forza che il trasferimento delle sedi episcopali era prerogativa esclusiva del romano pontefice e, poiché il vescovo fiesolano si era arrogato un diritto papale, si sarebbe dovuto recare a Firenze e minacciare di scomunica le autorità comunali, se non avessero ripristinato i diritti del monastero danneggiato⁹⁷. Due giorni dopo il papa dava l'incarico a Giovanni, priore della canonica di S. Frediano di Lucca, di far osservare anche nelle città vicine l'eventuale scomunica comminata contro il capoluogo toscano, perché le gravi sanzioni in essa previste potessero essere efficaci; il pontefice, inoltre, minacciava pene più severe, quali la divisione dell'episcopato fiorentino, qualora le direttive papali non fossero state osservate⁹⁸. In seguito a tali dure minacce il vescovo di Fiesole aveva abbandonato la residenza fiorentina e ora necessitava di una nuova sistemazione, che tenesse conto anche delle aspettative del potente comune toscano. Perciò l'incarico a Benigno e al suddiacono Gualando si configurava come una missione piuttosto delicata, nella quale peraltro, Benigno aveva sicuramente un posto di rilievo in quanto abate della più importante fondazione monastica della diocesi di Fiesole. Come era prevedibile, i due delegati papali non poterono individuare una soluzione duratura, così la questione si protrasse nel tempo, ben oltre il pontificato di Innocenzo III, come dimostrano gli incarichi a tal fine che Benigno ricevette anche da Onorio III, tra il maggio del 1218 e il maggio del 1222⁹⁹: da questi

⁹⁶ IP III cit., pp. 72-78 permette di correggere le molte inesattezze presenti in R. Mazzoni, *Fiesole*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XVI, Paris 1967, coll. 1441-1452; si veda inoltre Davidsohn, *Storia di Firenze*, I cit., pp. 952-953.

⁹⁷ *Die Register Innocenz' III.*, VII cit., n. 20, pp. 39-41, con la bibliografia ivi citata.

⁹⁸ *Die Register Innocenz' III.*, VII cit., n. 21, p. 42: "et, cum duos episcopos in sua velint statuere civitate, illis erit merito formidandum, ne unicum episcopatum eorum dividamus in duos".

⁹⁹ P. Pressutti, *Regesta Honorii papae III*, I-II, Romae 1888-1895 (rist. Hildesheim-New York 1978; d'ora in poi Pressutti), I, 1372 (1218 maggio 25); Pressutti, I, 3458 (1221 giugno 12);

documenti risulta che, ancora agli inizi del terzo decennio del XIII secolo, la Chiesa fiesolana era priva di una sede stabile¹⁰⁰.

Tra 1202 e 1205 Benigno aveva avuto ripetute occasioni di contatto con la curia papale, presso la quale aveva trovato appoggio per rafforzare la sua autorità sia nei confronti del vescovo di Forlì, sia all'interno della congregazione. Si trattava di una scelta necessaria, dal momento che il papato aveva oramai assunto in prima persona la *cura* dei monasteri esenti e ad esso direttamente soggetti e in tal modo mirava a riorganizzarli secondo un ordinamento centralizzato e più facilmente controllabile da parte della Chiesa di Roma. Se per un certo verso, dunque, le iniziative di Benigno fin qui esaminate – che denotano uno stretto raccordo con la sede apostolica – sortirono l'effetto di rafforzare i poteri giurisdizionali dell'abate di Vallombrosa, dall'altro sembrano adombrare una sua minore capacità di intervento all'interno della congregazione a prescindere dal disegno centralizzatore promosso dal papato, un aspetto che non mancò di essere colto all'interno della rete monastica vallombrosana e che richiedeva un ripensamento organico della struttura di coesione interna: se fino ad allora era bastata la memoria e l'esempio del padre fondatore a garantire la coesione interna, ora era sempre più necessaria una solida base giuridica che definisse nei dettagli i compiti e le competenze delle singole componenti¹⁰¹.

7. I capitoli del 1206 e del 1209

L'importanza delle riunioni periodiche dei superiori dei monasteri facenti parte di un unico raggruppamento è stata opportunamente messa in luce dalla recente storiografia attenta agli sviluppi istituzionali del monachesimo del pieno medioevo: il capitolo a scadenza periodica, nel quale si stabilivano norme valide per tutte le dipendenze, e l'istituto della visita, finalizzata a verificare l'osservanza della legislazione concordemente stabilita, costituivano infatti i due capisaldi della fortunata organizzazione cisterciense, nella quale il papato tra XII e XIII secolo individuò il sistema più consono per introdurre

Pressutti, II, 3973 (1222 maggio 20).

¹⁰⁰ La soluzione al problema venne raggiunta dal vescovo Ildebrandino (1220-1256), che, in accordo con Gregorio IX e venendo incontro alle richieste del comune di Firenze, prese nuovamente stanza presso la chiesa fiorentina di S. Maria in Campo, fatto che segnò finalmente la concordia tra le due città rivali: in tale sede rimase a lungo la residenza del vescovo di Fiesole (Mazzoni, *Fiesole* cit., coll. 1443-1444).

¹⁰¹ Analoghe considerazioni a proposito della situazione di Cluny sono formulate da Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., pp. 73-74.

re una generale riforma della vita regolare¹⁰². La congregazione vallombrosana, in realtà, per quanto concerneva la celebrazione di periodiche riunioni dei superiori dei cenobi, aveva addirittura preceduto i monaci bianchi¹⁰³, ma l'abate maggiore di Vallombrosa esercitava di fatto un governo assoluto nei confronti dei monasteri dipendenti, per cui un ordinamento collegiale non aveva quella funzione insostituibile che fin dai primi decenni del XII secolo caratterizzò l'ordinamento cisterciense¹⁰⁴. Al tornante tra XII e XIII secolo anche a Vallombrosa sembra di poter scorgere i segni di quell'evoluzione che, immettendo elementi propri di una "costituzione corporativa" – soprattutto grazie alle sollecitazioni pontificie in tal senso – giungerà a stemperare in qualche modo il governo monarchico dell'abate maggiore: o meglio, cercherà di costruire sulle basi del diritto canonico una nuova costituzione interna del *Klosterverband*, nella quale l'autorità paterna dell'abate potrà disporre di strumenti coercitivi garantiti dall'elaborazione comune e fissati negli statuti¹⁰⁵. Con l'abbaziato di Benigno sembra delinarsi anche per Vallombrosa il momento di massimo sviluppo dell'istituzione capitolare, come testimoniano gli atti di almeno otto capitoli generali che ebbero luogo sotto la sua presidenza.

Il primo si svolse a Vallombrosa il 18 ottobre del 1206: Benigno era abate maggiore da circa cinque anni, ma questa sembra essere la prima assemblea degli abati della congregazione svoltasi durante il suo governo. E' dunque legittimo domandarsi come mai non fossero state rispettate le direttive del capitolo del 1189, con le quali si stabiliva che il *conventus abbatum* dovesse

¹⁰² Una lucida esposizione di sintesi in proposito, con ricca bibliografia, è offerta da Melville, *"Diversa sunt monasteria"* cit., pp. 327-345 e Id., *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* (vedi sopra nota 9) cit., pp. 691-712.

¹⁰³ J.-B. Mahn, *L'Ordre cistercien et son gouvernement dès origines au milieu du XIII^e siècle (1098-1265)*, Paris 1951, pp. 38-39: "Seul la congrégation née de la réforme de Vallombreuse présente des traits assez nets dès la fin du XI^e siècle: le biographe de Jean Gualbert nous dit que le saint installait des prieurs dans les monastères dont on lui confiait la réforme, qu'il les visitait et les corrigeait"; il Mahn, inoltre, sottolinea la modalità di elezione dell'abate maggiore da parte di tutti gli abati della congregazione quale indice significativo di un Ordine organizzato, come poi sarà riscontrabile presso i Cisterciensi.

¹⁰⁴ Per comprendere la posizione dell'abate maggiore in rapporto agli altri monasteri, utile è il confronto con la coeva situazione, attentamente tratteggiata per la congregazione facente capo a Fruttuaria, da A. Lucioni, *L'evoluzione del monachesimo fruttuariense tra la fine dell'XI e la metà del XIII secolo: dalla "ecclesia" all'"ordo"*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale* cit., soprattutto pp. 115-117.

¹⁰⁵ Istruttivo anche in questo caso il confronto con la coeva evoluzione che si verifica a Cluny, per la quale, oltre al lavoro del Neiske, sopra ricordato, mi limito a rinviare a G. Melville, *Cluny après "Cluny". Le treizième siècle: un champ de recherches*, "Francia", 17 (1990), pp. 91-124 (soprattutto 117-124).

essere celebrato ogni tre anni¹⁰⁶; se però si considera che proprio tre anni prima, nell'ottobre del 1203, si era svolto il capitolo regionale di Perugia, al quale l'abate maggiore, probabilmente insieme ad altri esponenti vallombrosani, aveva preso parte, si costata una sostanziale fedeltà alla convocazione triennale. Al raduno del 1206 erano dunque presenti quarantadue abati, due priori e molti monaci della congregazione e il fine dichiarato dell'assemblea era l'esame dello *status congregationis*¹⁰⁷. Se nei capitoli immediatamente precedenti, convocati dall'abate Terzo nel 1179 e nel 1189¹⁰⁸ ci si proponeva, rispettivamente, di rendere note le disposizioni del III concilio lateranense, di “caritate mediante conferre ad invicem”¹⁰⁹, e di trattare “de statu iam dicte congregationis” al fine di “decenter et honeste reformare” quanto non sembrava confacente “in conversatione et habitu monachorum”¹¹⁰, nel capitolo del 1206 la frequente ricorrenza del verbo *statuere* sembra suggerire fin dalle prime battute il carattere giuridicamente vincolante delle decisioni dell'assemblea¹¹¹. Inoltre, all'uso assoluto di tale verbo fa seguito l'esposizione dei

¹⁰⁶ *Acta* cit., p. 43 rr 37-38; sulla frequenza dei raduni degli abati, vedi Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., pp. 588-590.

¹⁰⁷ *Acta* cit., p. 46 rr. 1-8: notiamo che qui per la prima volta è usato il termine *generale capitulum* per indicare il periodico raduno degli abati vallombrosani, in precedenza preferibilmente definito *conventus abbatum* (Monzio Compagnoni, “*Vinculum caritatis et consuetudinis*” cit., p. 588).

¹⁰⁸ Anche l'abate Martino sicuramente celebrò un *conventus abbatum* (*Acta* cit., p. 45: la data 1190, riportata nelle fonti, va forse corretta, almeno per rispettare la scadenza triennale delle convocazioni, stabilita proprio nel capitolo del 1189, con 1192), giacché il capitolo del 1206 si riferisce a norme in esso stabilito almeno in due diversi punti, precisamente gli indumenti (rr 58-60) e i luoghi nei quali all'interno del monastero doveva essere rispettato il silenzio (rr 83-85), e altre menzioni si trovano anche nei successivi capitoli.

¹⁰⁹ *Acta* cit., p. 37 rr. 10-11.

¹¹⁰ *Acta* cit., p. 42 rr. 6-9; sull'uso del concetto di “riforma” negli statuti cluniacensi del XII secolo, vedi Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., pp. 71-75.

¹¹¹ *Acta* cit., p. 46 rr 5-8: “ea que ad honorem Dei et sancte matris ecclesie vel statum congregationis pertinere videbantur, Spiritus sancti gratia invocata, communiter statuerunt”. Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., p. 76, nota che anche negli atti dei capitoli generali di Cluny l'uso di tale terminologia, evidentemente legata alla compilazione di una normativa (*statuta*), era forse elemento connotativo di disposizioni che andavano oltre la regola e le consuetudini; l'autore aggiunge: “Eine eigene Form der von Äbten erlassenen Statuten läßt sich nämlich erst ab Beginn des 13. Jahrhunderts nachweisen”. In considerazione dei precedenti atti dei *conventus abbatum* vallombrosani, è possibile notare che anche là ricorreva con una certa frequenza il verbo *statuere/statuerunt*, ma era usato come sinonimo di *confirmaverunt* (*Acta* cit., pp. 4-5) o *firmaverunt* (*Acta* cit., p. 9: “...firmantes quod preterito anno apud sanctum Salvium, in presentia domini Bernardi episcopi, stauerant et firmaverant”), oppure di decidere, disporre (*Acta* cit., p. 11: “comuniter statuerunt ut laicus...”; *Acta* cit., p. 15: “statuerunt atque decreverunt ut ei [maiori abbat] in omnibus obediatur”); ancora nel capitolo del 1139 *statuerunt ut* costituisce solo una variante rispetto ai più usati *placuit*, o *firmaverunt* (*Acta* cit., p. 18 r 57: “Placuerunt et statuerunt de adventu Domini...”); analoga situazione si riscontra negli atti del capitolo del 1147

punti trattati e in merito ai quali si era legiferato secondo un ordine decisamente più sistematico, laddove si enuncia all'inizio di ogni deliberazione il tema in essa trattato¹¹². Dopo aver ribadito secondo tale schema i punti qualificanti della regola di Benedetto¹¹³, veniva ripresa e precisata una norma già approvata nel capitolo presieduto dall'abate Terzo nel 1179 riguardante gli abati: essi avrebbero dovuto consumare i pasti in refettorio assieme agli altri frati e dormire nel dormitorio comune¹¹⁴; si confermavano le deliberazioni del precedente capitolo presieduto dall'abate maggiore Martino – del quale però non si sono conservati gli atti – riguardo alle sanzioni nei confronti dei monaci cospiratori e, infine, le norme già approvate nei precedenti capitoli per quanto riguardava il silenzio e l'ufficiatura liturgica. A questo punto erano aggiunte le decisioni proprie di questo capitolo circa la convocazione degli abati della congregazione, ribadite a scadenza triennale, ma “una vice in Tuscia, alia in Romaniola, et in mense madii”, evidentemente per favorire la partecipazione di tutti gli abati a quello che, grazie anche al deciso impulso papale, andava configurandosi come il principale organo di riforma dell'intera congregazione¹¹⁵; quindi si fissava l'obbligo di recitare in tutte le messe l'*oratio* per il papa, segno indubbio del sempre più forte legame che la sede apo-

(qui l'alternanza è soprattutto con *sanxerunt*). *Statuerunt* è invece preminente nel capitolo del 1158, questa volta in alternativa a *sanxerunt* e *constituerunt*, appare usato una sola volta nel 1160 e per la prima volta nel 1171 sembra avere una valenza più chiaramente giuridica (*Acta* cit., p. 33: “Ad hec de regule observantia[m] et divinis officiis aliisque institutis talem sanctionem statuerunt, nam beate Marie officium...”), mentre nel seguito è usato ancora una volta come sinonimo di *placuit* e il medesimo uso si ritrova nei capitoli del 1179 e del 1189.

¹¹² *Acta* cit., p. 46-47: “Primo...; De obedientia...; De caritate...; De ospitalitate...; De mandato pauperum...; De astinentia...”.

¹¹³ *Acta* cit., p. 46 rr 9-12: “Primo ut regula beati Benedicti, sicut in promissione nostra promissimus, fideliter observetur, hoc est de virtute obedientie, caritatis, hospitalitatis, abstinentie, renuntiatione propriorum et stabilitatis perseverantia sicut in ea dicitur teneatur”; seguivano le deliberazioni esplicative circa l'osservanza di tali precetti.

¹¹⁴ *Acta* cit., p. 38 rr 40-45 (1179), una più recente edizione degli atti del capitolo del 1179 si trova in G. Monzio Compagnoni, *Testi normativi in un codice del XII secolo (Ms. Ambr. Z 48 Sup.)*, “Benedictina”, 36 (1989), p. 97 rr 42-48 (per il medesimo passo); *Acta* cit., p. 48 rr 70-71 (1206). Analoghe disposizioni, volte a garantire un maggior controllo sulla condotta degli abati, erano state stabilite dal vescovo di Rennes per il monastero di Bourgueil nel 1198 ed esse furono approvate da Innocenzo III (Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., pp. 151-152); si vedano inoltre le norme approvate dal capitolo di Cluny nel 1205/1206, citate da Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., p. 79 e p. 117.

¹¹⁵ *Acta* cit., p. 48 rr 86-87; notiamo che un'analogo disposizione era presente nelle deliberazioni del capitolo generale svoltosi a Cluny nel 1205/1206 sotto la presidenza dell'abate Ugo V, con la differenza che per Cluny il capitolo era già annuale e, quindi, si stabiliva per gli abati dei monasteri più lontani da Cluny una rotazione biennale nella partecipazione all'assemblea, come più tardi accadrà anche per Vallombrosa (Neiske, *Reform oder Kodifizierung* cit., p. 112).

stolica stava istituendo con i cenobi *nullo mediante* a lei soggetti¹¹⁶; si ribadiva il potere dell'abate di Vallombrosa come pure dei *decani*¹¹⁷ di trasferire i monaci da un monastero all'altro, “pro aliqua necessitate vel excessu”; infine si confermava quanto già fissato nella formula di professione monastica approvata dal capitolo del 1139, secondo la quale i monaci erano posti “sub obedientia Vallimbrosani abbatis”¹¹⁸.

Quest'ultima deliberazione assume particolare rilievo nel quadro di una più precisa fondazione in senso giuridico dei rapporti interni alla congregazione, stabilendo al tempo stesso l'eminente autorità dell'abate maggiore, non solo in questioni relative all'osservanza di consuetudini comuni, ma soprattutto nel governo dei monasteri dell'intera rete monastica vallombrosana. E' forse qui possibile scorgere uno dei segni che le trascorse difficoltà, incontrate da Benigno nel far valere la sua autorità nei confronti di Uberto di Passignano, avevano lasciato: se era necessario procedere assiduamente alla riforma della congregazione “tam in capite quam in membris”¹¹⁹, secondo le sempre più stringenti direttive della sede romana, era giocoforza che i poteri dell'abate maggiore fossero giuridicamente riconosciuti e fondati, grazie alla

¹¹⁶ *Acta cit.*, p. 48 r 88; Neiske, *Reform oder Kodifizierung cit.*, p. 80-81. Circa lo speciale rapporto instauratosi tra il papato e le abbazie da esso direttamente dipendenti (*nullo medio pertinentes*), oltre a Schreiber, *Kurie und Kloster cit.*, I, pp. 55-56, si veda ora Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises cit.*, pp. 145-178.

¹¹⁷ Ai compiti dei *decani* accennano i capitoli del 1154 (*Acta cit.*, p. 24 rr 51-52: “Nulli sano monasticus habitus dabitur sine licentia maioris abbatis vel decanorum eius”) e del 1171 (*Acta cit.*, p. 35 rr 78-80: “Abbatibus vero si promovendi sunt vel certis ex causis degradandi, dominus abbas Vallimbrosanus, cum suorum decanorum et quorundam aliorum concordia, id cum timore Dei faciat”); nel capitolo del 1206 sembra di poter cogliere la presenza di *decani*, sia nei singoli monasteri (*Acta cit.*, p. 46 rr 21-24: “Frater autem, cui iussum fuerit ab abbate vel decano, si servire et obedire contempserit, vinum et compenaticum usque ad satisfactionem nequaquam accipiat”), sia a fianco dell'abate di Vallombrosa (*Acta cit.*, p. rr 89-90: “De monachis, qui transmittuntur a Vallimbrosano abbate vel a decanis pro aliqua necessitate vel excessu ad alia monasteria”). Nel documento pubblicato in *Appendice II* il decano di Passignano, viene ricordato al primo posto tra i monaci presenti alla stesura della sentenza di deposizione dell'abate Uberto, segno della sua importanza all'interno del monastero.

¹¹⁸ *Acta cit.*, p. 48 rr 94-95: “Preterea quando aliqui veniunt noviter ad conversionem, precipimus ut sub obedientia Vallimbrosani abbatis recipiantur”; la formula di professione approvata dal *conventus abbatum* del 1139 (*Acta cit.*, p. 27 rr 24-28) diceva: “Ego frater ille promitto stabilitatem meam, et conversionem morum meorum, obedientiam, secundum beati Benedicti regulam coram Deo et sanctis Angelis eius, in congregatione Vallimbrosana, in hoc monasterio, quod est constructum in honore sancti illius, in presentia domini illius abbatis, sub obedientia domini Vallimbrosani abbatis”; sull'evoluzione di tale formula si veda Meade, *General Preface cit.*, pp. XIII-XIV.

¹¹⁹ Sull'uso di tale formula nella legislazione monastica, vedi G. Melville, *Die cluniazensische “Reformatio tam in capite quam in membris”. Institutioneller Wandel zwischen Anpassung und Bewahrung*, in *Die Wahrnehmung sozialen Wandels im Mittelalter*, hrsg. von J. Miethke - K. Schreiner, Sigmaringen 1994, p. 249-297.

decisione dell'assemblea capitolare.

Se poi in precedenza a consolidare l'autorità del capitolo, o comunque dell'abate maggiore nei confronti del capitolo, era consuetudine che ad esso presenziassero esponenti dell'episcopato, soprattutto se provenienti dalle file della congregazione¹²⁰, d'ora in poi un ulteriore segnale del sempre più intenso legame con la sede papale starà nell'abbandono di riferimenti in sede locale, quali l'episcopato, le cui prerogative nei confronti dei monasteri della congregazione andavano sempre più riducendosi in considerazione della *specialis cura* che il papato ora si sentiva in dovere di esercitare sui monasteri esenti¹²¹.

Nel triennio successivo emersero i primi segni di un vivace sviluppo normativo finalizzato a consolidare la struttura della rete monastica vallombrosana: fino alla Pentecoste del 1209 (17 maggio), quando si riunì nuovamente a Vallombrosa il capitolo generale, non si segnalano dissidi interni alla congregazione – dissidi la cui causa era spesso da individuare nella resistenza al forte centralismo dell'autorità dell'abate maggiore¹²² –, come pure non ci sono tracce del ricorso di Benigno alla sede apostolica al fine di risolvere difficili situazioni verificatesi nei monasteri vallombrosani¹²³.

¹²⁰ I capitoli presieduti da Terzo nel 1179 e nel 1189, erano stati celebrati rispettivamente alla presenza dei vescovi di Firenze e di Fiesole (1179) e di Forlì, Alessandro (1189): vedi D'Acunto, *I Vallombrosani e l'episcopato* cit., pp. 341-342; è difficile stabilire se la loro presenza significasse un legame istituzionale con la congregazione, si veda Monzio Compagnoni, "Vinculum caritatis et consuetudinis" cit., pp. 589-590.

¹²¹ Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., soprattutto pp. 98-109, mette in luce il fatto che fin dal pontificato di Alessandro III, il pontefice "Non è tanto il capo della Chiesa, che esercita la sua suprema ed universale potestà, bensì si presenta come fosse il loro (dei Cisterciensi) abate generale, che esercita tale ufficio con il metodo e la pedagogia dell'abate-padre della Regola monastica di san Benedetto"; meritano particolare attenzione le parole usate da Innocenzo III nella lettera di convocazione dei capitoli regionali del febbraio del 1203 (*Die Register Innocenz' III.*, V cit., n. 158 [159], pp. 307-308): "monasteria...constituta nullo medio ad Romanam ecclesiam pertinentia, que sicut esse noscuntur specialius apostolica protectione munita, sic esse deberent in observantia regularis ordinis potiora.... Volentes autem, prout ex suscepte tenemur amministrationis officio, reformationi monasteriorum ipsorum sollicitius imminere, quorum curam debemus gerere specialem" (il corsivo è mio).

¹²² Analoghe difficoltà si segnalano negli stessi anni nella congregazione fruttuariense, come evidenziato da Lucioni, *L'evoluzione del monachesimo fruttuariense* cit., pp. 117-127, in particolare 117-118: "Proprio alla metà del secolo XII, in cui trovò piena e consapevole applicazione il modello organizzativo accentrato e monocratico imperniato sulla persona dell'abate di S. Benigno, (...) si deve d'altro canto registrare la comparsa delle prime fenditure nel compatto organismo monastico fruttuariense. (...) Certo fra le cause alle origini del deteriorarsi della situazione non mancarono le aggressioni provenienti dall'esterno, (...) tuttavia il potenziale di destabilizzazione più insidioso era endogeno e fu rappresentato da preoccupanti spinte centrifughe sprigionatesi in reazione all'indirizzo di governo centralistico impostosi nei decenni precedenti".

¹²³ A questo proposito ritengo doveroso segnalare che il documento attribuito a Innocenzo III e,

Gli atti di questo capitolo suggeriscono, però, il manifestarsi di problemi sia nella gestione patrimoniale dei singoli cenobi, sia nel riconoscimento unanime della giurisdizione esercitata dall’abate di Vallombrosa sui monasteri dipendenti. Il fatto che in quasi tutte le deliberazioni venga ribadita o ridefinita l’autorità dell’abate maggiore in merito ai singoli punti trattati costituisce indubbiamente un elemento rivelatore della necessità di stabilire un più solido fondamento ai suoi interventi disciplinari. Non va poi sottovalutato un altro aspetto: la frequente menzione delle competenze dell’abate maggiore nelle disposizioni capitolarie è di norma indice di difficoltà che potremmo definire strutturali della congregazione, un motivo ben documentato nella precedente storia vallombrosana fin dal capitolo svoltosi sotto la presidenza del cardinale e abate maggiore Bernardo degli Uberti all’inizio del XII secolo¹²⁴. A tale proposito è addirittura possibile stabilire che lo spazio dedicato ai compiti e ai poteri dell’abate maggiore nelle diverse deliberazioni capitolarie possa costituire un criterio significativo per valutare il grado di elaborazione istituzionale della struttura della congregazione vallombrosana: consolidare su basi giuridiche la posizione dell’abate maggiore, significava conferire più coesione all’intera rete monastica, il cui centro di forza – a differenza di quanto si riscontrava a Cîteaux – risiedeva nell’autorità di un’unica perso-

quindi, datato al 1208 febbraio 8 (*Bullarium Vallombrosanum* cit., pp. 92-93; Potthast, – ; Vasaturo, *Vallombrosa* cit., p. 60), con il quale il pontefice avrebbe ribadito il diritto eminente dell’abate maggiore di visita e di correzione in tutti i cenobi della congregazione, va invece posticipato agli anni del pontificato di Innocenzo IV, precisamente al 1253 febbraio 8 (Potthast, –). La rettifica si impone, sia in considerazione della data topica che indica come luogo di emissione del documento Perugia – (“Datum Perusii, sexto idus februarii, pontificatus nostri anno decimo”): nel febbraio del 1208 Innocenzo III non si mosse da Roma e datò i suoi documenti per lo più dal Laterano; nel febbraio del 1253, decimo anno del suo pontificato, invece, Innocenzo IV si trovava a Perugia, da dove venne rilasciato il documento –, sia a partire da alcuni elementi interni al documento, quali la formula “ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinens”, usata per indicare il monastero di Vallombrosa; l’uso del termine *Ordo* invece di *congregatio*; il riferimento a *statuta* dell’Ordine che avrebbero regolamentato l’*officium visitationis* dell’abate maggiore, mentre gli atti capitolarie trattano di tale ufficio a partire dal 1216; l’*invocatio* del braccio secolare per contrastare i potenti congiunti dei monaci ribelli.

¹²⁴ *Acta* cit., pp. 6-8: in tutte le deliberazioni di questo capitolo si ribadisce l’eminente autorità decisionale dell’abate maggiore, al cui *imperium* tutti i monaci sono soggetti; sull’importanza dell’abbaziale e dell’opera riformatrice di Bernardo degli Uberti, vedi R. Volpini, *Bernardo degli Uberti*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 292-300 (a p. 294: “in tale occasione [nel capitolo del 1201] si diede forma a una organizzazione decisamente centralizzata della congregazione”, ricondotta “alla più stretta dipendenza dall’*abbas maior*, presentata del resto come ritorno all’osservanza voluta dal fondatore. Le nuove disposizioni sono solennemente sancite da Bernardo non tanto e solo in quanto abate generale, ma “*autoritate sancte Romane ecclesie*” nella pienezza delle sue funzioni di “*indignus cardinalis beati Petri apostolorum principis*””. Un’analoga valorizzazione del ruolo centrale dell’abate maggiore era stata ribadita soprattutto nel terzo *conventus abbatum* celebrato nel 1139 dall’abate Gualdo (*Acta* cit., pp. 17-18).

na¹²⁵.

Fin dalle prime decisioni del capitolo del 1209, emerge dunque la forte preoccupazione per una ordinata gestione dei beni dei singoli monasteri, un problema particolarmente vivo al tornante tra XII e XIII secolo presso tutte le istituzioni ecclesiastiche e che già si era manifestato prepotentemente in occasione del dissesto finanziario verificatosi a Passignano¹²⁶. Già precedenti capitoli si erano occupati di garantire una corretta amministrazione, della quale fosse in qualche modo corresponsabile l'intera comunità monastica: nel *conventus abbatum* del 1179, infatti, si era stabilito che ogni domenica il *camerarius* dovesse dare ragione di fronte agli altri confratelli del bilancio della settimana trascorsa¹²⁷; in quello del 1189 si era vietato che un monaco o un abate alienassero beni mobili o immobili del monastero per un valore superiore a venti libbre senza aver prima ottenuto il permesso dell'abate maggiore¹²⁸; e ancora nel 1206 si era ribadito l'obbligo del camerario o dell'abate di relazionare ogni domenica, o almeno ogni quindici giorni, "de introitu vel expensis"¹²⁹. Ma, oltre a ribadire queste deliberazioni, si toccava ora un nuovo e delicato tasto, quello delle usure, giacché si proibiva a ogni abate o priore di contrarre debiti usurari che superassero le cinquanta libbre imperiali in Lombardia o le cento libbre pisane in Tuscia e in Romagna, "absque licentia Vallimbrosanis abbatis"¹³⁰; se qualche abate, poi, avesse dilapidato i beni del monastero per la medesima somma, l'abate di Vallombrosa, quando ne fosse venuto a conoscenza, avrebbe dovuto procedere all'imme-

¹²⁵ Efficaci in proposito sono le osservazioni sulla coeva situazione della rete monastica fruttuariense proposte da Lucioni, *L'evoluzione del monachesimo fruttuariense* cit., pp. 133-138, e, relativamente a Cluny, da Melville, *Cluny après "Cluny"* cit., pp. 108-110; si veda, inoltre, l'attenta analisi di Monzio Compagnoni, "*Vinculum caritatis et consuetudinis*" cit., pp. 577-586, il quale individua a partire dalla metà del XII secolo una fase di ridefinizione dei compiti dell'abate maggiore di Vallombrosa, che "più che dirigere in prima persona la congregazione, sviluppò funzioni di supervisore dell'attività delle singole comunità mediante il potere di tutela, di controllo delle elezioni e di correzione" (pp. 579-580).

¹²⁶ Fondamentale in proposito è lo studio di C. Violante, *Monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria (secoli XI-XIII)*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali* (vedi sopra, nota 2), pp. 369-416; toccano il problema della gestione finanziaria e fondiaria, relativamente a due diverse aree dell'Italia padana, i recenti contributi di G. Andenna, "*Non habebant mobilia de quibus possent satisfacere creditoribus*". *La crisi economico-finanziaria dei monasteri del Piemonte orientale in età comunale*, in *Il monachesimo italiano nell'età comunale* cit., pp. 63-96 e L. Chiappa Mauri, *Monasteri ed economia rurale in Lombardia nei secoli XII-XIII*, *ibidem*, pp. 199-218; sulle vicende relative a Passignano, vedi sopra note 77-94 e testo corrispondente.

¹²⁷ *Acta* cit., p. 39 rr 56-58.

¹²⁸ *Acta* cit., p. 44 rr 49-52.

¹²⁹ *Acta* cit., p. 48 rr 81-82.

¹³⁰ *Acta* cit., p. 49 rr 10-14.

diata sospensione del colpevole¹³¹. Giacché simili norme rivelano il tentativo di evitare il ripetersi di situazioni come quella verificatasi a Passignano tra 1199 e 1205, stupisce il fatto che nel capitolo del 1206, celebrato a ridosso di quegli avvenimenti, non fossero presenti analoghe disposizioni. E' forse possibile avanzare l'ipotesi che fino al primo capitolo celebrato sotto la presidenza di Benigno circostanze come quella verificatasi a Passignano fossero considerate eccezionali o, in ogni caso, imputabili all'inefficienza di un determinato superiore. Ora, però, sia per il ripetersi di analoghe difficoltà, sia per il maggior controllo esercitato dall'abate maggiore all'interno della vita dei singoli cenobi, si rendeva necessaria una legislazione che permettesse di arginare il fenomeno.

Gli atti del capitolo del 1209 contenevano infine disposizioni volte a ribadire le competenze dell'abate maggiore riguardo al trasferimento come punizione per il monaco che si fosse reso pubblicamente colpevole di furto di denaro all'interno del monastero¹³². Tutte queste deliberazioni, nonché in esse la sottolineatura del ruolo dell'abate di Vallombrosa, fanno pensare a un malessere diffuso all'interno della congregazione, che evidentemente i superiori locali non riuscivano a controllare, o che addirittura li vedeva coinvolti in prima persona.

E proprio riguardo agli abati o ai priori che si fossero resi colpevoli di *fornicatio*, di spergiuro o di adulterio era prevista l'immediata deposizione e, sebbene non si indicasse esplicitamente chi dovesse procedere in tal senso, sulla base delle disposizioni dei precedenti capitoli è possibile ipotizzare che si trattasse di una competenza dell'abate maggiore, affiancato dai *decani*¹³³ o da altri *coabbates* di sua fiducia, come era avvenuto nel procedimento contro Uberto di Passignano; l'autorità dell'abate maggiore era invece immediata in materia di giudizio dei conversi, a qualunque monastero appartenessero¹³⁴. Il tema della deposizione degli abati nei precedenti capitoli era stato solo

¹³¹ *Acta* cit., p. 50 rr 39-42; circa le misure disciplinari disposte dal papato per porre freno alla crisi finanziaria che segna la storia della maggior parte dei monasteri tra XII e XIII secolo, si veda Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., pp. 35-38.

¹³² *Acta* cit., p. 50 rr 54-56.

¹³³ Una prima norma in tal senso appare nel capitolo del 1171 (*Acta* cit., p. 35 rr 78-80), allorché si trattava di garantire la fedeltà della congregazione (o di una parte di essa) ad Alessandro III, dopo che ampi settori al suo interno avevano aderito allo scisma sostenuto da Federico I e, quindi, all'antipapa Callisto III (il vallombrosano Giovanni abate di Strumi; Vasaturo, *Vallombrosa* cit., pp. 46-50); l'argomento venne infine ripreso nel capitolo del 1189 (*Acta* cit., p. 43 rr 37-38), ma solo per raccomandare che l'*ordinatio* come pure la *depositio* degli abati dovessero avvenire *regulariter* e nel timore di Dio.

¹³⁴ *Acta* cit., p. 49 rr 18-19: “Conversi vero pro delictis facinoris, ab abbate suo Vallimbrosam mittantur iudicio abbatibus maioris”.

eccezionalmente trattato, segno che la circostanza non costituiva un aspetto rilevante nei rapporti interni alla congregazione, probabilmente perché minore era il controllo e, di conseguenza, il potere di correzione esercitato dall'abate maggiore negli altri monasteri; il fatto che qui tale estrema sanzione nei confronti dei superiori locali compaia tra le prime disposizioni capitolarie non può non far pensare alle difficoltà pochi anni prima verificatesi a Passignano. Ma altre norme di questo capitolo toccano il delicato problema della posizione degli abati, sia nei confronti dei monaci del monastero di cui erano a capo, sia nei loro rapporti con l'abate di Vallombrosa: innanzi tutto a nessun abate o priore era consentito accogliere la professione di un monaco della congregazione senza aver ricevuto licenza dal suo *prelatus* o dall'abate maggiore¹³⁵; veniva quindi prevista la deposizione per gli abati che avessero conseguito simoniamente la carica e, inoltre, si vietava che si promettesse denaro o rendite a un abate depresso o dimissionario¹³⁶. Ancora una norma riflette circostanze che in un recente passato avevano scosso i monasteri vallombrosani: per la prima volta in un capitolo della congregazione si prevedeva che un monaco accusasse pubblicamente l'abate e tale possibilità non veniva negata, ma semplicemente regolamentata, secondo un principio che proprio in quegli anni Innocenzo III aveva accolto e stabilito come indispensabile anche per accertare le accuse mosse contro i vescovi: l'accusatore, cioè doveva essere disposto, nel caso la sua denuncia si fosse rivelata infondata, a subire la medesima pena che sarebbe toccata all'accusato¹³⁷.

¹³⁵ *Acta* cit., p. 49 rr 20-24.

¹³⁶ *Acta* cit., pp. 49-50 rr 25-28; durante il pontificato di Innocenzo III si assiste indubbiamente (forse anche per la maggior documentazione a noi pervenuta) a un intensificarsi delle deposizioni di abati, un motivo che addirittura l'anonimo autore dei *Gesta Innocentii papae III* mette in rilievo con enfasi (PL 214, col. CLXXII: per questo passo si veda l'edizione sulla base del mas. Vat. Lat 12111, in Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 170-172): "Quot enim prelatos a suis dignitatibus deposuit enumerare quis posset?"; si veda, inoltre, Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., p. 150, nonché i casi riguardanti la congregazione di Fruttuaria segnalati da Lucioni, *L'evoluzione del monachesimo fruttuariense* cit., pp. 120-121.

¹³⁷ *Acta* cit., p. 50 29- 31: "Item si quis monachus vel conversus adversus abbatem accusationem fecerit in accusatione vel denuntiatione penam quam abbas debet habere patiatur". Si tratta di un principio presente in una lettera innocenziana del gennaio 1206 (*Qualiter et quando: Die Register Innocenz' III.*, VIII cit., n. 201 [200], pp. 342-346), quindi entrata a far parte della *Compilatio tertia*, in seguito formalizzata nel canone 8 del IV concilio lateranense (García y García, *Constitutiones* cit., pp. 54-57) e, infine, nel *Liber Extra* (X 5.1.17): "Verum ita uoluerunt providere prelati ne criminarentur iniuste, ut tamen cauerent ne delinquerent insolenter, contra morbum utrumque inuenientes congruam medicinam, uidelicet ut criminalis accusatio que ad diminutionem capitis, idest degradationem, intenditur, nisi legitima precedat inscriptio, nullatenus admittatur"; la *legitima inscriptio* significava la disponibilità ad accettare la medesima pena richiesta per l'accusato, qualora questi fosse risultato innocente. Sul contesto che suscitò la lettera innocenziana del 1206, vedi Alberzoni, *Innocenzo III e la riforma* cit., pp. 135-143; il

Le restanti deliberazioni capitolari riguardavano i consueti aspetti dell’osservanza regolare: il materiale utilizzato per l’abito monastico, la preghiera comune, l’obbligo del silenzio nei luoghi comuni del monastero, l’obbedienza dei monaci e dei conversi, l’astinenza dal mangiare carni, la correzione dei monaci da parte dell’abate. Riguardo a tali materie non sono menzionati i poteri dell’abate maggiore, giacché si trattava di ambiti di competenza dei superiori locali; un cenno all’abate maggiore si trova invece ancora in due altre disposizioni, precisamente laddove si vietava a un monaco o a un abate, pena la scomunica, di assumere una prelatura al di fuori della congregazione senza aver ricevuto la necessaria licenza dall’abate maggiore¹³⁸, segno che casi di questo genere si erano verificati, e, infine, si ribadiva la norma che prevedeva la promessa di obbedienza nella professione monastica, da parte di tutti i monaci della congregazione, direttamente all’abate di Vallombrosa¹³⁹.

Come è possibile notare, la maggior parte delle decisioni del capitolo del 1209 entrano nel vivo della struttura della congregazione e mirano a garantire al suo interno la posizione dell’abate maggiore; in realtà al suo fianco vengono talora ricordati dei consiglieri – i *decani* – che in qualche modo condividono le decisioni più impegnative, quali la deposizione degli abati, il ruolo istituzionale dei quali, però, non appare giuridicamente definito¹⁴⁰: è dunque fin d’ora possibile affermare che tra 1206 e 1209 si era verificato un sensibile mutamento istituzionale, documentato nell’evoluzione delle prerogative e dei compiti dell’abate maggiore, soprattutto nei confronti degli altri abati. A questo proposito è forse possibile istituire un paragone con l’atteggiamento del pontefice riguardo alla vita regolare nei monasteri esenti dall’autorità episcopale: come il papa esercitava sempre più sensibilmente una *specialis cura* sui monasteri *nullo medio* dipendenti dalla Chiesa di Roma, così l’abate maggiore diveniva sempre più garante dell’osservanza regolare nei monasteri del *Klosterverband* facente capo a Vallombrosa. E tale sviluppo istituzionale era stato sì sollecitato dal papato, ma al tempo stesso favorito dal sorgere di

significato di tale normativa in relazione agli sviluppi del processo civile è esaminato da R.M. Fraher, *IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure: The Birth of Inquisitio, the End of Ordeals, and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics*, in *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, curante R.J. card. Castillo Lara, Roma 1992 (*Studia et textus historiae iuris canonici*, 7), pp. 97-111.

¹³⁸ *Acta cit.*, p. 50 rr 32-34.

¹³⁹ *Acta cit.*, p. 50 rr 52-53; vedi sopra, nota 118.

¹⁴⁰ Il modello di una conduzione collegiale della congregazione rinvia alla prassi cisterciense, dove la suprema autorità decisionale risiedeva nel capitolo generale: il processo che da una forma “oligarchica” condusse a una struttura collegiale di governo è ben tratteggiato da Van Damme, *Les pouvoirs de l’abbé cit.*, pp. 50-61 (a p. 60 un cenno alle deliberazioni capitolari cisterciensi del 1197 in caso di deposizione di un abate).

nuovi problemi, soprattutto giurisdizionali, nei rapporti tra il *caput* della congregazione e le *membra*¹⁴¹.

8. Il controllo sui monasteri della congregazione e nuovi contrasti per l'esenzione dei monasteri romagnoli

Dopo aver raggiunto la ridefinizione e l'autorevole conferma delle prerogative abbaziali da parte del capitolo generale, Benigno procedette a un rafforzamento della costituzione unitaria della congregazione, sia cercando di ottenere prestigiose attestazioni circa lo stato patrimoniale della rete monastica vallombrosana¹⁴², sia giungendo infine a consacrare in modo definitivo la santità di Giovanni Gualberto con la solenne elevazione delle spoglie: probabilmente su richiesta di Benigno, infatti, nel marzo del 1210 Innocenzo III incaricava i vescovi Giovanni di Firenze e Raniero di Fiesole¹⁴³ di portare a compimento le disposizioni già impartite da Celestino III nel maggio del 1194 ai vescovi di Arezzo, Siena e Pistoia, alle quali non si era ancora ottemperato¹⁴⁴. Quest'ultima iniziativa in particolare mirava a incrementare, unitamente a quella del santo fondatore, l'autorità di colui che era il suo legittimo successore, l'abate di Vallombrosa, consolidando così il suo ruolo all'interno della congregazione¹⁴⁵.

Secondo le disposizioni del capitolo del 1206, il raduno generale degli abati della congregazione si sarebbe dovuto celebrare ogni tre anni nel mese

¹⁴¹ L'evolversi della concezione dell'autorità dell'abate maggiore tra XI e XII secolo è tratteggiata da Meade, *From turmoil to solidarity* cit., pp. 343-350 e Id., *General Preface* cit., pp. X-XI.

¹⁴² Il 25 ottobre 1209 Benigno otteneva da Ottone IV, da poco incoronato imperatore, una conferma dei privilegi imperiali fino ad allora concessi a Vallombrosa e ai monasteri della congregazione: si vedano le indicazioni offerte da R. Volpini, *Additiones kehriane (II)*, "Rivista di storia della Chiesa in Italia", 23 (1969), p. 326: il documento è edito in *Acta Imperii inedita saeculi XIII et XIV. Urkunden und Briefe zur Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sizilien*, hrsg. von E. Winkelmann, II, Innsbruck 1885, n. 47, pp. 41-44; il regesto in *Regesta imperii*, V, hrsg. von J.F. Böhmer - J. Ficker, Innsbruck 1881, n. 310, porta la data erronea del 1210 (su tale problema vedi E. Pásztor, *Studi e problemi relativi ai registri di Innocenzo III*, "Annali della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma", 2, 1962, pp. 287-304).

¹⁴³ Si trattava di Giovanni da Velletri (Davidsohn, *Storia di Firenze*, I, pp. 959-960; C.C. Calzolari, *Florence*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques*, XVII, Paris 1971, col. 545); su Raniero, vedi sopra, nota 96 e testo corrispondente.

¹⁴⁴ Potthast 3949; Vasaturo, *Vallombrosa* cit., p. 62; il documento di Celestino III è in PL 146, coll. 756 B-757 A; PL 206, coll. 1033 C-1034 A (JL 17107).

¹⁴⁵ Importanti le osservazioni di J. Dalarun, *La morte des saints fondateurs, de Martin à François*, in *Les fonctions des saints dans le monde occidental, III^{ème}-XIII^{ème} siècle*, Rome 1991 (Collection de l'École Française de Rome, 149), pp. 193-215.

di maggio, “una vice in Tuscia, alia in Romaniola”¹⁴⁶; giacché si sono conservati gli atti del *conventus abbatum* del 1209, che ebbe luogo a Vallombrosa, è possibile ipotizzare che il successivo incontro si sia svolto nel maggio del 1212 in *Romaniola*, in una zona dove non si erano ancora sopite le rivendicazioni di carattere giurisdizionale dell’episcopio liviense sui monasteri di S. Mercuriale e di Fiumana, nonché sulle chiese a questi soggette. Se dunque ipotizziamo la convocazione del capitolo generale per il maggio 1212, è possibile collegare a tale evento due circostanze, precisamente la definitiva soluzione della causa sorta negli anni novanta del secolo precedente a proposito della soggezione dell’abbazia fiorentina di Ripoli all’abate di Vallombrosa e il riaprirsi di una nuova fase dei conflitti tra l’abate maggiore e il vescovo di Forlì.

Il primo caso costituisce un interessante episodio nel quadro del processo di assestamento e di precisazione dei rapporti interni al *Klosterverband* vallombrosano: il monastero di S. Bartolomeo di Ripoli era stato liberato dal patronato dei signori di Castiglionchio negli anni ottanta del XII secolo¹⁴⁷, e l’abate Ottaviano nel 1188 aveva prestato un giuramento di fedeltà al pontefice Clemente III¹⁴⁸. Tra 1191 e 1195 dovevano però essere emerse spinte autonomistiche nei confronti del centro della congregazione, così che l’abate maggiore Martino si era rivolto a Celestino III per ottenere la nomina di un giudice delegato che, con una sentenza emessa per autorità papale, definisse in modo duraturo la posizione del cenobio fiorentino nei confronti dell’ordinario del luogo; a tale compito il pontefice, forse dietro suggerimento di Martino, aveva incaricato il vescovo di Siena, Bono¹⁴⁹, il quale, senza nemmeno sentire le parti, aveva emesso una sentenza decisamente favorevole all’abate di Vallombrosa. L’abate Giacomo di Ripoli, il successore di Ottaviano, si era allora appellato al papa e questi, nell’aprile del 1195, aveva

¹⁴⁶ *Acta* cit., p. 48 rr 86-87.

¹⁴⁷ Sul monastero di S. Bartolomeo di Ripoli: IP III cit., pp. 41-43; il monastero sorgeva non distante da Firenze e solo nel 1188 era passato alle dipendenze di Vallombrosa; vedi inoltre IP III cit., nn. *34 e 35, p. 95.

¹⁴⁸ Soldani, *Historia*, I cit., p. 11: “Ego Octavianus abbas monasterii Sancti Bartholomei de Ripulis Ordinis Vallis Umbrose Florentine dioecesis ab hora in antea fidelis et obediens ero Beato Petro sancteque apostolice Romane Ecclesie et domino meo Papa suisque successoribus canonice intrantibus...”; inspiegabilmente il Soldani definisce tale formula di giuramento come *formula submissionis* all’abate Terzo di Vallombrosa; desta invece nell’atto un certo interesse l’uso in senso giuridico della terminologia *Ordinis Vallisumbrosae*. Sul giuramento prestato dagli abati di monasteri esenti al pontefice quale loro vescovo, vedi Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 130-135.

¹⁴⁹ Soldani, *Historia* cit., p. 12; sul vescovo di Siena, vedi L. Jadin, *Buono*, in *Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques*, IX, Paris 1937, coll. 1134-1135.

incaricato come giudici delegati due abati di monasteri ubicati in diocesi di Siena – precisamente Bernardo di S. Eugenio¹⁵⁰ e Lotario di S. Mustiola di Torri¹⁵¹– di verificare la canonicità della sentenza emanata dal vescovo¹⁵²; l'inchiesta accertò la validità del precedente verdetto, con il quale era assicurata la soggezione di Ripoli a Vallombrosa e tale deliberazione venne infine confermata da Celestino III nell'ottobre del 1197¹⁵³. Il monastero di Ripoli e il vescovo di Firenze, però, non dovettero accettare a pieno la giurisdizione dell'abate vallombrosano, pertanto durante l'abbaziato di Benigno si rese necessario un nuovo giudizio arbitrale, questa volta affidato a due esponenti del clero diocesano, precisamente all'arciprete di Firenze e all'arcidiacono di Fiesole: i due prelati, però, forse contrariamente alle aspettative del vescovo fiorentino emisero una sentenza che confermava la soggezione di Ripoli alla congregazione vallombrosana, sentenza che Benigno, forse in previsione del capitolo che si sarebbe svolto nel maggio del 1212, volle corroborata da un documento pontificio. Infatti il 12 maggio del 1212 la cancelleria papale emanava la conferma dell'arbitrato dietro richiesta di Benigno, il quale poté aver cognizione dell'imminente rilascio del documento in occasione del capitolo generale¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Sul monastero benedettino di S. Eugenio vedi IP III cit., p. 223.

¹⁵¹ IP III cit., p. 229: Lotario dovette godere di grande prestigio all'interno della congregazione vallombrosana, se si considera che fu uno dei due *coabati* che nel 1205 Benigno si associò per portare a termine la causa contro l'abate Uberto di Passignano, vedi sopra, nota 85 e testo corrispondente.

¹⁵² Il documento di delega (1195 aprile 14: IP III, n. 35, p. 95) è inserito nella sentenza dei due giudici delegati (su tale uso, vedi Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 50-53 e 99-101) e venne quindi riportato nella lettera con la quale Celestino III confermava la sentenza emessa dai giudici delegati (1197 ottobre 25: IP III, n. 38, p. 96; l'edizione è in Soldani, *Historia* cit., pp. 11-12).

¹⁵³ Vedi nota precedente e IP III cit., nn. 34, 35 e 38, pp. 95-96; notiamo che la causa relativa a Ripoli si svolse contemporaneamente a quella riguardante i diritti che l'abbazia di S. Benedetto di Piacenza avanzava, in contrasto con le rivendicazioni dell'abate di Vallombrosa Martino, sul monastero di S. Giacomo di Torino, una filiazione del monastero piacentino (IP III, nn. 33 e 37, pp. 95-95); la *amicabilis compositio* raggiunta grazie ai *magistri* Guazzone, canonico di Cremona, e Alioto venne confermata da Celestino III il 21 gennaio 1195 su richiesta dell'abate di Piacenza (PL 206, coll. 1065 D-1066 B; JL 17185 [10498]) e il 13 gennaio 1196 su richiesta di Martino di Vallombrosa (*Bullarium Vallumbrosanum* cit., p. 82; JL, –).

¹⁵⁴ Circa la possibilità da parte di Benigno di esibire il documento in occasione di un raduno degli abati svoltosi in Romagna (il cui svolgimento, come si diceva, non è documentato), va considerato che il capitolo generale si sarebbe dovuto svolgere in maggio. Se il precedente si era svolto il giorno di Pentecoste (17 maggio 1209), nel 1212 la Pentecoste cadeva il giorno 13 maggio, quindi il giorno successivo alla *datatio* del documento papale. Che il richiedente del documento fosse l'abate di Vallombrosa è esplicitamente affermato nella lettera papale: "Eapropter dilecte in Domino fili tuis justis postulationibus gratus concurrentes affectu arbitrium... confirmamus"; l'edizione è in Soldani, *Historia* cit., p. 13 (Potthast 4450) .

Se poi il capitolo generale vallombrosano realmente si svolse, come è stato ipotizzato, nel maggio del 1212 in Romagna, non è da escludere che l'occasione abbia favorito il riarsi delle tensioni con il vescovo Alberto di Forlì¹⁵⁵, come testimonia la nomina da parte di Innocenzo III, il 28 luglio del 1212, di due giudici delegati¹⁵⁶ nella persona di Azo, abate di S. Stefano di Bologna¹⁵⁷ e del decretista *magister* Grazia, allora dimorante nella città felsinea¹⁵⁸; i procuratori delle due parti si erano già recati alla curia papale, dove avevano esposto i rispettivi libelli: il presule – rappresentato dal vicedomino Argerio, nel corso della causa sostituito con il *iudex Apulus* Giovanni – rivendicava ancora l'esercizio dei poteri episcopali sulle chiese dipendenti dai due cenobi, tra le quali erano anche alcune pievi, la cui sottrazione alla giurisdizione vescovile comprometteva la possibilità di controllo del presule in diverse località della sua diocesi¹⁵⁹; il vescovo, inoltre, accusava l'abate di Vallombrosa – non l'abate di S. Mercuriale, si badi – di ledere i diritti vescovili e di esercitare la giustizia in alcune circoscrizioni pievane recando così danno alla Chiesa di Forlì¹⁶⁰. Il procuratore di Benigno, dal canto suo, chiedeva che venisse osservata la sentenza definitiva, promulgata per autorità apostolica nel settembre del 1202¹⁶¹, cosa che il vescovo trascurava di fare, continuando a molestare indebitamente i monasteri. Bisogna anche aggiungere che il vescovo Alberto aveva ottenuto un considerevole successo per quanto riguardava l'esercizio dei diritti episcopali sulle pievi dipendenti dal monastero di Fiumana, giacché l'abate di quest'ultimo, Teodorico, senza il

¹⁵⁵ Sulla precedente fase del confronto tra Benigno e l'episcopio liviense, vedi sopra, note 41-57.

¹⁵⁶ Il “*Libro Biscia*”, IV cit., n. XXII, pp. 257-258

¹⁵⁷ Sul monastero di S. Stefano di Bologna IP V cit., pp. 156-158.

¹⁵⁸ Per la ricostruzione della carriera di *magister* Grazia vedi M. Sarti - M. Fattorini, *De Claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, I, Bononiae 1888, pp. 644-651 e II, Bononiae 1896, p. 167 (si tratta di una causa che Grazia trattò a Bologna per delega del cardinale Guala Bicchieri); egli fu un noto decretista e decretalista, stretto collaboratore dei cardinali Niccolò di Tuscolo e Guala Bicchieri (per i quali vedi Maleczek, *Papst und Kardinalscolleg* cit., pp. 147-150 e 141-146), svolse per conto di Innocenzo III e, soprattutto, di Onorio III, numerosi incarichi, fu arcidiacono del capitolo di Bologna, nominato patriarca di Antiochia, carica che non accettò, nel 1224 divenne vescovo di Parma, dove resse la diocesi fino al 1236; è autore di un *Ordo iudiciarius* (ed. F. Bergmann, *Pilii, Tancredi, Gratiae Libri de iudiciorum ordine*, Gottingae 1842 [rist. Aalen 1965], pp. 317-384).

¹⁵⁹ Padovani, *Monasteri e comuni in Romagna* cit., pp. 479-480.

¹⁶⁰ Il “*Libro Biscia*”, IV, p. 258: “Venerabilis frater noster episcopus liviensis nobis conquerendo monstravit quod, cum Sancte Marie de Flumana et Sancti Mercurialis monasteria de iure pertineant ad ecclesiam liviensem, abbas Vallisumbrose fesulane diocesis ea contra iustitiam detinet in suum et eiusdem ecclesie preiudicium et gravamen, alias sibi molestus et iniuriosus existens”.

¹⁶¹ Vedi sopra, note 47-54 e testo corrispondente; alcuni casi di rivendicazioni vescovili su parrocchie dipendenti da monasteri esenti sono considerati da Falkenstein, *La papauté et les abbayes françaises* cit., pp. 131-143.

permesso dell'abate di Vallombrosa e a sua insaputa, aveva riconosciuto le competenze vescovili su di esse¹⁶²: si trattava di una iniziativa che sembrava compromettere i diritti faticosamente difesi da Benigno nel corso della precedente vertenza. A questo punto Innocenzo III dichiarava di non avere elementi sufficienti per giudicare la causa e, con l'accordo di entrambe le parti, affidava l'istruzione e la soluzione della stessa ai due giudici delegati¹⁶³. Non è improbabile che la scelta di due Bolognesi, uno dei quali era un noto giurista, sia stata dettata dalla complessità delle questioni in gioco; il documento papale, al tempo stesso, offre una significativa prova del ruolo sempre più importante dei canonisti nella soluzione di controversie tra ecclesiastici¹⁶⁴.

Dopo oltre un anno, però, la vertenza non era ancora terminata: *magister* Grazia si era infatti allontanato da Bologna e l'abate di S. Stefano, rimasto solo, aveva sospeso l'esame della causa; a questo punto le parti si erano rivolte al papa, che nel novembre del 1213 aveva autorizzato Azzo a proseguire da solo il processo, secondo le disposizioni precedentemente ricevute¹⁶⁵. Ma ancora a distanza di quasi due anni la controversia non era giunta a soluzione, giacché Grazia, dopo essere stato *in Angliam*, al seguito del cardinale Niccolò di Tuscolo, legato papale, era sì tornato a Bologna e aveva proseguito l'esame della causa, ma ora era stato "in nostrum - cioè del papa - capellannum assumptus" e quindi non avrebbe potuto più essere presente come giudice delegato¹⁶⁶: a seguito di tali sviluppi, nel settembre del 1215, Benigno

¹⁶² Il documento di sottomissione di Teodorico ad Alberto è deperdito, ma fu considerato nel corso del dibattito.

¹⁶³ Il "Libro Biscia", IV cit., p. 258: "Verum etiam nobis non constitit de premissis, de ipsorum episcopi et procuratoris assensu vobis committimus causam ipsam".

¹⁶⁴ Sugli stretti rapporti che si instaurarono soprattutto dall'inizio del XIII secolo tra il pontefice e i canonisti bolognesi, vedi W. Maleczek, *Das Papsttum und die Anfänge der Universität im Mittelalter*, "Römische historische Mitteilungen", 27 (1985), pp. 132-134; esclusivamente dedicato alla situazione parigina è P. Classen, *Rom und Paris: Kurie und Universität im 12. und 13. Jahrhundert*, in Id., *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, hrsg. von J. Fried, Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica, 29), pp. 127-169; il Classen aveva preannunciato questo studio (apparso postumo) in Id., *La curia romana e le scuole di Francia nel secolo XII*, in *Le istituzioni ecclesiastiche* cit., pp. 432-436.

¹⁶⁵ Il "Libro Biscia", IV cit., n. XXV, p. 264: 1213 novembre 22, Laterano (Potthast, -). In tale documento il pontefice, constatando l'impossibilità che Grazia fosse presente al processo ("et idem magister in aliam profectus est provinciam"), autorizzava l'abate a procedere da solo.

¹⁶⁶ Il "Libro Biscia", IV cit., p. 276. Testimonianze sulla missione compiuta da *magister* Grazia in Inghilterra sono in Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg*, p. 149 (è sicuramente da identificare con il *magister Gracianus* al seguito del cardinale Niccolò di Tuscolo, attivo in Inghilterra tra il settembre del 1213 e il dicembre del 1214, termini che ben corrispondono al periodo di interruzione del processo), e in N. Vincent, *The Letters and charters of Cardinal Guala Bicchieri*, Woodbridge Suffolk - Rochester 1996 (Canterbury and York Society, 83), n. 140, p. 103. Il documento relativo a S. Mercuriale, invece, offre l'unica attestazione finora nota circa l'appartenenza

aveva fatto pervenire alla curia papale la richiesta che l'altro giudice delegato, l'abate Azzo, procedesse col rendere infine nota la sentenza¹⁶⁷.

Tra 1213 e 1214, inoltre, si era aperto un altro contenzioso sempre tra il vescovo di Forlì, Alberto, e l'abate Pietro di S. Mercuriale, in relazione ai diritti da quest'ultimo esercitati sulle pievi di S. Mercuriale e di S. Martino in Strada, la cui soluzione avrebbe forse potuto influenzare il verdetto dell'abate di S. Stefano e di *magister* Grazia: anche in questo caso le due parti in un primo tempo si erano rivolte direttamente al pontefice, presentando in curia i loro libelli¹⁶⁸; il papa aveva allora nominato due giudici delegati nella persona di Benno, preposito di Rimini, e Pietro, canonico di Forlimpopoli e costoro il 14 dicembre 1213 avevano emesso una sentenza che prevedeva una spartizione dei beni della pieve, in base alla quale si riconosceva al presule il diritto di ordinare i chierici e si esonerava la pieve di S. Martino dall'osservare l'interdetto stabilito dal vescovo¹⁶⁹. Un simile compromesso non dovette incontrare il favore delle parti che, forse per ovviare a un repentino riaccendersi delle discordie, erano state concordi nell'affidarsi all'arbitrato di Rolando, preposito della Chiesa di Ravenna¹⁷⁰. Questi, nel palazzo arcivescovile di quella città il 9 aprile 1214 emise infine una sentenza alquanto articolata e dettagliata, indice sicuro delle competenze giuridiche del canonico Rolando¹⁷¹: essa era in gran parte favorevole all'abate di S. Mercuriale, che si vedeva autorevolmente riconoscere i diritti di *cura animarum* e di ammini-

di *magister* Grazia alla cappella di Innocenzo III, vedi R. Elze, *Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert*, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, 36 (1950), p. 183, che, ignorando tale testimonianza, ricorda *magister* Grazia come cappellano e giudice attivo a Bologna a partire dal pontificato di Onorio III, e non considera gli importanti incarichi affidatigli da Innocenzo III tra 1212 e 1215, nonché la promozione a suo cappellano.

¹⁶⁷ La notizia si evince dalla lettera con la quale Innocenzo III esponeva i motivi per i quali affidava la conclusione della causa al solo abate di S. Stefano, in *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVII, pp. 275-276: 1215 settembre 22, Anagni (Potthast, -): “Ad audientiam nostram, dilecto filio abbate Vall(enbrosiano) significante, pervenit quod...”; che la causa fosse oramai terminata, si ricava dalle parole del documento papale, riportate sotto, alla nota 174.

¹⁶⁸ *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVI, pp. 264-275 (1214 aprile 9, Ravenna); giacché nell'ampio documento sono riportati anche i libelli che i litiganti avevano presentato, è possibile con sicurezza conoscere i reciproci capi di accusa, per lo più riguardanti la *cura animarum* e i diritti parrocchiali esercitati dai monaci o dai cappellani da loro nominati nelle pievi di S. Mercuriale, situata a Forlì, e di S. Martino in Strada.

¹⁶⁹ *Il “Libro Biscia”*, III cit., n. 521, pp. 177-178 (1213 dicembre 14, Rimini); vedi Calandrini - Fusconi, *Forlì e i suoi vescovi*, pp. 691-697.

¹⁷⁰ *Il “Libro Biscia”*, III cit., n. 524, pp. 180-182 (214 gennaio 14, Forlì); si tratta del compromesso, con il quale le parti si impegnavano reciprocamente a osservare la sentenza sotto pena di una certa somma di denaro.

¹⁷¹ *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVI, pp. 264-275 (1214 aprile 9, Ravenna).

strazione dei beni della pieve; d'altra parte veniva regolamentata la procedura per le nomine e le ordinazioni dei chierici – queste ultime riservate al solo vescovo – e veniva garantita al presule e ai chierici officianti la metà delle decime raccolte nelle due pievi; una conferma del carattere favorevole della sentenza al monastero di S. Mercuriale sta nel fatto che la conferma papale dell'arbitrato sarebbe stata a carico del monastero¹⁷². Interessa qui sottolineare che Rolando, in ogni caso, non entrò nel merito dei diritti che l'abate di Vallombrosa vantava sull'importante monastero liviense¹⁷³, forse perché il preposito di Ravenna sapeva che contemporaneamente presso l'abate di S. Stefano di Bologna si stava dibattendo una causa proprio a questo motivo, per la conclusione della quale era già stato fissato il termine per la proclamazione della sentenza, ma a causa della nuova assenza di *magister* Grazia le parti non erano poi state convocate¹⁷⁴.

Ottenuto dunque l'arbitrato del preposito Rolando, Benigno si rivolse al papa per sollecitare da parte del solo abate di S. Stefano di Bologna la sentenza, che egli sapeva essere nella sostanza favorevole¹⁷⁵. Si può comprendere meglio la sollecitudine di Benigno, se si considera che era oramai imminente la convocazione del grande concilio previsto per il successivo mese di novembre, durante il quale l'episcopato mirava a far valere le proprie ragioni a fronte di sempre maggiori difficoltà insorte con i monasteri esenti¹⁷⁶. Non è da escludere che soprattutto il vescovo di Forlì aspettasse le deliberazioni dell'imminente concilio per poter dare maggior forza alle sue richieste. Ma, come si è detto, Benigno sollecitò la proclamazione della sentenza, e questa venne resa nota il 9 ottobre 1215, un mese prima dell'apertura del lateranense IV¹⁷⁷. Essa costituì un avvenimento di rilievo, sia perché si inseriva nel

¹⁷² Il *“Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVI, pp. 269, 271 e 274: “et hec omnia faciat cum expensis Sancti Mercurialis per summum pontificem confirmari”.

¹⁷³ In due diversi passi del documento il giudice Rolando dichiara: “salvis in omnibus rationibus abbatis valembrosani, si quas habet in dicto monasterio, de quibus non est in me compromissum” (*ibidem*, pp. 269 e 270).

¹⁷⁴ Il *“Libro Biscia”*, IV cit., p. 276: “sed cum postmodum eiusdem cause cognitioni de prudentum consilio et parcium voluntate, idem magister Bononiam reddens, tibi [i.e. abbati] fuisset adiunctus, auditis utriusque partis allegationibus et rationibus intellectis ambo diem partibus prefixistis, quo ad audientiam sententiam convenerint. Verum quia dictus magister nunc in nostrum capellanum assumptus non potest ad proferendam sententiam illi termino interesse, dictus abbas nobis humiliter supplicavit ut contra hoc impedimentum consilium apponere dignaremur”.

¹⁷⁵ Vedi sopra, nota 167 e testo corrispondente.

¹⁷⁶ Maccarrone, *Le costituzioni* (vedi sopra, nota 1) cit., pp. 1-4: “In questo contesto, non favorevole, si spiegano le accuse rivolte ai religiosi in alcune costituzioni, che non corrispondono al tono, in genere più aperto e benevolo, usato da Innocenzo III e dalla curia romana” (la citazione è a p. 4).

¹⁷⁷ Il *“Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVIII, pp. 276-284.

quadro di polemiche e questioni che superavano di gran lunga l'interesse locale, sia perché alla formulazione della stessa aveva lavorato *magister* Grazia, un esponente dello *studium* bolognese: ad essa infatti presenziò un folto e qualificato gruppo di intervenuti, tra i quali l'abate del monastero bolognese di S. Cecilia, un chierico e un prete appartenenti a due diverse chiese cittadine, un *magister* Guglielmo decretista, due frati Templari, *dominus* Beneintende *doctor legum*, Alberico, giudice di Piacenza, il bergamasco Giovanni *Feragutus*, due monaci dell'abbazia di S. Stefano di Bologna, dove l'atto era rogato, l'arcidiacono della Chiesa di Ravenna¹⁷⁸.

Senza qui entrare nel merito delle numerose rivendicazioni contenute nel libello presentato dal procuratore dell'abate vallombrosano, anch'egli di nome Benigno, è doveroso però notare che il tema sul quale più esso insisteva riguardava sì l'inosservanza delle precedenti sentenze da parte del vescovo, ma in esso si protestava soprattutto contro il tentativo da questi messo in atto – tentativo in parte coronato da successo – di allentare la dipendenza dei due monasteri dalla congregazione, cioè di ridimensionare i poteri giurisdizionali dell'abate maggiore su di essi, e di rintuzzare quelle che venivano considerate usurpazioni di poteri vescovili da parte dell'abate di Vallombrosa¹⁷⁹. Dalla importante e complessa sentenza risultò nella sostanza vincitore Benigno, giacché la prima parte del verdetto era dedicata alla riaffermazione dei precedenti giudizi, con alcuni chiarimenti che si erano resi necessari¹⁸⁰.

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 283.

¹⁷⁹ Se infatti il libello presentato da Argerio, vicedomino e procuratore del vescovo, accusava l'abate di Vallombrosa di detenere ingiustamente i due monasteri “ad suum episcopium pertinentia cum rebus suis” e di impedire al vescovo di “habere et exercere ius diocesanum et episcopale in eis [monasteriis]”, di contro il procuratore Benigno accusava il presule di aver imposto al sacerdote di una chiesa dipendente da S. Maria di Fiumana un giuramento “ne abbati Vallenbrosiano obediret” (*ibidem*, pp. 277 e 279); sulle caratteristiche della *libertas* goduta nel XII secolo dai monasteri esenti nei confronti dell'episcopato, Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 121-126.

¹⁸⁰ Nella sentenza veniva ribadita la validità delle donazioni dei due monasteri, a suo tempo fatte dal vescovo liviense Alessandro, nonostante che in esse mancasse la sottoscrizione dei canonici e nonostante l'evidente diminuzione dei poteri della cattedrale stessa, cosa che aveva fatto mettere in dubbio la liceità di una donazione che poteva essere considerata addirittura una dilapidazione dei beni della Chiesa; il vescovo di Forlì Alberto, inoltre, aveva chiesto la revoca della donazione, sulla base della clausola volta a salvaguardare i diritti episcopali in essa contenuta (Il “Libro Biscia”, IV cit., p. 280: “Super eo vero quod provebatur ex parte domini episcopi liviensis quod donatio facta abbatibus Vallenbrosiano ab episcopo Alexandro de monasterio Sancti Mercurialis revocabatur per illam clausulam “salvo iure episcopali et iustitia”, posita in instrumento donationis Sancti Mercurialis”), ma anche a questo proposito si citava la sentenza del 13 maggio 1198, emessa dal priore della canonica di S. Maria in Porto di Ravenna, con la quale veniva riconosciuto al vescovo liviense il diritto di consacrare gli altari, l'ordinazione dei chierici, la cresima dei fanciulli e di ricevere quattro *procuraciones* ogni anno con un seguito di otto persone e cinque uomini di scorta per la durata di un giorno e una notte (Il “Libro Biscia”, II cit., n.

Le successive disposizioni, che riprendevano punto per punto la sentenza del 1202, permettono invece di cogliere alcuni significativi cambiamenti, innanzi tutto per quanto concerne l'elezione dell'abate di S. Mercuriale: questa si sarebbe dovuta svolgere alla presenza del vescovo e dell'abate di Vallombrosa o dei rispettivi nunzi, i quali, come già previsto nella precedente sentenza, avrebbero dovuto pronunciarsi con un *placet* o *non placet* circa il nuovo eletto. Ma se nel 1202, di fronte a un *non placet* del vescovo, l'abate maggiore poteva ugualmente procedere alla consacrazione del nuovo eletto, che peraltro a lui solo prometteva obbedienza, nel 1215 si prescriveva che, qualora il vescovo non avesse dato il suo benestare, "nichilominus abbas confirmet"¹⁸¹. Seguivano le sanzioni volte a garantire l'osservanza delle rispettive sentenze di scomunica, la correzione dei monaci che avessero commesso qualche misfatto; così pure veniva confermato, sebbene con maggior asprezza, il diritto di correzione dell'abate di Vallombrosa nei confronti dell'abate e dei monaci di S. Mercuriale. Al fine di cogliere la progressiva definizione dei poteri dell'abate maggiore è di un certo interesse notare che, mentre nella sentenza del 1202 all'abate vallombrosano era riconosciuto il diritto di "malos e pravos monachos remove, et eorum loco idoneos ponere, et abbatem similiter remove si malus vel pravus inventus fuerit"¹⁸², nel 1215 l'abate maggiore poteva "excommunicare et interdicere et corrigere abbatem et fratres Sancti Mercurialis et obbedientias recipere, et approbare et reprobare electionem abbatis ipsius monasterii et monachos extraere et mittere et abbatem similiter remove, si pravus et malus inventus fuerit", laddove è possibile notare, oltre a un deciso inasprimento (verbale) delle misure previste, la più decisa valenza giuridica delle stesse¹⁸³. Infine si riconosceva all'abate di Vallombrosa la piena capacità decisionale "in omnibus, tam spiritualibus quam temporalibus, intus et exterius secundum consuetudinem et ordinis Vallombrosani congregacionis", indicando peraltro l'esplicito divieto di procedere diversamente da quanto stabilito in occasione delle elezioni degli abati di S. Mercuriale, come pure si interdicevano all'abate le cause matrimoniali, che restavano riservate al tribunale del vescovo¹⁸⁴. La sentenza con-

XVII, pp. 361-365), nonché l'esercizio dei diritti episcopali sulle cappelle dipendenti dal monastero, ma dove non c'erano monaci residenti. Veniva inoltre prevista una *procuratio* ogni anno presso la pieve di S. Martino, mentre restava indiscusso diritto del presule la consacrazione del crisma.

¹⁸¹ Il "Libro Biscia", IV cit., n. XXVIII, p. 281.

¹⁸² Il "Libro Biscia", IV cit., n. XIX, p. 252.

¹⁸³ Il "Libro Biscia", IV cit., n. XXVIII, p. 281: ritengo che la possibilità di comminare sanzioni canoniche quali la scomunica indizi il più massiccio ricorso alle norme e agli strumenti previsti dal diritto canonico.

¹⁸⁴ Il "Libro Biscia", IV cit., n. XXVIII, pp. 281-282: interessante la clausola finale di questa

fermava nella sostanza i diritti già in precedenza riconosciuti all'abate di Vallombrosa, sebbene in alcuni punti essi subissero delle significative limitazioni a vantaggio del vescovo liviense.

L'ultima parte della sentenza concerneva infine le questioni relative al monastero di S. Maria di Fiumana, per la soluzione delle quali risultava necessario un chiarimento circa la clausola “salvo iure episcopali et iustitia”, presente nel documento di donazione del vescovo Alessandro, che veniva interpretata come diritto esclusivo del presule alla consacrazione degli altari, all'ordinazione dei chierici, alla competenza sulle cause non direttamente riguardanti il monastero e su quelle criminali, al conferimento della cresima, del crisma e alla visita, in occasione della quale il vescovo con il suo seguito avevano diritto a due *procuraciones* all'anno. Per il resto si riconosceva all'abate di Vallombrosa la piena libertà di disporre “in spiritualibus” all'interno e all'esterno del monastero¹⁸⁵. Riguardo al documento con il quale l'abate Teodorico di Fiumana aveva riconosciuto i diritti del vescovo su alcune pievi dipendenti dal monastero, esso veniva dichiarato nullo per il solo motivo che era stato stipulato senza la previa autorizzazione da parte dell'abate di Vallombrosa¹⁸⁶: si trattava di un altro importante riconoscimento del valore vincolante della normativa interna alla congregazione. Così pure venivano annullati i giuramenti, che il vescovo aveva preteso da alcuni chierici officianti chiese dipendenti dal monastero, sulla base dei quali essi venivano sciolti dall'obbedienza all'abate di Vallombrosa o agli abati da essa dipendenti.

La sentenza fu accolta da entrambe le parti, presenti nella persona dei

prima parte della sentenza: “Et pronuntio arbitrium valere non obstantibus exceptionibus ab adversa parte obiectis”. Che tali obiezioni non si siano presto sopite è prova il fatto che una successiva sentenza papale di Onorio III (1217 marzo 6: *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXIX, pp. 284-287; Potthast, -), a seguito dell'ennesimo appello del vescovo di Forlì, giungeva addirittura a cassare la sentenza del 1202 proprio sui due significativi punti qui esposti, relativamente cioè ai poteri esercitati dall'abate di Vallombrosa sull'abate e i monaci di S. Mercuriale, nonché alla sua piena giurisdizione sul monastero di S. Mercuriale e sulla pieve di S. Martino in Strada, da questo dipendente, “tam in spiritualibus quam in temporalibus secundum consuetudinem Vallis Umbrose”; la sentenza del 1217 si limitava a raccomandare al vescovo di non contrastare il monastero.

¹⁸⁵ *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXVIII, p. 282: “et pronuntio et iudico abbatem Vallenbrosianum habere in dicto monasterio liberam dispositionem et potestatem in spiritualibus intus et exterius secundum consuetudinem Vallisinbrose congregationis, et ut possit excommunicare et interdicare et omnia facere preter predicta concessa episcopo sicut potest in aliis monasteriis subiectis Vallenbrosiane congregationi”; sull'esenzione dei monasteri esenti dalle *procuraciones* al vescovo, vedi Schreiber, *Kurie und Kloster* cit., I, pp. 225-230.

¹⁸⁶ *Il “Libro Biscia”*, IV cit., p. 282: “Item pronuntio et iudico renuntiationem factam ab abbate Tederico episcopo liviensi ipso iure nullam, cum facta sit sine consensu abbatis Vallisinbrose et ipsius congregationis”.

rispettivi procuratori alla dichiarazione della stessa¹⁸⁷: essa contribuì a consolidare la posizione dell'abate maggiore e, di conseguenza, a rafforzare la struttura interna della congregazione alla vigilia dell'importante concilio lateranense, apertosi l'11 novembre successivo. D'altra parte il vescovo non era disposto a rinunciare a così importanti diritti, in un momento che appariva favorevole alle rivendicazioni dell'episcopato. Questi ultimi vertevano in buona parte sulla limitazione della notevole autonomia raggiunta dai monasteri esenti, soprattutto se facenti parte di una rete monastica, che, grazie all'esenzione di cui godevano anche le chiese da esse dipendenti, sottraevano vasti settori della diocesi alla giurisdizione dell'ordinario, sostituendosi ad essa perfino nella *cura animarum*¹⁸⁸. In realtà il successo di Benigno si rivelò effimero, giacché l'abate maggiore dovette ben presto venire a conoscenza del nuovo appello, inoltrato dal vescovo di Forlì alla curia papale, contro la sentenza appena pronunciata dall'abate di S. Stefano di Bologna¹⁸⁹.

9. *Quoniam reformatione multipliciter indigemus*. Il capitolo del 1216

Nel corso del concilio lateranense IV, le cui sedute si tennero l'11, il 20 e il 30 novembre 1215, la legislazione relativa ai religiosi venne discussa e precisata in diversi canoni, così che tale circostanza può essere considerata un momento decisivo nella elaborazione di norme tendenti a regolamentare, secondo il consolidato modello cisterciense, gli statuti di quelli che nel corso del XIII secolo si definiranno come Ordini religiosi¹⁹⁰. Il motivo dominante

¹⁸⁷ *Ibidem*, p. 283: "Presente Iohanne iudice vicedomino sive actore domini liviensis episcopi et domno Benigno monacho et sindico Vallenbrosiano ad sententiam audiendam": sul significato della presenza delle parti alla proclamazione delle sentenze emesse dai giudici delegati, vedi Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 60-63 e 99-101.

¹⁸⁸ Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., pp. 27-33; sulla difficile posizione dei Cisterciensi alla vigilia del IV concilio lateranense, in buona parte dovuta alle difficoltà incontrate con l'episcopato, ma anche con il papato, soprattutto per il pagamento delle decime e di altre tasse ecclesiastiche, vedi Maccarrone, *Primato romano e monasteri* cit., pp. 126-132.

¹⁸⁹ Fa menzione di questo nuovo appello del vescovo la sentenza emanata da Onorio III il 6 marzo 1217 (*Il "Libro Biscia"*, IV cit., n. XXIX, p. 284, Potthast, - : "causam...ad nos per tuam appellationem delatam quia sententia dilecti filii .. abbatis Sancti Stephani bononiensis super hiis auctoritate apostolica promulgata, quatenus contra te prolata extitit appellatas [sic]"), vedi sopra nota 184. Secondo il diritto romano l'appello poteva essere presentato entro 10 giorni dalla promulgazione della sentenza definitiva e preludeva a una revisione del processo ad opera della superiore istanza regolare, nel caso dei giudici delegati papali, del pontefice stesso: Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 105-106.

¹⁹⁰ Berlière, *Innocent III et la réorganisation* cit., pp. 156-159; Dubois, *Les ordres religieux au XII^e siècle* cit., pp. 283-309; Melville, *"Diversa sunt monasteria"* cit., pp. 330-333; Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., pp. 46-56.

del concilio fu certamente la riforma della Chiesa, come Innocenzo III stesso aveva più volte sottolineato, sia nella lettera con la quale oltre due anni prima aveva fatto conoscere a tutti gli ecclesiastici la sua intenzione di convocare un concilio generale¹⁹¹, sia nell’importante discorso forse pronunciato in apertura del concilio, nel quale il tema veniva sviluppato secondo la quadruplice interpretazione tipica dell’esegesi medioevale¹⁹².

Benigno si mostrò sollecito nel trasmettere alla congregazione intera le più importanti decisioni conciliari e a tal fine convocò il capitolo generale nel maggio successivo, per deliberare con gli altri abati in merito alle importanti innovazioni preannunciate. Secondo la frequenza periodica stabilita nel capitolo del 1206, l’adunanza degli abati si doveva celebrare ogni tre anni, così che dopo il capitolo tenutosi a Vallombrosa il 17 maggio del 1209 e quello che si è ipotizzato in Romagna nel 1212, esso avrebbe dovuto aver luogo nel 1215. Non è però improbabile che, giacché il concilio lateranense era stato annunciato con forte anticipo, Benigno e gli altri abati abbiano deciso di posticiparne la celebrazione all’anno successivo, in modo da poter rendere tempestivamente operative le disposizioni promulgate nel concilio.

Nel maggio del 1216, dunque, *apud Vallumbrosam* l’abate Benigno, alla presenza di trentasette abati e di tre priori, apriva i lavori del capitolo generale, nel quale, fin dalle prime battute, si preannunciavano importanti riforme all’interno dell’organizzazione vallombrosana¹⁹³. In apertura si fece subito esplicito riferimento al concilio svoltosi nel precedente mese di novembre “pro salute totius populi christiani” e perciò, “ne tempore longitudine de memoria multa pretereant, ob hoc ipsum sanctiones utiles et instituta maiorum, pro reformatione ordinis, redigere in scripta, ut sicut presentibus ita et posteris esse valeant plurimum profutura”. A suggello di tale programmatica dichiarazione di apertura, Benigno aggiungeva le seguenti, significative parole: “Est enim tenaciter memorie retinendum quicquid illud sit quod ad salutem animarum possit instruere et ad profectum nostre professionis multipliciter informare”¹⁹⁴.

¹⁹¹ PL 216, coll. 823 D-826 B: *Vineam Domini* (1213 aprile 19); le prospettive di riforma del papato innocenziano, culminate nella formulazione dei canoni del lateranense IV sono esaminate da H. Tillmann, *Papst Innocenz III.*, Bonn 1954 (Bonner historische Forschungen, 3), pp. 152-185 e da R. Foreville, *Monachisme et vie commune du clergé dans les conciles oecuméniques et généraux (1123-1215)*, in *Istituzioni monastiche e istituzioni canonicali* (vedi sopra, nota 2) cit., pp. 41-48.

¹⁹² PL 217, coll. 673 C - 680 A; per la datazione e l’analisi dei sermoni innocenziani vedi J.C. Moore, *The sermons of pope Innocent III*, “Römische historische Mitteilungen”, 36 (1994), pp. 81-142.

¹⁹³ Vedi le osservazioni del Vasaturo, riportate sopra, alla nota 4.

¹⁹⁴ *Acta* cit., p. 52 rr.6-12; notiamo che anche a seguito del III concilio lateranense (1179) l’aba-

“Redigere in scripta” e “ad profectum informare” sono espressioni indicative dell’evoluzione istituzionale che segna la storia del monachesimo nel corso dei secoli XII e XIII, uno sviluppo in tempi recenti messo in luce e approfondito dalla storiografia soprattutto in relazione ai più noti raggruppamenti monastici, facenti capo rispettivamente a Cluny e a Cîteaux¹⁹⁵. La disponibilità di testi scritti, infatti, garantiva l’osservanza regolare e uniforme, come invece le precedenti consuetudini non consentivano. Non solo dunque la messa per iscritto di norme approvate da istanze interne alla congregazione, ma la necessità di renderle note a tutti i monasteri interessati: ciò spiega la solenne promulgazione delle stesse, come in questo caso corroborata dalle sottoscrizioni di tutti i presenti, nonché dal sigillo dell’abate maggiore¹⁹⁶.

Un altro motivo, puramente quantitativo, suggerisce l’importanza degli atti del capitolo svoltosi nel 1216: in confronto a quelli contenenti le disposizioni emanate nel corso dei precedenti *conventus abbatum* vallombrosani, mediamente lunghi tra le 50 e le 100 linee dell’edizione a stampa, quelli del 1216 con quasi 300 linee colpiscono per la loro ampiezza. Essi costituiscono dunque la più completa e ampia silloge normativa dagli inizi della storia della congregazione, alla quale continueranno a riferirsi anche le successive compilazioni capitolari.

La codificazione approvata nel corso di questo capitolo si presenta come frutto della elaborazione comune da parte dell’abate maggiore e dei suoi *coabbates*, qui definiti, secondo una formula propria della cancelleria papa-

te maggiore Terzo, che con altri abati aveva preso parte all’assise romana, convocò un capitolo generale; pure in quel caso il *conventus abbatum* aveva avuto come principale scopo quello di recepire nella normativa della congregazione le riforme stabilite dal concilio (*Acta* cit., p. 37 rr 1-8): “Cum Domino donante, domnus T(ertius), venerabilis archimandrita totius Vallimbrosani conventus, cum quibusdam aliis venerabilibus abbatibus qui secum ierant ad generale concilium Rome abitum, domino papa Alexandro gratia divina eidem concilio presidente, esset regressus, de mandato eiusdem summi pontificis ac de consilio venerabilium fratrum suorum, placuit memorato abbatibus convocare apud sanctum Salvium cunctos abbates eiusdem conventus”.

¹⁹⁵ Tra i numerosi studi sull’argomento, mi limito a ricordare Melville, *Zur Funktion der Schriftlichkeit* cit., e Schreiner, *Verschriftlichung als Faktor* cit., citati sopra, alla nota 6; si veda, inoltre, Melville, *Ordensstatuten und allgemeines Kirchenrecht* cit., pp. 691-697 (“Im Unterschied zu den Normen der Verbände alten Stils, die eine Verschriftlichung ihrer Normen nur als aufzeichnung bereits gelebter ‘consuetudines’ kannten, handelte es sich nun um genossenschaftlich gesetzes und innovatives Recht, das *praeter regulam* den Bedürfnisse der neuen Verbandsstruktur angepaßt war”, p. 693). Si vedano, inoltre, gli studi raccolti da G. Penco, *Cîteaux e il monachesimo del suo tempo*, Milano 1994 (Già e non ancora, 262).

¹⁹⁶ *Acta* cit., p. 60 rr 295-297: “Ut autem maioris firmitatis esse valeant que superius dicta sunt, ea nostri sigilli impressione et manus nostre et abbatum et priorum congregationis subscriptione firmissime roboramus”.

le, *fratres nostri*¹⁹⁷, secondo una struttura nella sostanza coerente con le precedenti decisioni capitolari. All’inizio vengono ribaditi i principi dell’osservanza della regola di Benedetto secondo il consueto ordine: *de obedientia, de caritate, de ospitalitate*; segue quindi una dettagliata disamina del tanto combattuto *de peculiaritatis vitio*, per la repressione del quale si prevedevano pene durissime, quali la scomunica, la deposizione immediata per l’abate che avesse mantenuto beni o rendite personali, nonché la sepoltura al di fuori del cimitero per i monaci che non si fossero pentiti in vita di tale colpa. Collegate a tale serie di norme erano anche le dettagliate disposizioni riguardanti la semplicità dell’abito e la sua uniformità all’interno della congregazione, con le quali, oltre a ribadire deliberazioni di precedenti capitoli, si fissava in modo definitivo il tipo di tessuto (“*pannum de lana mixta factum, scilicet griseum*”) rifacendosi direttamente alla consuetudine istituita da san Giovanni Gualberto e valorizzando il carattere distintivo di tale abbigliamento nei confronti di altri religiosi¹⁹⁸. Si tratta di un interessante indizio dell’aumentata autocoscienza di un’identità vallombrosana a seguito della beatificazione e della solenne elevazione delle spoglie del santo padre fondatore: è infatti ora possibile richiamarsi al suo esempio per additare le linee della necessaria riforma. A tali precetti seguiva la proibizione di mangiare carne, a meno che la regola non lo prevedesse o un frate fosse malato, e si ribadiva l’obbligo dell’assunzione comune dei pasti nel refettorio.

Se la parte iniziale degli atti di questo capitolo si articola secondo un ordine non certo nuovo per le assemblee vallombrosane, già tra queste norme fa capolino un’importante novità, che riceverà adeguato rilievo solo nelle deliberazioni immediatamente successive: nel caso dell’abate sorpreso nel vizio di *pecculiaritas*, infatti, si prevedeva, da parte di chi ne fosse al corrente, la denuncia inoltrata direttamente all’abate maggiore “*seu visitatori aut visita-*

¹⁹⁷ *Acta* cit., p. 52 rr 134-15: “*Nos igitur frater Benignus, Vallimbrosane congregationis, divina gratia disponente, minister licet indignus, de consilio fratrum nostrorum, sacro capitulo unanimiter approbante, sancti Spiritus gratia invocata, sanctimus*”; la formula *de fratrum nostrorum consilio*, già presente nel XII secolo, ricorre sovente nelle lettere papali di carattere giudiziario e diventerà espressione di decisioni prese dal pontefice in collaborazione con il collegio cardinalizio: si veda in proposito l’attenta analisi di Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg* cit., pp. 297-320.

¹⁹⁸ *Acta* cit., pp. 53-54 (*de peculiaritatis vitium*); a p. 54 rr 60-67: “*precipimus firmiter ut nullus de congregatione vestem induat de beretino, de panno nigro, aut de panno vario colore tincto, aut induat vestem aliter quam sit ordo incisam et factam, aut pannum lana linoque contextum, aut portet scapulare album in die, sed, secundum antiquam consuetudinem venerabilis patris nostri Iohannis, pannum de lana mixta factum, scilicet griseum induant monachi et conversi, ut quicumque fuerit de scola tanti patris ab aliis facillime dignoscatur*”. Notiamo che anche il concilio lateranense IV aveva dedicato un apposito canone, il n. 16, alle vesti degli ecclesiastici: García y García, *Constitutiones* cit., pp. 64-65.

toribus nostris”¹⁹⁹. Infatti, nella parte immediatamente successiva alle decisioni circa l’osservanza regolare cui sopra si è fatto cenno – quindi nella parte contenente le deliberazioni proprie di questo capitolo – si affrontava il grave problema della deposizione degli abati, stabilendo in modo dettagliato il *modum inquisitionis* che si sarebbe dovuto seguire, nonché coloro che avrebbero dovuto procedere secondo tale ordine, il visitatore o i visitatori, una nuova carica nell’ambito della congregazione²⁰⁰. Si tratta della più rilevante novità istituzionale, che, se da una parte segna un indubbio adeguamento alle direttive papali, solennemente sancite nel corso del lateranense IV, dall’altra costituisce il sintomo più chiaro dell’adeguamento alla struttura dell’Ordine monastico, secondo il modello cisterciense, che andava sempre meglio definendosi al suo interno come pure nel rapporto con la gerarchia ecclesiastica. Non solo. Unitamente all’introduzione della visita canonica, il capitolo dettava precise norme circa il *modum inquisitionis* che si sarebbe dovuto seguire, un vero e proprio “manuale del visitatore”, che, in considerazione della ricchezza dei suoi dettagli, verrà considerato separatamente²⁰¹.

Il capitolo affrontava in seguito alcune norme relative alle competenze dell’abate maggiore circa l’elezione degli abati, che non potevano aver luogo se non per ordine dell’abate di Vallombrosa, pena l’annullamento dell’elezione stessa e la scomunica per gli elettori²⁰²; considerava quindi gli *odibiles conspiratores*, come pure coloro che erano definiti *abbatum persecutores* e stabiliva l’eminente ruolo giuridico dell’abate maggiore nell’assegnare le penitenze a tali monaci che, per riparare la loro colpa, si sarebbero dovuti recare all’abbazia madre²⁰³. Solo l’abate maggiore, inoltre, poteva concedere licenza agli altri abati di prestare giuramento e solo per l’utilità del monastero²⁰⁴; a lui tutti i monaci della congregazione dovevano promettere obbedienza²⁰⁵ e da lui dovevano recarsi in segno di omaggio e di sottomissione i

¹⁹⁹ *Acta* cit., p. 53 rr 44-45.

²⁰⁰ *Acta* cit., p. 53 rr 83-86: “Statuimus denique ut si aliquem propter culpam suam, aut alias ab officio abbatis voluerimus amovere, sit contra eum in modum inquisitionis procedendum. Et ut hoc liberius et expeditius fieri valeat, statuimus ut visitatorem vel visitatores facere debeamus”. E’ interessante notare fin d’ora le presenza di ben riconoscibili influssi della recente normativa conciliare, in particolare del can. 8 (García y García, *Constitutiones* cit., pp. 54-57; vedi le indicazioni bibliografiche riportate sopra, alla nota 137) e del can. 12 (García y García, *Constitutiones* cit., pp. 60-62); in particolare su quest’ultimo canone si tornerà nel seguito dell’esposizione.

²⁰¹ *Acta* cit., pp. 53-54 rr 85-122; vedi sotto, note 223-240 e testo corrispondente.

²⁰² *Acta* cit., p. 55 rr 123-125.

²⁰³ *Acta* cit., p. 56 rr 157-165: in tale disposizione si fa riferimento a quanto stabilito in due precedenti capitoli, in particolare nel capitolo presieduto dall’abate Martino, i cui atti sono perduti.

²⁰⁴ *Acta* cit., p. 57 rr 187-194.

²⁰⁵ *Acta* cit., p. 58 rr 207-209: “Hoc vero sub pena excommunicationis firmiter precipimus, vide-

nuovi abati, entro due mesi dall’assunzione della carica se erano a capo dei monasteri toscani, entro un anno se lo erano dei monasteri lombardi o romagnoli²⁰⁶. La minaccia della scomunica da parte dell’abate maggiore era infine volta a salvaguardare i suoi poteri a fronte di eventuali appelli alla sede romana, avanzati da abati che fossero stati colpiti da misure disciplinari da parte dell’abate di Vallombrosa o dei visitatori, oppure nel caso di monaci che avessero presentato appello contro la correzione del proprio abate ad istanze esterne alla congregazione, e non all’abate maggiore²⁰⁷.

Senza alcuna pretesa di voler esaminare tutte le numerose disposizioni raccolte negli atti del capitolo del 1216, meritano ancora attenzione alcune norme particolarmente indicative della svolta istituzionale in atto. I segni di un processo di maggior definizione dei ruoli sono visibili nel tentativo di circoscrivere in qualche modo la composizione della comunità monastica e, al tempo stesso, di distinguere nettamente al suo interno la posizione dei conversi da quella dei chierici: i laici uxorati, non sarebbero più stati accolti come conversi, ma solo come inservienti e solo dopo aver fatto voto di castità²⁰⁸; ai monaci e ai conversi si vietava inoltre la partecipazione a pellegrinaggi o a crociate, come pure di assentarsi dal monastero per recarsi *ad scolas*²⁰⁹; si vietava che in futuro fossero accolti a condurre vita religiosa nello stesso monastero padre e figlio²¹⁰; si stabiliva una certa separazione tra i chierici e gli altri religiosi (monaci, conversi e *manumissi*), alla quale ci si doveva attenere nel refettorio, nel dormitorio e in chiesa, dove i chierici dovevano portare la cappa o la cotta²¹¹; si proibiva ai monaci e ai conversi di andare per le case questuando, oppure presentandosi come indovini, così da sembrare *sortilegi* piuttosto che monaci, segno per altro della forte propensione dei monaci vallombrosani a rendersi presenti in diversi modi all’interno del tessuto sociale, secondo modalità che probabilmente furono riprese e, in seguito, regolamentate dai frati Minori²¹²; si ribadiva quindi la pena per i monaci che

licet, ut noviter ad monachatum per congregationem venientes, sub nostra obedientia recipiantur” (vedi sopra, nota 118).

²⁰⁶ *Acta* cit., p. 58 rr 212-215.

²⁰⁷ *Acta* cit., p. 59 rr 253-256: va per altro ricordato che la preoccupazione di limitare gli appelli presentati al papa era molto sentita dal pontefice stesso e dalla curia romana, come ben dimostra il documento papale del febbraio 1205 (vedi *Appendice I*).

²⁰⁸ *Acta* cit., p. 55 rr 129-131.

²⁰⁹ *Acta* cit., p. 56 rr 132-133.

²¹⁰ *Acta* cit., p. 57 rr 185-186.

²¹¹ *Acta* cit., p. 58 rr 219-225.

²¹² *Acta* cit., p. 59 rr 237-239: “Prohibemus vero firmiter ne quis per domos ire audeat de cetero, aut mendicando aut sortes iactando aut divinationum species varias operando, ut sortilegus potius quam monachus videtur”. Su tale tendenza “ludica” della prima predicazione francescana

avessero rubato una somma superiore a dieci soldi all'interno del monastero²¹³ e si vietava ai monaci di risiedere *in capellis*, onde garantire che non venisse meno da parte loro l'osservanza della disciplina monastica²¹⁴. Anche solo da un veloce esame di tali disposizioni, si possono comprendere i motivi che suggerirono la messa per iscritto di una sconsolata constatazione circa l'andamento della vita regolare e, giacché la congregazione intera era così bisognosa di correzione, si stabiliva che il capitolo generale sarebbe stato celebrato con scadenza annuale²¹⁵: le istanze di riforma di cui si era fatto deciso promotore il papato innocenziano, si erano dunque a tal punto affermate anche tra i monaci vallombrosani che una deliberazione, sulla quale tanto avevano insistito il pontefice prima e il concilio poi, diveniva ora legge per i Vallombrosani, una legge – si badi – non imposta dall'esterno, ma della quale i religiosi stessi affermavano l'imprescindibile necessità. E a suggello di tale rafforzata unità di intenti con la sede apostolica si ribadiva che tutti i *fratres* della congregazione avrebbero dovuto pregare ogni giorno per il pontefice²¹⁶.

Meritano inoltre attenzione alcune norme relative alla gestione del patrimonio abbaziale, del quale i *camerarii* oppure gli abati dovevano rispondere alla comunità settimanalmente, nel giorno di domenica, o almeno una volta al mese, così che tutti potessero essere al corrente dell'andamento della situazione economica; in conseguenza di ciò si vietava agli abati di indebitarsi oltre la somma di dieci libbre in un anno, senza aver ottenuto il consenso di tutto il capitolo o della *maior et sanior pars*, una misura che, oltre a trovare spiegazione nelle difficoltà economiche incontrate dalla maggior parte dei monasteri, certamente aveva presente anche quanto stabilito nel corso del

è punto di riferimento F. Cardini, *Aperti ludici, scenici e spettacolari della predicazione francescana*, "Storia della città", 26-27 (1983), pp. 53-64.

²¹³ *Acta* cit., p. 59 rr 240-242.

²¹⁴ *Acta* cit., p. 59 rr 247-259.

²¹⁵ *Acta* cit., p. 60 rr 273-289: "Et quoniam reformatione multipliciter indigemus, de communi omnium voluntate, sancimus ut generale capitulum quolibet anno, in kalendiis iunii, Vallimbrose debeat celebrari, ita videlicet ut illi de Tuscia, et illi de Romagna quolibet anno ad dictum capitulum teneantur venire. Lombardi vero una pars (...) in uno anno. Reliqua vero pars in secundo"; l'abate che non avesse partecipato al raduno senza presentare una adeguata giustificazione, sarebbe stato sospeso dall'amministrazione dell'abbazia. Si coglie qui l'impronta decisa del modello cisterciense, giacché le direttive conciliari, pure a quest'ultimo ispirate, prescrivevano invece la celebrazione del capitolo regionale per i monasteri esenti ogni tre anni (García y García, *Constitutiones* cit., pp. 60-62).

²¹⁶ *Acta* cit., p. 60 rr 293-294: "Precipimus similiter, ut oratio domni apostolici in feriatis diebus, quarto loco, ab omnibus per congregationem dicatur"; già nel capitolo del 1206 si ordinava la recita quotidiana di tale *oratio* (vedi sopra, nota 117 e testo corrispondente).

lateranense IV²¹⁷; un’analoga misura riguardava il divieto di procedere a nuove investiture, spesso sinonimo di indebitamento, o, peggio ancora, di debiti usurari²¹⁸; si ribadiva infine una norma, già approvata nel capitolo del 1209, sulla base della quale l’abate che fosse stato giudicato “fornicator aut adulter aut dilapidator aut periurus aut homicida aut nimis piger et remissus ad corrigendum, seu alio crimine irretitus” sarebbe stato immediatamente deposto²¹⁹.

Una significativa eco delle difficoltà che a più riprese Benigno aveva dovuto affrontare nei confronti del vescovo di Forlì, e che a questo punto l’abate maggiore sapeva bene essere tutt’altro che sopite²²⁰, si può infine evincere dalla disposizione capitolare che prevedeva, “quia multi per Romane curie literas nos infestant”, l’istituzione di un *procurator* attivo presso la curia romana a nome di tutta la congregazione²²¹. Si tratta di un non piccolo segnale degli stretti rapporti oramai stabilitisi tra il *caput* della rete monastica vallobrosana e la sede apostolica, indubbiamente un punto d’arrivo nel quadro delle azioni volte a garantire la salvaguardia dei diritti già acquisiti nei confronti di altre istanze ecclesiastiche. Anche in rapporto ad attacchi provenienti dall’esterno era oramai indispensabile l’immediato sostegno del naturale difensore della vita regolare – il pontefice – per garantire l’efficacia delle azioni intraprese da parte della congregazione.

10. La *visitatio*

La codificazione del 1216 rappresenta dunque il momento più significativo dell’abbaziato di Benigno e a lui, in accordo con gli altri padri capitolari, si deve soprattutto l’introduzione dello strumento della visita, nonché l’aver fis-

²¹⁷ *Acta cit.*, p. 57 rr 170-177; si veda la costituzione 59 in García y García, *Constitutiones cit.*, pp. 99-100.

²¹⁸ *Acta cit.*, p. 58 rr 205-206; la costituzione 44 è in García y García, *Constitutiones cit.*, pp. 83-84. Significativamente nell’apparato di Giovanni Teutonico ai canoni conciliari (García y García, *Constitutiones cit.*, p. 265), tale costituzione viene intitolata: “Quod quibusdam ... ne quis ... mutuo accipiat”.

²¹⁹ *Acta cit.*, p. 58 rr 228-233 (vedi *Acta cit.*, p. 49 rr 15-16).

²²⁰ Vedi sopra, nota 189 e testo corrispondente; indicazioni, anche se non del tutto affidabili, circa il riaprirsi della causa tra Benigno e il vescovo di Forlì, nonché di un successivo importante intervento di Onorio III si ricavano dai regesti del Pressutti I cit., 1602; Pressutti I cit., 2183 (ma vedi *Il “Libro Biscia”*, IV cit., n. XXX, pp. 287-289); Pressutti I cit., 2183.

²²¹ *Acta cit.*, p. 58 rr 233-235; giustamente D’Acunto, I Vallombrosani e l’*episcopato cit.*, p.353, ha individuato in questi *multi* gli esponenti dell’episcopato, o, in ogni caso, ecclesiastici che potevano avere facile accesso e udienza presso la curia papale.

sato con estrema precisione dal punto di vista giuridico, la funzione dei visitatori e le modalità secondo le quali essi avrebbero dovuto svolgere il loro ufficio. Giacché proprio nell'istituto della visita canonica interna all'Ordine va ravvisato uno dei segni più eloquenti del suo consolidamento istituzionale²²², ritengo di una certa utilità prendere in esame le misure in proposito stabilite nel corso del terzo capitolo generale presieduto da Benigno.

Il concilio lateranense IV si era fatto autorevole interprete del disegno riformatore, già tentativamente attuato da Innocenzo III con i capitoli regionali del 1203, come risulta dalla costituzione 12, nella quale si stabilì la convocazione di triennio in triennio degli abati dei monasteri esenti dall'autorità episcopale, come pure dei prepositi delle canoniche regolari: a tali adunanze avrebbero dovuto prendere parte due abati cisterciensi di monasteri vicini al luogo del raduno che, in quanto più esperti in tale genere di assemblee, avrebbero dovuto offrire il necessario aiuto e che, assieme ad altri due abati, avrebbero dovuto presiedere il capitolo. Questo si sarebbe svolto in più giorni – sempre secondo l'uso cisterciense – e in esso si sarebbe trattato della riforma e dell'osservanza della vita regolare. Compito precipuo del capitolo, oltre alla promulgazione di una normativa che avrebbe dovuto essere osservata in tutti i monasteri esenti di una certa regione, era quello di nominare annualmente delle *religiose ac circumspecte persone*, le quali, secondo una forma stabilita, *vice nostra*, cioè per autorità pontificia, avrebbero dovuto visitare i singoli cenobi e denunciare al vescovo locale le eventuali irregolarità rinvenute. I monasteri di diritto vescovile sarebbero stati invece direttamente visitati e riformati dal vescovo²²³.

Interessa qui mettere in luce in quale misura tali disposizioni, destinate innanzi tutto a monasteri non appartenenti ad alcun raggruppamento, abbiano influito sulle formulazioni capitolarie del 1216, come pure si cercherà di evidenziare le dipendenze dirette dalla precedente normativa monastica.

Fino al 1216 non esisteva all'interno della congregazione vallombrosana l'ufficio del visitatore, giacché la visita dei monasteri era svolta dall'abate maggiore²²⁴; il caso della controversia riguardante Passignano ha consentito

²²² Punto di riferimento è Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., dove alle pp. 55-56 si individuano nei seguenti punti i motivi propri della svolta "riformatrice" sostenuta dal papato nei confronti della vita regolare nei secoli XII e XIII: il capitolo generale, la visita canonica, la continua elaborazione statutaria, il consolidarsi dei diritti di *procuratio*, nonché della gestione finanziaria dei singoli cenobi.

²²³ García y García, *Constitutiones* cit., pp. 60-62 (X 3, 35, 8); Maccarrone, *Le costituzioni* (vedi sopra, nota 1) cit., pp. 19-27.

²²⁴ A tale proposito la situazione della congregazione vallombrosana risulta simile a quella cluniacense. Presso i Premostratensi, costatata l'impossibilità per gli abati padri di procedere

di evidenziare la possibilità che l'abate maggiore nelle cause particolarmente delicate, quali la deposizione del superiore di un monastero, non agisse da solo, ma fosse coadiuvato da coabati di sua fiducia²²⁵, secondo un uso già ampiamente sperimentato dai Cisterciensi. La prima menzione dei visitatori emerge appunto negli atti di questo capitolo generale, dove, a proposito della necessità di procedere alla sospensione di un abate, si prevedeva che a condurre la *inquisitio* nei suoi confronti sarebbero stati il visitatore o i visitatori che dovevano ancora essere designati, ai quali però non era concesso procedere fino alla sospensione dell'imputato dalla carica senza aver ricevuto uno speciale mandato, presumibilmente dall'abate maggiore, che in ogni caso continuava a essere l'istanza ultima all'interno della congregazione²²⁶. Sembra che a lui, e non al capitolo in quanto organo di controllo, spettasse la nomina del visitatore o dei visitatori, così pure fosse sua prerogativa autorizzare a procedere con la deposizione dalla carica e la sospensione dall'amministrazione. Quelle che presso i Cisterciensi erano prerogative del governo collegiale dei primi abati, nella legislazione vallombrosana erano riservate all'abate maggiore²²⁷.

Non solo Benigno e il capitolo con tali norme introducevano un'importante innovazione dal punto di vista istituzionale, ma qui si fissava anche con estrema precisione il *modum inquisitionis*, al quale i visitatori avrebbero dovuto attenersi²²⁸. In tale direzione esistevano già modelli offerti da altri

annualmente alla visita delle numerose fondazioni, attorno alla metà del XII secolo erano stati istituiti i visitatori (*circatores annui*), sul modello di quanto si era già stabilito per i Cluniacensi, vedi Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., pp. 181-191.

²²⁵ Vedi sopra, note 84-89 e testo corrispondente.

²²⁶ *Acta* cit., p. 54 rr 83-91: “Statuimus denique ut si aliquem propter culpam suam, aut alias ab officio abbatis voluerimus amovere, sit contra eum in modum inquisitionis procedendum. E ut hoc liberius et expeditius fieri valeat, statuimus ut visitatorem vel visitatores facere debeamus, qui totam congregationem circumeant visitando, quibus talem conferimus facultatem, ut ipsi videlicet potestatem habeant plenariam in abbates, monachos et conversos, excepto quod non possint abbates suspendere ab administratione temporalium aut deponere, nisi illud specialiter habuerint in mandatis”. Notiamo che in tutti gli atti di questo capitolo la prima persona plurale è usata da Benigno (*Acta* cit., p. 52 r 14: “Nos igitur frater Benignus”; *Acta* cit., p. 60 rr 2 95-297: “Ut autem maioris firmitatis esse valeant que superius dicta sunt, ea nostri sigilli impressione et manus nostre et abbatum et priorum congregationis subscriptione firmissime roboramus”), ma al tempo stesso tale uso sembra indicare l'espressione di una volontà comune (“Statuimus insuper, Statuimus etiam, Prohibemus autem, Precipimus vero”, ecc.).

²²⁷ Presso i Cisterciensi al capitolo spettava la decisione, mentre qui sembra che l'ultimo verdetto spettasse, qualora si fossero presentati casi controversi di deposizione, al solo abate maggiore: a questo proposito è significativo il confronto con la *Septima distinctio* della codificazione cisterciense del 1202 (“De visitationibus et auctoritate patris abbatis et electionibus et degradationibus”: B. Lucet, *La codification cistercienne de 1202 et son évolution ultérieure*, Roma 1964 [Bibliotheca cisterciensis, 2], pp. 84-96).

²²⁸ *Acta* cit., pp. 54-55 rr 85-122.

Ordini religiosi, in particolare i Cisterciensi, i Premostratensi e i Cluniacensi²²⁹, ma le modalità della visita, fino ad allora lasciata alla discrezione o alle capacità dell'abate maggiore, venivano qui messe per iscritto a garanzia di un procedimento uniforme, sebbene condotto da diverse persone.

“Taliter autem volumus quod procedant”: così si apriva il “manuale” rivolto ai futuri visitatori vallombrosani. Essi si sarebbero dovuti recare in un monastero, restarci per almeno un giorno e convocare assieme monaci e conversi; a quel punto l'abate avrebbe dovuto subito liberare dal giuramento, come pure da altre promesse, chi si fosse impegnato a non divulgare notizie a suo riguardo, così che ognuno dei convenuti avesse piena facoltà di esporre quanto a sua conoscenza circa “inhonesta et illicita” commessi dall'abate o dagli amministratori, nonché ad eventuali difficoltà “in spiritualibus et temporalibus” emerse all'interno del monastero. A questo punto erano i visitatori a richiedere la promessa - e, solo in caso di inaffidabilità dei religiosi, il giuramento - che i *frates* non avrebbero testimoniato il falso né avrebbero taciuto la verità²³⁰, e dopo tale atto cominciavano i colloqui *in secretis* tra gli inviati e i singoli frati, onde giungere a una cognizione precisa dello stato del monastero. Se i visitatori avessero riscontrato manchevolezze nell'operato dell'abate a tal punto gravi da giustificare la deposizione, avrebbero dovuto informarne per lettera l'abate maggiore e questi, in seguito, con il consiglio di due o tre suoi coabati avrebbe stabilito il da farsi. Se invece si fossero trovate mancanze nella condotta degli *obedientiales*, cioè degli amministratori di dipendenze del monastero, così da suggerirne la rimozione, sarebbe stata competenza del loro abate intervenire solo nel caso essi avessero da poco assunto la carica e, quindi, l'abate non avesse ancora avuto il tempo di rendersi conto del loro operato, altrimenti la loro rimozione sarebbe divenuta *ipso facto* competenza dei visitatori, che avrebbero in tal modo sopperito alla negligenza dell'abate locale. Nel caso le mancanze di un abate non ne giustificassero la deposizione, ma sia lui sia i monaci risultassero piuttosto dimessi nel seguire la disciplina monastica, i visitatori avrebbero dovuto scrivere una memoria, sigillarla con i propri sigilli e conservarla in luogo sicuro (“omnia in scriptis redacta reponant in sacrario sigillata”), in modo che nella

²²⁹ Su di essi Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., pp. 65-88 (dove è esaminato anche l'andamento della progressiva codificazione cisterciense che portò al *Libellus definitio-nium* del 1202), pp. 174-191 (per quanto riguarda il definirsi dell'istituto della visita secondo tre successivi livelli anche presso i Premostratensi) e pp. 279-289 (circa le riforme introdotte dall'abate Ugo V tra XII e XIII secolo).

²³⁰ *Acta* cit., p. 55 rr 99-102: “Tunc vero visitatores debent illis precipere per obedientiam, et in virtute Spiritus Sancti, aut si pravi fuerint per iuratorium cautionem, quod ipsi nec odio nec amore neque aliquo modo dicent falsitatem, aut veritatem tacebunt”.

successiva visita, compiuta dai medesimi visitatori o da altri, potesse essere mostrata; al tempo stesso i visitatori avrebbero dovuto ammonire l'abate e i frati dicendo: “corrigite vos de talibus, quibus fraternitatem vestram novimus offendisse”. Alla comunità era quindi lasciato lo spazio di un anno per ravvedersi, così che, se nel corso della successiva visita i visitatori non avessero riscontrato i segni della correzione dei difetti precedentemente evidenziati, e avessero dunque ritenuto opportuna la deposizione dell'abate e la rimozione degli amministratori, avrebbero dovuto informare per iscritto l'abate maggiore, che, in accordo con altri coabati, avrebbe poi emesso la sentenza. Per colpe di minore entità gli stessi visitatori erano autorizzati a comminare penitenze all'abate e ai frati del monastero visitato. In relazione alla autorevole azione dei visitatori è dunque comprensibile perché nel corso del medesimo capitolo del 1216 si prevedesse la scomunica per coloro che avessero presentato appello contro le correzioni stabilite dall'abate maggiore o dai visitatori, un'eventualità che, se tollerata, avrebbe certo gravemente compromesso l'efficacia di un siffatto strumento di controllo²³¹.

L'esame delle misure previste permette di evidenziare l'assoluta mancanza di competenze da parte del capitolo generale nei confronti dell'azione dei visitatori, di contro alla più alta autorità dell'abate maggiore, un aspetto che sembra caratterizzare l'organizzazione vallombrosana nel confronto con le coeve normative di Cîteaux, Prémontré e Cluny e che anche in seno alla congregazione toscana non tarderà a essere modificato, come mostrano alcune deliberazioni dell'ultimo capitolo tenutosi a Vallombrosa sotto la presidenza di Benigno nel 1231. In tale circostanza, infatti si stabiliva che le deposizioni o le sospensioni dei superiori – qui definiti *nostri prelati* – avrebbero dovuto aver luogo solo in occasione del capitolo generale²³²; i partecipanti al capitolo, inoltre, avrebbero dovuto presentare in occasione dello stesso delle *memorie* contenenti quanto, a loro giudizio, nel successivo capitolo si sarebbe dovuto deliberare in merito allo *statum congregationis*²³³: si tratta di significativi indizi, oramai sullo scorcio dell'abbaziato di Benigno, di un'evoluzione verso una gestione collegiale della congregazione.

Indubbiamente le normative monastiche relative alla visita furono in gran

²³¹ Vedi sopra, nota 207.

²³² *Acta* cit., p. 71 rr 20-22: “Statutum est quoque a nobis ut nostri prelati in tempore capituli generalis si reperti fuerint deponendi vel forsitan suspendendi, quod et depositio et suspensio talium tantum in capitulo ipso fiant”.

²³³ *Acta* cit., p. 73 rr 66-70: “Decernimus quoque ad utilitatem congregationis et expeditionem venientium prelatorum ad capitulum, quod idem prelati quotienscumque ad hoc fuerint convocati, deferant secum memorias eorum que sibi visa fuerint, secundum Deum et secundum statum congregationis acceptum, in proximo capitulo statuenda”.

parte mutate dal modello cisterciense, come esplicitamente sottolinea anche il concilio nella costituzione 12. Per quanto riguarda l'ordine giudiziario della visita, però, i Cisterciensi nel 1206 decisero che le denunce raccolte dai visitatori nel corso del loro ufficio non dovessero essere messe per iscritto, se non dopo essere state comunicate al capitolo generale e rese note alla casa oggetto della visita²³⁴; a partire poi dalla *forma visitationis* contenuta nella settima distinzione della codificazione del 1202 si raccomandava all'abate padre una grande prudenza prima di giungere alla decisione di deporre un abate, prudenza che si risolveva nel sottoporre la decisione al capitolo generale²³⁵. Anche presso i Premostratensi era decisivo il verdetto del capitolo generale, in quanto nella legislazione della metà del XII secolo si prevedeva, in primo luogo, l'intervento riformatore dell'abate padre di una casa; se poi il superiore locale non avesse dato segni di ravvedersi, sarebbero intervenuti i visitatori (*circatores*), i quali o avrebbero composto la causa, oppure, nell'impossibilità di trovare una soluzione, l'avrebbero portata al capitolo generale per sottoporla alla comune decisione²³⁶. L'istituto della visita ebbe infine particolare sviluppo anche a Cluny, nel corso dell'abbaziato di Ugo V (1199-1207), ma pure presso l'antico *Klosterverband*, sicuramente per influsso cisterciense, grande importanza rivestiva il giudizio del capitolo generale: a tale organo spettava dal 1200 il diritto di deporre e di correggere i priori, sulla base delle relazioni dei camerari, i quali in qualche modo partecipa ai poteri giurisdizionali dell'abate di Cluny. Sebbene la decisione di deporre o sospendere un superiore fosse in ultima istanza riservata all'abate di Cluny, è qui possibile notare una sorta di coazione tra visitatori e capitolo generale, che nella normativa vallombrosana è del tutto assente²³⁷.

Sembra dunque di poter escludere una stretta dipendenza del *modum visitationis* promulgato nel corso del capitolo vallombrosano del 1216 da quanto già seguito in altri coevi raggruppamenti monastici. E' possibile invece notare una certa affinità con le pur concise indicazioni contenute nel canone 12 del lateranense IV, secondo il quale i visitatori, nominati di volta in

²³⁴ "Quod prius non fuerit proclamatum in capitulo, vel quod prius non ostenderit visitato": con tale deliberazione si rettificava la normativa stabilita nel *Libellus definitionum* del 1202, secondo la quale il resoconto scritto della visita veniva letto direttamente nella riunione capitolare dell'anno successivo (vedi Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., p. 87).

²³⁵ Lucet, *La codification cistercienne de 1202* cit., pp. 88-89.

²³⁶ Oberste, *Visitation und Ordensorganisation* cit., pp. 180-191: a motivo di tale articolata procedura, l'Oberste parla di un "dreistufiges Visitationssystem".

²³⁷ Oberste, *Visitation und Ordensorganisation*, pp. 284-288; è di un certo interesse notare che i camerari aventi per lo più funzioni di controllo in campo finanziario, negli statuti del 1200 vengono definiti *obedientiarii*, il medesimo termine che ricorre nella legislazione vallombrosana (ad es. *Acta* cit., p. 63 r 9).

volta dal capitolo regionale, avrebbero dovuto segnalare all'ordinario del luogo i casi di abati per i quali si rendeva necessaria la deposizione, perché costui “illum amovere procuret”, una disposizione che non si discosta da quanto previsto per i visitatori vallombrosani, con la significativa differenza che, in quest'ultimo caso, l'autorità ultima era l'abate maggiore. Se dunque le norme adottate presso gli altri Ordini, soprattutto quelle elaborate dai Cisterciensi e diffuse per iniziativa papale, non dovevano essere sconosciute a Vallombrosa, Benigno, nel promulgare tali disposizioni, mantenne una certa autonomia, caratterizzata dal forte potere dell'abate maggiore nei confronti di tutte le componenti della congregazione, anche del capitolo generale. A questo proposito non può forse essere scartata l'ipotesi che a suggerire un simile *modum visitationis* sia stata la procedura offerta dalla giurisdizione papale delegata, che Benigno aveva nella sostanza sperimentato e adottato nel procedere alla deposizione di Uberto di Passignano: in tal caso i visitatori vallombrosani sarebbero da equiparare a giudici delegati papali²³⁸, che di fronte a decisioni di casi particolarmente delicati, cioè di casi riservati a una giurisdizione superiore, sono tenuti a relazionare all'abate maggiore, il quale, senza passare dal capitolo generale, ma “de consilio fratrum nostrorum”, cioè di due o più coabati, pronuncia la sentenza definitiva²³⁹. Tale procedura testimonierebbe, nella sostanza, il forte legame con la Chiesa di Roma e, in particolare, con il suo vertice, come in diverse occasioni l'abate maggiore aveva ricercato e perseguito²⁴⁰.

11. La fine di un'epoca

Con il capitolo del 1216 si chiude la fase più energica dell'abbaziato di Benigno: si tratta di un periodo nel quale la congregazione vallombrosana vede precisarsi e rendersi stabile un nuovo assetto dai tratti giuridicamente meglio definiti, secondo le istanze che la Chiesa di Roma mirava sempre più

²³⁸ Anche la costituzione 12 del lateranense IV prevedeva che i visitatori nominati dal capitolo agissero a nome del papa, *vice nostra*, quindi come giudici delegati, vedi sopra, nota 223 e testo corrispondente.

²³⁹ In tal modo si articolano le fasi salienti della giurisdizione papale delegata, vedi Hageneder, *Die geistliche Gerichtsbarkeit* cit., pp. 24-35; Müller, *Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit* cit., pp. 16-21; circa l'uso dell'espressione “de consilio fratrum nostrorum” da parte di Benigno in apertura degli atti capitolari del 1216, vedi sopra, nota 197.

²⁴⁰ E' forse da considerare entro tale linea d'azione volta a rafforzare i legami con i vertici della Chiesa la presenza di Ugolino d'Ostia al capitolo generale svoltosi a Vallombrosa nel 1223, vedi *Acta* cit., p. 68 rr 41-42.

a rendere proprie e a introdurre nelle diverse espressioni della vita regolare, al fine di garantire frequenti ed efficaci strumenti di controllo e di riforma. Per Vallombrosa si trattava di un passaggio obbligato onde conseguire una posizione riconosciuta come valida e difesa dall'autorità ecclesiastica contro nemici interni ed esterni. Lo sforzo attuato da Benigno consistette soprattutto nella difesa di quelle *libertates* che la Chiesa romana fin dallo scorcio dell'XI secolo aveva garantito a Vallombrosa e ai monasteri a lei collegati. Ma ora il rapporto con l'autorità centrale della Chiesa era fundamentalmente cambiato. Se la fortuna del raggruppamento vallombrosano si legava fin dalle sue origini al papato riformatore dell'XI e degli inizi del XII secolo, quando la congregazione toscana aveva fornito uno strumento istituzionalmente innovativo per l'affermazione del primato romano²⁴¹, allorché la posizione del vescovo di Roma all'interno della Chiesa si consolidò, grazie alle iniziative papali nonché alla vivace elaborazione canonistica²⁴², il ruolo di Vallombrosa, come pure di altre congregazioni monastiche, nel quadro dell'azione riformatrice – ora soprattutto rivolta alla vita regolare – passò decisamente in secondo piano rispetto alle nuove esperienze, che, sia per la più ampia diffusione nella cristianità intera, sia perché in possesso di strumenti normativi più efficaci, meglio sembravano porsi come modello di una riforma oramai impostata su solidi fondamenti giuridici. Sullo scorcio del XII secolo e agli inizi del successivo, dunque, non era più il papato ad aver bisogno della collaborazione dei monaci di san Giovanni Gualberto – collaborazione che aveva avuto come significativo risvolto la nomina di monaci ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica –, ma era Vallombrosa a necessitare dell'aiuto della Chiesa di Roma sia per potersi difendere contro gli attacchi dell'episcopato²⁴³, sia per riuscire ad affermare al suo interno il governo dell'abate maggiore, ora giuridicamente definito.

Uno dei sintomi più chiari di tale nuovo orientamento della Chiesa è offerto da una lettera di Onorio III, indirizzata nel maggio del 1220 al *magister* Rocaberto di S. Vittore e ad altri monaci di diversi monasteri, tra i quali

²⁴¹ Si vedano G. Miccoli, *Pietro Igneo. Studi sull'età gregoriana*, Roma 1960 (Studi storici, 40-41) e N. D'Acunto, *Tensioni e convergenze fra monachesimo vallombrosano, papato e vescovi nel secolo XI*, in *I Vallombrosani nella società italiana* cit., pp. 57-81.

²⁴² W. Hartmann, *Verso il centralismo papale (Leone IX, Niccolò II, Gregorio VII, Urbano II)*, in *Il secolo XI: una svolta?*, a cura di C. Violante - J. Fried, Bologna 1993 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 35), pp. 99-130.

²⁴³ Indicative di tale stato di latente tensione sono le espressioni utilizzate nel corso del capitolo generale del 1234, il primo presieduto da Valentino, il successore di Benigno: "Quia nostris temporibus plures episcopi ordinem nostrum vexare ac perturbare nituntur, libertatem et exemptionem, a Sede apostolica Vallimbrosane congregationis indultam, infringere ac minuire cupientes (...) ad Sedem apostolicam recurratur" (*Acta* cit., pp. 75-76 rr 25-40).

Giuseppe *de Flore* e Giacomo di Vallombrosa, perché, pur continuando a far parte dei rispettivi Ordini e mantenendo l’abito loro proprio, si mettesse al seguito di frate Domenico, priore dell’Ordine dei Predicatori per aiutarlo nella predicazione²⁴⁴. Si trattava di una sorta di tirocinio che veniva proposto a esponenti degli Ordini tradizionali perché apprendessero quel *ministerium verbi Dei*, che ora risultava sempre più importante per la riforma della Chiesa, e forse perché riportassero tale orientamento all’interno delle rispettive compagini. Purtroppo non è dato sapere se questi religiosi si siano veramente accompagnati a Domenico, la cui morte avvenne a poco più di un anno da tale lettera; rimaneva per altro la richiesta del papato che i monaci di Vallombrosa si rendessero disponibili alle nuove esigenze della Chiesa, sulle quali si stavano modellando gli Ordini mendicanti, ma ad esse non risulta che la congregazione sia stata in grado di rispondere.

Dopo oltre trent’anni di governo della congregazione vallombrosana, all’inizio del 1234 Benigno rinunciò spontaneamente alla carica²⁴⁵: la sua età doveva essere avanzata e forse le sue forze non gli consentivano più di svolgere un compito tanto impegnativo, ma certo una così grave scelta non dovette essere del tutto slegata dall’andamento delle sorti della congregazione, il cui ruolo risultava decisamente indebolito a causa della scarsa adattabilità alle nuove richieste dei pontefici.

²⁴⁴ *Bullarium Vallumbrosanum* cit., p. 105 [110]: “mandamus, quatenus pro illius amore, qui propter nimiam caritatem, qua dilexit nos, de secreto Patris ad publicum humane conditionis exivit, proficiscamini cum ipso fratre Dominico ad proponendum (...) Verbum Dei, quo lumine veritatis ostenso, errantes ad viam veritatis revertantur, scientes quod vos concessimus fratris prædicto, ut eidem in ministerio verbi Dei cooperari teneamini, proprium semper habitum deferendo”; il *frater* Iacobus che il papa associa a Domenico svolse diverse missioni per conto di Benigno, sia presso il re di Francia, sia presso Federico II, in quest’ultimo caso per ottenere la conferma dei privilegi imperiali.

²⁴⁵ Volpini, *Benigno* cit., p. 510; a testimonianza del fatto che Benigno continuò a essere presente a Vallombrosa anche dopo la sua rinuncia alla carica abbaziale, il Volpini ricorda un’investitura dell’abate Valentino, sottoscritta, ancora nel 1241 dall’ex abate Benigno.

Appendice

I

1205 febbraio 28, Roma, *apud Sanctum Petrum*.

Lettera commissoria con la quale Innocenzo III incarica Benigno, abate di Vallombrosa, di procedere al giudizio di Uberto, abate di Passignano. Costui aveva trasgredito un solenne giuramento prestato all'abate maggiore Martino e aveva contratto debiti per una somma superiore a 20 libbre pisane in un anno, motivo per il quale Benigno aveva effettuato una visita al monastero e aveva quindi convocato le parti a Vallombrosa; ma Uberto aveva cercato di sottrarsi al giudizio dell'abate maggiore presentando appello al papa. Benigno si era rivolto alla curia romana e aveva informato Innocenzo III: il papa, per evitare che il gran numero di appelli presentati alla sede apostolica diminuisca l'efficacia della disciplina monastica, e per la grande fiducia che nutre per Benigno, affida a quest'ultimo, unitamente ad altri due abati della congregazione, di portare a termine la causa giungendo fino alla deposizione dell'abate Uberto, se ciò si renderà necessario.

Copia notarile inserita nel documento del 1205 aprile 1: ASFi, Diplomatico, Normali, 1205 aprile 1, Badia di Passignano: vedi sotto *Appendice II*.

Edizione: – .

Registro: POTTHAST, –; citaz. in VASATURO, *Vallombrosa cit.*, p. 60, con segnatura errata.

II

1205 aprile 1, *in claustro monasterii de Pasignano*

Benigno abate di Vallombrosa, unitamente agli abati Paolo di San Salvi e Lotario di Torri, dopo aver ripetutamente cercato di far sottomettere Uberto di Passignano al giudizio che era stato loro delegato dal pontefice, a seguito dell'inchiesta condotta presso i monaci di Passignano, per autorità conferitagli da Innocenzo III – del quale è inserita nell'atto la lettera commissoria (vedi sopra, *Appendice I*) –, condanna l'abate Uberto di Passignano in quanto contumace e ribelle ai precetti della regola di s. Benedetto, lo depone e commina contro di lui e contro i suoi fautori la scomunica.

Originale: ASFi, Diplomatico, Normali, 1205 aprile 1, Badia di Passignano [A]. Pergamena di mm 590 x 310, in buono stato di conservazione; alcuni fori e lacerazio-

ni per lo più sul margine sinistro impediscono la lettura di alcune parti.

† In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus Amen.

Cum frater Ildibrandus, monacus ecclesie et monasterii de Pasignano, [...]a capituli et ispius monasterii | de voluntate et consensu monacorum et fratrum ibidem degentium, denuntiasset Benigno abati Vall(isumbrose) apud monas[terium ... quod Uber]^btus abbas ipsius | monasterii erat dilapidator bonorum corporis et membrorum ispius monasterii et quod investituras factas super alta[rem...]c^c eta corpora ut(erque)^d prestita fregerat et violaverat, dictus vero Benignus abbas eundem Ubertum abatem secundum regulam beati Benedicti et ordinem congregationis citav(it) et monuit; | [ipse] vero apud Vall(isumbrosam) coram ipso abate Benigno se representavit et suo mandato stare promisit. Postmodum vero ap(ut) Sanctum Salvium eundem Benignum abatem appella[vit]. Ipse vero abbas Benignus detulit appell(ati)o(n)i et appellos sive litteras dimissorias sibi dedit remittens eum ad summum pontificem; summus vero pontifex inspec|ta veritate et visis litteris eiusdem abatis Vall(isumbrose) commisit predicta dicto abati Benigno secundum regulam beati Benedicti terminanda, litteris sua bulla et sigillo | (ema)natis, quarum litterarum tenor talis est:

«Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio abati^e Vallis Unbrose salutem et apostolicam benedictionem.

Ex tenore | [litterarum tua]rum accepimus [...]f^f regim[en a]batie ad monasterium de Pasignano, quod ad tuam ecclesiam pertinet, accessisti abatem eiusdem | [.....]as dilige[...]g^gnua per [...]h^hine bonorum operum expiaret [et preser]varet monasterium sibi commissum a gravaminibus| [.....]ibatur iteru[m]iⁱ ap(ut) Sanctum Salvium celebra[tum] ad hoc coram quibusdam abatibus qui erant ibi presentes sollicite monuisti adici | [...]j^j et quorundam ab[...] congregati[onis tibi] commisse super dilapidationem bonorum monasterii promitteret stare mandata, quod se facturum firmiter repromisit. | [Verum] cum per monitionem huiusmodi ap(ut) eum proficere non valeres et detrimentum monasterii sicuti nec debebas sustinere posses, ad idem monasterium iterum acces|sisti et fecisti eundem per laborem non modicum prestare corporaliter iuramentum, quod maiora negotia ipsius domus absque capituli sui assensu et minora | [sine] duorum fratrum consilio non tractaret. Elapso autem brevi temporis spatio ad instantiam fratrum eiusdem monasterii accessisti ad monasterium supradictum et t(un)c unus | ex fratribus consensu totius capituli coram te denuntiando proposuit quod, licet dictus abbas super altari et libro et cruce promiserit firmiter quod per annum s(ecu)n(dum) consilio et volun|tate capituli ultra .xx. libr(arum) pisane monete debitum non contraheret, sicut continetur in publico instrumento, ipse tamen promissionem huiusmodi presumpsit temere violare. Iura|mentum preterea quod coram predecessore tuo¹, tunc te abate Sancti Salvii existere ac eciam te presente, de solvendo debito monasterii prestitit et ultra .x. libr(arum) per annum | de cetero minime faciendo, idem monacus ipsum asseruit non servasse et violasse pariter sacramentum quod tibi exhibuit super hisdem. Proposuit insuper monacus supra|dictus, quod idem abbas monasterio supradicto et membris ipsius in tribus milibus librarum dampnum intulit et iacturam et duo alia monasteria

ad supradictum monasterium per|tinentia fere destruens eorum alterum quattuor milium librarum debito sua negligentia onerav(it). Abbas vero proposuit ex adverso quod tunc q(uo)n(iam) dicitur pro| [...]kēcisse predi[...]e et libro usque ad altare accessit sed manus non apposuit super illum; super iuramento autem, quod coram predecessore | [tuo presta]verat prop[...]^m dedit responsum quo[.....] quam illud iuramentum prestiterit idem precessorⁿ tuus huiusmodi sibi prebuit | intellectum quod eodem iuramento mi[nime ten]eretur et ipsum ammenda illius iuram[enti quo]d dedit absolutum, quod publice ap(ut) Pasinianum asseruit^o coram multis cum igitur | tua interesset corrigere corrigenda tam abati quam monacis precepisti quod ap(ut) Valleumbrosam ad presentiam tuam accederent ut sine strepitu secundum consuetudinem congre|gationis tibi commisse et beati Benedicti regulam super his inquisita plenius veritate statueres quod foret regulariter statuendum.

Cumque partes ad tuam presen|tiam accessissent, idem abbas tuo promisit stare mandato, sed postmodum in vocem appellationis prorupit; iterum autem appellatione dimissa tuo velle sta|re mandato promittens deliberandi cum quodam indutias postulav(it), cui cum super hoc benigne prebuisses assensum et tertium diem sibi ap(ut) Sanctum Salvium terminum | prefixisses; idem ad diem illum accedens iterum appellav(it) huiusmodi occasionem pretende(n)s quod excommunicationis sententiam ab eo latam in quendam monacum relaxa|res et ipsum tua stare mandata cogere volebas invitum, licet tu ad hoc quod tuo staret mandato ei coactionem nullatenus intulisses. Tu autem appel|lationi humiliter deferens partes duxisti ad nostram presentiam cras mittendas et dominica quinquagesime² ipsis terminum adsignasti. Que cum per procurato|res ad nostram presentiam adcessissent, nos de discretione tua gerentes fiduciam plenioram et appellationis diffugium ad eludendam disciplinam mona|sticam improbantem negotium, ipsum ad te duximus remittendum, per apostolica^p tibi scripta mandantes quatenus adcersitis tibi duabus coabatibus tuis religiosis atque | [di]scr[etis] et inquisita super [hoc attentius] veritate, una cum ipsis abatibus⁴ corrigas appellatione remota tam in capite quam in membris que secundum | Deum [et be]ati Benedicti [regulam cor]rigenda in predicto monasterio, statuens que regulariter cognoveris^f ordinanda, ita quod si predictum aba|tem cognoveris^f amovendum eo sicut [...]sere fuerit amoto eidem monasterio facias appellatione remota de persona idonea per electionem canonicam | provideri, contradictores si qui fuerint vel rebelles per censuram ecclesiasticam conpescendo. Quod si dictus abbas in sua contumacia perseverans coram | te comparire noluerit nichilominus ad correctionem et reformationem monasterii sepefati iuxta prescriptam formam intendas prout melius | videris expedire, nullis litteris veritati et iustitie preiudicantibus a sede apostolica^p impetratis.

Data Rome apud Sanctum Petrum pridie kalendas | martii pontificatus nostri anno octavo».

Ideoque Ego Benignus abbas Vall(isumbrose), adhibitis michi duabus coabatibus Vall(isumbrose) congregationis discretis et religiosis, scilicet | Lottario, abate monasterii de Turri, et Paulo, abate Sancti Salvii, partes citavimus ipsoque vero Uberto abate sepe consequius citato tandem venit ante presentiam no|stram ap(ut) Sanctum

Salvium interrogatus si dicti abates deberent super predicto negotio omne nobiscum, quod ita fere sibi respondimus; ipse vero indutias postulavit, | quas die sequenti^t sibi concessimus, precipiendo sibi ut se coram nostram presentiam secundum tenorem supradictarum litterarum domini pape representaret. Ipse vero termino statuto veniens | coram presentia nostra ap(ut) Sanctum Salvium frustratorie dilationis causa appellav(it) et nostro mandato et litteris domini papae obedire contempsit. Nos | vero consideratis litteris domini pape et suo mandato obedire curantes nichilominus per predictum abatem Lottarium citavimus et commonimus; ipse tanquam inobediens et con|tumax nullatenus venit [...]u es adverse partis diligenter precepimus et inquisimus et quia eundem Ubertum abatem contemptorem sancte regule et precep|torum seniorum suorum et vitiorum at[...]v deceptum superbie invenimus, secundum preceptum Domini et beati Benedicti regulam eum ammonuimus et correximus; | ipse vero nullatenus se correxit s(et) in sua contumacia perseveravit. Unde ego frater Benignus, abbas Vall(isumbrose), predictis coabatibus | meis viris discretis et religiosiis mecum habitis et diligentius inquisita veritate, per dicta testium diligenter inspecta, et habito super hoc consi|lio cum predictis coabatibus meis et inspecta cum eis regula beati Benedicti, quia dictum abatem Ubertum cognovimus^f dilapidatorem bonorum | corporis et membrorum monasterii de Pasignano et violatorem investiturarum et iuramentorum, eundem Ubertum abatem de auctoritate domini pape | pronuntiamus amovendum et removendum ab omni administratione abatie de Pasignano spirituali et temporali eundemque deponimus et omnes monacos | et conversos et fideles dicti monasterii auctoritate domini pape ab omni obedientia et iuramento et fidelitate qua sibi tenebantur absolvi|mus.

Si quis vero contra predicta venire temptaverit, eum anathematis vinculo de auctoritate domini pape innodamus^w, necnon et sepe dictum Ubertum eiusque fautores omnes pulsatis quidem campanis | et extinctis candelis appellationi ad eludendam monasticam disciplinam facte, que predictis litteris inhibita fuerat, non deferentes si iuxta domini pape mandatum eundem Ubertum a monasterio amoventes et alium ibidem canonice institui facientes idoneum^w. |

† Ego Benignus abbas Vallis Umbrose adibitis mecum predictis coabatibus meis predictam sententiam tuli et Gerardo iudici et notario scribendam mandavi id(e)oque subscripsi. |

† Ego Paulus abbas Sancti Salvii [una] cum predicto abate Vall(isumbrose) cum predicta sententia fereretur interfui id(e)oque subscripsi. |

† Ego Lotharius abbas de Turri una cum^x dicto abbate Vall(is)y(mbrose) cum predicta sententia fereretur interfui id(e)oque subscripsi^y. |

Lata fuit hec sententia et predicta omnia sollempniter acta ut supra legitur in claustro predicti monasterii de Pasignano et a dicto abate Benigno Vall(is)umbrose | lecta et recitata presentibus et rogatis testibus Ulivo, presbitero et decano dicti monasterii de Pasignano, et Angelo et Marco et Alberto, presbiteris et monacis eiusdem monasterii, necnon | magistro Accorso et Rodolfino et Bongianni, eiusdem monasterii conversis, et aliis pluribus monacis et conversis de corpore monasterii predicti et quibusdam laicis et fidelibus | ipsius loci, scilicet Kiavello, filio quondam Rodolfi, et

Vitello, filio quondam Guerrazzi, et Brunaccio, filio olim Paganelli, et aliis pluribus de fidelibus et populo ecclesiarum eiusdem loci.]

Anno dominice incarnationis .M.CC.V. kalendas aprilis indictione VIII. feliciter.]

(SN) Ego Gerardus, domini Henrici imperatoris iudex ordinarius idemque notarius, predictis omnibus dum agerentur presens aderam et ex mandato predicti abbat[is Vall(is)umbrose et de consensu et voluntate predictorum coabat[um suorum] predicatam sententiam et omnia que in sententia continentur scripsi et in publicam formam | redigens correctam et emendatam syndico et fratribus monasterii dedi ideoque subscripsi.]

¹ Martino, abate maggiore di Vallombrosa tra 1190 e 20 novembre 1201.

² Nel 1205 la domenica di Quinquagesima cadeva il 20 febbraio.

^a in A una lacuna di circa 10 lettere; ^b in A una lacuna di circa 25 lettere; ^c in A una lacuna di circa 20 lettere; ^d in A ut sovrastato da un segno abbreviativo; ^e in A abatis; ^f in A una lacuna di circa 25 lettere; ^g in A una lacuna di circa 30 lettere; ^h in A una lacuna di circa 10 lettere; ⁱ in A una lacuna di circa 15 lettere; ^j in A una lacuna di circa 8 lettere; ^k in A una lacuna di circa 10 lettere; ^l in A una lacuna di circa 20 lettere; ^m in A una lacuna di circa 15 lettere; ⁿ in A precessos, con la s forse scritta su una precedente lettera; ^o in A asseruit con un segno abbreviativo sull'ultima lettera; ^p in A applica con segno abbreviativo; ^q in A bus corretto sopra una precedente lettera; ^r in A cognoveris con segno abbreviativo iniziale per con; ^s in A una lacuna di circa 5 lettere; ^t in A die sequenti aggiunto nell'interlinea; ^u in A una lacuna di circa 11 lettere; ^v in A una lacuna di circa 10 lettere; ^{w-w} necnon et sepedictum ... facientes idoneum aggiunto forse in un momento successivo nello spazio rimasto libero tra la parte finale della sentenza e le sottoscrizioni degli abati; in base alla coloritura dell'inchiostro si può ipotizzare che l'aggiunta sia stata fatta contestualmente all'elenco dei testimoni e del mundum notarile; ^x in A la c di cum scritta su una precedente a; ^y in A seguono due righe bianche.

III

1205 maggio 2, Roma *apud Sanctum Petrum*

Innocenzo III incarica l'abate del monastero di Strumi e il priore del monastero di S. Giacomo di Firenze, entrambi appartenenti alla congregazione vallombrosana, di far osservare la sentenza di deposizione dell'abate Uberto di Passignano, canonicamente pronunciata da Benigno abate di Vallombrosa con i due coabati che si era associato, Paolo di S. Salvi e Lotario di Torri, e di provvedere all'elezione del successore di Uberto.

ASFi, Diplomatico, Normali, 1205 maggio 2, Badia di Passignano [A]: *Littere cum filo canapis*; pergamena di mm 190x 202 in buono stato di conservazione. Sulla plica Acc con un segno abbreviativo; il sigillo e il filo mancano.

Edizione: LAMI, *Sanctae Ecclesiae*, II cit., p. 997 [L];

Regesto: POTTHAST 2483.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis^a . . abbati de Strumi

Aretine diocesis^b et . . priori Sancti Ia|cobi de Florentia salutem et apostolicam benedictionem.

Cum dilecto filio .<Benigno>. abbati Vallis Umbrose dederimus in mandatis | ut access(er)itis^c duobus coabbatibus suis religiosis atque discretis et inquisita super hiis^d que monachi de Passignano | obiecerant contra .V(bertum). tunc eorum abbatem diligentius veritate, una cum ipsis abbatibus corrigeret appellatione | remota tam in capite quam in membris que secundum Deum et beati^e Benedicti regulam corrigenda videret in | predicto monasterio statuens que cognosceret regulariter ordinanda, ita quod si idem esset merito amovendus^f | eo^g sicut regulare foret amoto^h ⁱ, eidem monasterio faceret appellatione remota per electionem canonicam de persona | idonea provideri contradictores censura ecclesiastica compescendo. Et si dictus abbas in sua pertinacia perseverans | coram eo nollet forsitan comparere, ipse nichilominus ad correctionem et reformationem illius monasterii iuxta | prescriptam formam intendere prout videret melius expedire. Idem sicut per suas nobis litteras intimavit^j duobus coabbati|bus convocatis ad monasterium de Passignano accessit et iuxta formam sibi traditam in negotio ipso | procedens in eundem .V(bertum). de consilio coabbatum ipsorum depositionis sententiam promulgavit; ipsum postmodum, quia con|tumaciter resistebat, vinculo excommunicationis innodans.

Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta manda|mus quatinus^k dictas sententias sicut regulariter sunt prolatae faciatis auctoritate nostra sublato appella|tionis obstaculo firmiter observari, supradictis monachis de Passignano mandantes ut personam idoneam | canonicè sibi eligant in abbatem, nullis litteris veritati et iustitie preiudicantibus a sede apostolica impe|tratis.|

Dat(um) Rome apud Sanctum Petrum VI nonas maii pontificatus nostri anno octavo.|

^a *L omette* Dilectis filiis; ^b *L* diocesis; ^c *L* accersitis; ^d *L* iis; ^e *L* sancti; ^f *in A* amovendus *sovrastato da un segno abbreviativo*; ^g *L* et; ^h *in A* amoto *sovrastato da un segno abbreviativo*; ⁱ *L* amotus; ^j *L* insinuavit; ^k *L* quatenus.